



Bruxelles, 26 giugno 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0282 (COD)**

**10553/17
ADD 1**

**CADREFIN 75
POLGEN 97
FIN 399
INST 266
FSTR 49
FC 59
REGIO 74
SOC 499
AGRISTR 52
PECHE 264
TRANS 293
ESPACE 31
TELECOM 173
CODEC 1111**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
n. doc. Comm.:	12187/16 + ADD 1 + ADD 2 - COM(2016) 605 final - ANNEX 1 and 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (proposta omnibus) (prima lettura) – <i>Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo</i>

ESITO DELLE DISCUSSIONI^{1,2}

¹ Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono evidenziate in **grassetto** e indicate con [...]. Inoltre, negli articoli da 262 a 276 le ulteriori modifiche ai regolamenti settoriali non incluse nella proposta della Commissione sono sottolineate.

² I considerando da 1 a 170, 238, e da 242 a 253 e la tavola di concordanza riportata nell'ALLEGATO 2 della proposta della Commissione saranno discussi durante i negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 175, l'articolo 177, l'articolo 178, l'articolo 189, paragrafo 2, [...] l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 1, e l'articolo 349, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere della Corte dei conti³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

[...]

- (171) Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l'applicazione integrale della legislazione dell'UE in materia di ambiente, in particolare la direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, a seconda del caso, è opportuno rimuovere alcune limitazioni riguardanti l'ambito del sostegno a tali investimenti.
- (172) Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati.
- (173) Poiché la modifica delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce condizioni più favorevoli per alcune operazioni generatrici di entrate per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEAMP, è necessario stabilire una data di entrata in vigore diversa per tali disposizioni al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (174) Al fine di agevolare l'attuazione delle operazioni è opportuno ampliare la gamma dei beneficiari potenziali. Di conseguenza, le persone fisiche dovrebbero essere ammissibili al sostegno della politica di coesione.
- (174 bis) Nella pratica le strategie macroregionali sono concordate mediante l'adozione di conclusioni del Consiglio. Come ormai avviene dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali conclusioni possono essere approvate dal Consiglio europeo, se del caso, tenendo conto delle competenze di tale istituzione, stabilite all'articolo 15 TUE.**

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (175) Per garantire la sana gestione finanziaria dei Fondi SIE gestiti in regime di esecuzione concorrente e chiarire gli obblighi degli Stati membri, i principi generali dovrebbero fare esplicito riferimento ai principi del controllo interno dell'esecuzione del bilancio e della prevenzione dei conflitti d'interessi stabiliti nel regolamento finanziario.
- (176) Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell'Unione onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell'asilo, occorre far sì che quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l'uso adeguato di ciascun fondo per questi settori.
- (177) Per garantire la coerenza delle **modalità di** programmazione, occorre procedere una volta all'anno ad allineare gli accordi di partenariato con [...] **le modifiche dei programmi approvate dalla Commissione nel corso dell'anno civile precedente.**
- (178) [...]
- (179) Per agevolare la preparazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno autorizzare il fondo capofila a finanziare i costi di preparazione, di gestione e di animazione.
- (180) Per agevolare l'attuazione di investimenti territoriali integrati e di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno chiarire i ruoli e le responsabilità dei gruppi di azione locale per quanto riguarda le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, e degli enti locali, degli organismi di sviluppo regionale o delle organizzazioni non governative per quanto riguarda gli investimenti territoriali integrati rispetto ad altri organismi del programma. La designazione come organismo intermedio dovrebbe essere richiesta soltanto nei casi in cui gli organismi pertinenti svolgono compiti che vanno oltre quelli descritti nel relativo articolo o quando prescritto dalle norme specifiche del fondo.

(181) È necessario chiarire che le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto [...] alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).

(182)¹ Numerosi Stati membri hanno istituito banche o istituzioni [...] di proprietà dello Stato che operano con un mandato pubblico per promuovere **attività di sviluppo economico**. Tali banche o istituzioni [...] hanno caratteristiche specifiche che le distinguono dalle banche commerciali private per quanto riguarda la proprietà, il mandato per lo sviluppo e il fatto che non **sono incentrate principalmente sulla massimizzazione dei profitti**. Il ruolo di tali banche o **istituzioni** è in particolare quello di ovviare ai fallimenti del mercato quando in alcune regioni o per alcuni settori la fornitura di servizi finanziari da parte delle banche commerciali è insufficiente. Tali banche o istituzioni [...] di proprietà dello Stato sono nella posizione adatta per promuovere l'accesso ai fondi SIE, mantenendo al contempo una neutralità sotto il profilo concorrenziale. Il ruolo e le caratteristiche specifiche di tali banche o istituzioni finanziarie possono permettere agli Stati membri di aumentare il ricorso agli strumenti finanziari per fornire fondi SIE al fine di massimizzare l'incidenza di tali fondi sull'economia reale. Tale risultato sarebbe coerente con la politica della Commissione volta ad agevolare il ruolo di tali banche o istituzioni come gestori di fondi sia nell'esecuzione dei fondi SIE che nella combinazione di fondi SIE con finanziamenti del FEIS, come indicato in particolare nel piano di investimenti per l'Europa. È quindi giustificato consentire alle autorità di gestione di aggiudicare contratti direttamente a tali banche e istituzioni [...] **di proprietà dello Stato**. Tuttavia, per garantire che tale possibilità di aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno, per far sì che tale disposizione sia applicabile occorre stabilire condizioni rigorose che le banche o le istituzioni di proprietà dello Stato devono rispettare.

(183) Per mantenere l'opzione dell'iniziativa per le PMI come strumento che contribuisce ad aumentare la competitività delle PMI, occorre stabilire che gli Stati membri possono contribuire agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI per l'intera durata del periodo di programmazione e aggiornare le relative disposizioni, come quelle sulle valutazioni ex ante e sulle valutazioni a posteriori.

¹ **IT mantiene la sua riserva sull'interpretazione di questa disposizione (cfr. anche l'articolo 267, punto 11, lettera b), punto iii)).**

(184) Con l'adozione del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - si intendeva consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili che sono sostenuti dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. È opportuno introdurre una disposizione specifica che stabilisca i termini e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità in modo da agevolare la possibilità di abbinare fondi SIE a prodotti finanziari della BEI nell'ambito della garanzia dell'[...]UE coperta dal FEIS.

(184 bis) Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non dovrebbero utilizzare né avviare meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, conformemente alla legislazione dell'Unione e tenendo nella massima considerazione i pertinenti principi e orientamenti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni dell'8 novembre 2016 (pubblicate nella GU C 461 del 10.12.2016, pagine 2-5), segnatamente nel relativo allegato.

(185) Per semplificare e armonizzare i requisiti sui controlli e sugli audit contabili e migliorare la rendicontabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari onde agevolare il processo di garanzia dell'affidabilità. **Tale modifica non dovrà pregiudicare le norme applicabili previste all'articolo 40 del regolamento recante disposizioni comuni per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 39 del regolamento recante disposizioni comuni e istituiti da un accordo di finanziamento firmato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

(186) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit definite all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

(187) Al fine di garantire la coerenza con il trattamento delle rettifiche finanziarie nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è necessario chiarire che nel caso degli strumenti finanziari è consentito sostituire un'irregolarità isolata con una spesa regolare nell'ambito della stessa operazione, onde evitare che la relativa rettifica finanziaria determini una perdita netta per l'operazione connessa allo strumento finanziario.

(187 bis) Per un utilizzo migliore degli strumenti azionari, il termine finale per la firma degli accordi di finanziamento nel caso di tali strumenti, quando le rispettive risorse del programma possono essere versate su un conto di garanzia e considerate spese ammissibili, dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre 2018.

(188) Per incentivare gli investitori [...] **operanti secondo il principio dell'economia di mercato** a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, che permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto all'investitore [...] **operante secondo il principio dell'economia di mercato** e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. Allo stesso tempo è opportuno stabilire le condizioni di applicazione di questo trattamento differenziato nell'eseguire i fondi SIE.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (189) Dato il contesto protratto di bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente ad una gestione attiva e diligente della tesoreria, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell'articolo 43 del regolamento sulle disposizioni comuni con le risorse rimborsate allo strumento finanziario.
- (190) Per allineare gli obblighi di rendicontazione al nuovo articolo 43 bis relativo al trattamento differenziato degli investitori ed evitare una duplicazione tra il "valore degli investimenti" di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera h), e gli "investimenti azionari" di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), è necessario aggiornare l'articolo 46 del regolamento sulle disposizioni comuni.
- (191) Per agevolare l'esecuzione dei fondi SIE è necessario accordare agli Stati membri la possibilità di aggiudicazione diretta per le azioni di assistenza tecnica attuate dalla BEI/dal FEI, da altre IFI e da banche o istituzioni [...] di proprietà dello Stato.
- (191 bis) Per dare un forte incentivo all'attuazione di misure di efficienza energetica, i risparmi sui costi risultanti dall'aumento di efficienza energetica generati da un'operazione non dovrebbero essere trattati come entrate nette.**
- (192) Per facilitare l'attuazione delle operazioni generatrici di entrate, dovrebbe essere consentita una riduzione del tasso di cofinanziamento in qualunque fase dell'attuazione del programma e dovrebbero essere previste possibilità di stabilire a livello nazionale percentuali forfettarie di entrate nette.
- (193) A causa dell'adozione tardiva del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e del fatto che tale regolamento ha stabilito i livelli dell'intensità dell'aiuto, è necessario stabilire alcune esenzioni per il FEAMP per quanto riguarda le operazioni generatrici di entrate.
- (194) Per ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno innalzare la soglia che esenta determinate operazioni dal calcolare e dal tenere conto delle entrate generate durante la loro attuazione.

- (195) Per favorire le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti dell'Unione, le spese sostenute possono essere rimborsate da diversi fondi SIE e strumenti dell'Unione in base a una proporzione concordata preventivamente.
- (196) Per promuovere l'utilizzazione delle somme forfettarie e dato che tali somme forfettarie devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile tale da assicurare la sana gestione finanziaria, è opportuno eliminare il limite superiore applicabile al loro uso.
- (197) Per ridurre l'onere amministrativo dell'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, è opportuno introdurre una nuova forma di opzione semplificata in materia di costi per il finanziamento basato su condizioni diverse dai costi delle operazioni.
- (198) Tenuto conto del fatto che, conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'obbligo di garantire la stabilità delle operazioni di investimento si applica a decorrere dal pagamento finale al beneficiario e che, quando l'investimento consiste nel leasing di nuovi macchinari e attrezzature, il pagamento finale viene effettuato alla fine del periodo contrattuale, tale obbligo non si applica a questo tipo di investimento.
- (199) Per assicurare un'applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, occorre stabilire per il FESR e l'FSE l'uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni al di sotto di una determinata soglia, **fatte salve le pertinenti disposizioni transitorie di cui al presente regolamento. All'autorità di gestione dovrebbe essere data la possibilità di prorogare il periodo transitorio fino alla chiusura del programma qualora ritenga che tale obbligo comporti un onere amministrativo sproporzionato. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi alle operazioni che ricevono aiuti di Stato, per le quali tutte le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile dovrebbero continuare a costituire un'opzione.** Al tempo stesso è opportuno introdurre **per tutti i fondi SIE** l'uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.

- (200) Per agevolare l'applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all[...] **integrazione delle disposizioni sulle** tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi **e precisando modalità dettagliate concernenti** il finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi anziché sui costi **e la relativa applicazione**. È particolarmente importante che la Commissione conduca opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (201) Per ridurre l'onere amministrativo è opportuno incrementare l'uso dei tassi fissi che non richiedono la definizione di una metodologia da parte degli Stati membri. Occorre quindi introdurre due tassi fissi supplementari: uno per calcolare i costi diretti per il personale e l'altro per calcolare i costi ammissibili residui basati sui costi per il personale. Inoltre è opportuno fornire ulteriori chiarimenti sui metodi per calcolare i costi per il personale.
- (202) Per migliorare l'efficacia e l'impatto delle operazioni, è opportuno agevolare l'attuazione delle operazioni su scala nazionale o di quelle che riguardano diverse aree del programma e aumentare le possibilità di sostenere spese al di fuori dell'Unione per determinati investimenti.
- (203) Per incoraggiare gli Stati membri a ricorrere alla valutazione dei grandi progetti da parte di esperti indipendenti, è opportuno autorizzare che le spese relative ai grandi progetti siano presentate alla Commissione prima della valutazione positiva dell'esperto indipendente, non appena la Commissione è stata informata dell'avvenuta comunicazione delle pertinenti informazioni all'esperto indipendente.

- (204) Per promuovere l'uso di piani d'azione comuni che ridurranno l'onere amministrativo per i beneficiari, è necessario ridurre i requisiti normativi connessi all'istituzione di un piano d'azione comune.
- (205) Al fine di evitare oneri amministrativi superflui per i beneficiari, le norme relative all'informazione e alla comunicazione dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, è importante chiarire l'ambito di applicazione delle norme relative all'informazione e alla comunicazione.
- (206) Al fine di ridurre l'onere amministrativo e assicurare l'uso efficace dell'assistenza tecnica in tutti i fondi e in tutte le categorie di regioni, è opportuno aumentare la flessibilità per quanto riguarda il calcolo e il controllo dei rispettivi limiti applicabili all'assistenza tecnica degli Stati membri.
- (207) Nell'ottica di razionalizzare le strutture di attuazione, è opportuno chiarire che la possibilità per l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e l'autorità di audit di fare parte dello stesso organismo pubblico è prevista anche per i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
- (208) È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando vengono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi.
- (209) Affinché i beneficiari possano trarre pieno vantaggio dal potenziale di semplificazione offerto dalle soluzioni di e-governance nell'attuazione dei fondi SIE e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), in particolare per favorire la gestione elettronica completa dei documenti, è necessario chiarire che non è richiesta una traccia cartacea, se sono rispettate determinate condizioni.
- (209 bis) Al fine di aumentare la proporzionalità dei controlli e alleggerire l'onere amministrativo derivante dalla sovrapposizione dei controlli, specialmente per i piccoli beneficiari, senza pregiudicare il principio della sana gestione finanziaria, per i fondi e il FEAMP dovrebbe prevalere il principio dell'audit unico e dovrebbero essere raddoppiate le soglie al di sotto delle quali un'operazione non è soggetta a più di un audit.**

- (210) Al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del presente regolamento, è necessario fissare la data di applicazione di alcune modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (211) Per agevolare l'accesso all'FSE per alcuni gruppi di destinatari, la raccolta di dati per alcuni indicatori **non** dovrebbe [...] **essere richiesta**.
- (212) Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che nel contesto dello sviluppo rurale la "data di insediamento" di cui alle pertinenti norme corrisponde alla data in cui **il richiedente esegue o completa un'azione che attiene all'insediarsi per la prima volta** [...], e che la domanda di sostegno deve essere presentata [...] **al più tardi 24 mesi** [...] **a decorrere da** tale data. Inoltre, l'esperienza tratta dai negoziati dei programmi ha dimostrato la necessità di chiarire le norme relative all'insediamento dei giovani agricoltori e le soglie per l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e di razionalizzare le disposizioni sulla durata del piano aziendale.
- (212 bis) Al fine di ridurre l'onere amministrativo connesso all'attuazione del principio del divieto di doppio finanziamento in relazione all'inverdimento, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare una detrazione media fissa.**

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (213) Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Tuttavia, l'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso agli strumenti finanziari nell'ambito dello sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile degli strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è opportuno stabilire che gli aiuti all'avviamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere forniti anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
- (214) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici crescenti per effetto degli sviluppi del mercato. Tuttavia, tali rischi economici non incidono su tutti i settori agricoli in uguale misura. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in casi debitamente giustificati, di aiutare gli agricoltori con strumenti di stabilizzazione del reddito specifici per settore, particolarmente per i settori interessati da bruschi cali del reddito, tali da avere un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché siano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione. Per monitorare la spesa effettuata in relazione a questo nuovo strumento, è altresì opportuno adattare il contenuto del piano finanziario del programma. Inoltre, l'obbligo di comunicazione specifico per la misura di gestione del rischio nel 2018, di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rientra già nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul monitoraggio e la valutazione della PAC di cui all'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto l'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, dovrebbe essere soppresso.
- (215) Per quanto concerne i fondi di mutualizzazione, il divieto di contributi di fondi pubblici al capitale sociale iniziale di cui all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 impedisce il funzionamento efficace di tali fondi. Tale divieto dovrebbe pertanto essere soppresso.

- (216) Di norma il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso a tutti i richiedenti ammissibili. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a definire criteri di selezione per le operazioni di ripristino. Inoltre, in casi debitamente giustificati, se non è possibile definire i criteri di selezione a causa della natura delle operazioni, gli Stati membri dovrebbero poter definire metodi di selezione alternativi.
- (217) L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce i tassi massimi di partecipazione del FEASR. Per alleviare la pressione sul bilancio nazionale di alcuni Stati membri e accelerare gli investimenti più urgenti a Cipro, è opportuno prorogare il tasso massimo di partecipazione del 100% di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), fino alla chiusura del programma. Inoltre, è opportuno menzionare all'articolo 59, paragrafo 4, un riferimento al tasso di partecipazione specifico stabilito nel regolamento (UE) n. 1303/2013 per il nuovo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (218) Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale. La possibilità di rendere ammissibili spese sostenute prima della presentazione di una modifica del programma dovrebbe essere estesa ad altre circostanze, come gli eventi catastrofici o i cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti demografici bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati.
- (219) A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto riguarda gli investimenti nel settore agricolo sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda. Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di prevedere nei loro programmi che, qualora l'investimento sia legato a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, sono ammissibili le spese sostenute dopo il verificarsi dell'evento.

- (220) Per aumentare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario limitare le norme specifiche relative al FEASR stabilite all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 agli aiuti concessi conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), con riguardo al mancato guadagno e ai costi di manutenzione, agli articoli da 28 a 31, all'articolo 33 e all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (221) L'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati membri devono consultare il comitato di monitoraggio del programma di sviluppo rurale in merito ai criteri di selezione entro quattro mesi dall'approvazione del programma. Ne consegue un obbligo indiretto per gli Stati membri di definire tutti i criteri di selezione entro tale data, anche per gli inviti a presentare proposte che saranno avviati successivamente. Per ridurre gli oneri amministrativi superflui, assicurando al contempo che le risorse finanziarie siano utilizzate nel miglior modo possibile, gli Stati membri dovrebbero poter definire i criteri di selezione e consultare il comitato di monitoraggio in qualsiasi momento prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte.
- (222) La disciplina finanziaria viene utilizzata per far sì che il bilancio per il Fondo europeo agricolo di garanzia rispetti i rispettivi massimali annuali e per costituire la riserva per le crisi nel settore agricolo. Dato il carattere tecnico della fissazione del tasso di adattamento e dei suoi collegamenti intrinseci con le stime di spesa della Commissione che figurano nel suo progetto annuale di bilancio, la procedura di fissazione del tasso di adattamento dovrebbe essere semplificata, autorizzando la Commissione ad adottarlo conformemente alla procedura consultiva. Il nuovo regolamento finanziario non definisce la popolazione dei beneficiari ammissibili al rimborso nell'ambito della disciplina finanziaria. Il presente regolamento dovrebbe essere adeguato in tal senso, pur mantenendo la definizione attuale di beneficiari ammissibili.
- (223) Per armonizzare le norme relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adeguare la data entro la quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni sulle eccezioni al disimpegno, di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

(224) Al fine di garantire la certezza del diritto in merito al trattamento dei recuperi generati dalle riduzioni temporanee a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno che tali recuperi siano inclusi nell'elenco delle fonti delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 43 del suddetto regolamento.

(225) [...]

(226) **È opportuno assicurare che** il rifiuto o il recupero dei pagamenti interessati da un'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici rifletta la gravità dell'inosservanza e rispetti il principio di proporzionalità, [...] **come ad esempio espresso nei pertinenti orientamenti elaborati** dalla Commissione per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese **finanziate dall'Unione** in regime di esecuzione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. È inoltre opportuno chiarire che tali inosservanze incidono sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto nella stessa misura.

(226 bis) Al fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sui piccoli agricoltori, è opportuno introdurre un'ulteriore deroga all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), con cui esentare i piccoli agricoltori dalla dichiarazione delle parcelle per le quali non è stata fatta domanda di pagamento.

(227) L'esperienza maturata sinora dimostra che numerosi Stati membri hanno avuto difficoltà ad applicare i tre criteri in base ai quali considerare una persona "agricoltore in attività" elencati all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Per ridurre l'onere amministrativo connesso all'applicazione dei tre criteri, gli Stati membri dovrebbero poterne mettere a disposizione solo uno o due. L'esperienza dimostra altresì che in alcuni Stati membri i costi amministrativi dell'attuazione delle clausole relative agli agricoltori in attività sono complessivamente superiori al beneficio ottenuto con l'esclusione dai regimi di sostegno diretto di un numero molto limitato di beneficiari non in attività. Per consentire agli Stati membri di affrontare tali situazioni nei prossimi anni di domanda, l'applicazione dell'articolo 9 nel suo insieme dovrebbe diventare facoltativa. **Per motivi di coerenza, qualora uno Stato membro decida di non applicare l'articolo 9 la condizione di agricoltore in attività ai sensi di tale articolo dovrebbe parimenti cessare di applicarsi nel contesto del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter escludere dall'ammissibilità ai pagamenti diretti chi non è iscritto in un'anagrafe tributaria o previdenziale nazionale per le sue attività agricole.**

(227 bis) È opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere la designazione di prato permanente in relazione a taluni seminativi al fine di permettere una maggiore flessibilità, in particolare per quanto riguarda le piante non erbacee da foraggio e l'avvicendamento delle colture.

¹ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(228) L'esperienza acquisita nel primo anno di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 ha dimostrato che alcuni Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie non hanno utilizzato integralmente l'importo dei fondi disponibili al di sotto dei massimali di bilancio stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1089 della Commissione. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base hanno già la possibilità, entro determinati limiti, di distribuire i diritti all'aiuto per un valore superiore all'importo disponibile per i loro regimi di pagamento di base, al fine di ottimizzare l'uso dei fondi. Anche agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbe essere data la possibilità, entro gli stessi limiti comuni e fatto salvo il rispetto dei massimali netti per i pagamenti diretti, di calcolare l'importo necessario di incremento del rispettivo massimale per il regime di pagamento unico per superficie.

(229) [...]

(229 bis) L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di rivedere su base annua le rispettive decisioni in materia di riduzione della parte di pagamento di base da concedere agli agricoltori che ecceda i 150 000 EUR, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale. È quindi opportuno che tale possibilità trovi riscontro nelle disposizioni pertinenti.

(230) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, a determinate condizioni, un sostegno accoppiato agli agricoltori in determinati settori agricoli o per determinati tipi di agricoltura, nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati. Per evitare di mantenere i livelli di produzione laddove non è opportuno a causa di squilibri strutturali dei mercati, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che consentano di continuare a erogare il sostegno accoppiato facoltativo fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali tale sostegno è stato concesso in un precedente periodo di riferimento. Nel quadro della crisi attuale, tale deroga temporanea punta a conseguire, nel lungo termine, l'obiettivo del sostegno accoppiato facoltativo di mantenere il livello di produzione nelle zone in questione. **Inoltre, è opportuno che gli Stati membri possano rivedere su base annua le rispettive decisioni in materia di regime di sostegno accoppiato facoltativo.**

(231) Uno dei principali ostacoli alla formazione di organizzazioni di produttori, soprattutto negli Stati membri in ritardo per quanto riguarda il grado di organizzazione, sembra essere la mancanza di fiducia reciproca e di esperienze passate. In questo contesto, un servizio di orientamento in cui le organizzazioni di produttori funzionanti indicano la via ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori di ortofrutticoli, potrebbe ovviare a questo ostacolo e dovrebbe quindi essere incluso tra gli obiettivi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

(232) Oltre ai ritiri per la distribuzione gratuita, è opportuno concedere anche alle azioni di orientamento volte a incoraggiare i produttori a costituire organizzazioni che soddisfano i criteri che devono essere riconosciuti **per beneficiare del** finanziamento integrale dell'Unione nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori esistenti.

(233) Le misure di prevenzione e gestione delle crisi dovrebbero essere estese per coprire il riapprovvigionamento dei fondi di mutualizzazione, che potrebbero, quali nuovi strumenti, contribuire a combattere le crisi.

(234) [...]

(235) [...]

(236) Per semplificare la procedura attuale, che consiste nell'autorizzare prima gli Stati membri a concedere un aiuto finanziario nazionale supplementare alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il grado di organizzazione è particolarmente scarso e successivamente nel rimborsare parte di tale aiuto se sono rispettate ulteriori condizioni, dovrebbe essere istituito un nuovo regime per gli Stati membri in cui il grado di organizzazione dei produttori è **notevolmente inferiore alla media dell'UE** [...].

(237) L'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha dimostrato che l'obbligo di adottare atti di esecuzione per la gestione di processi matematici semplici collegati alle modalità di assegnazione dei contingenti è gravoso e oneroso, senza offrire alcun vantaggio specifico. In realtà la Commissione non ha alcun margine discrezionale in questo ambito, poiché la relativa formula è già fissata dalle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione². Per ridurre l'onere amministrativo e razionalizzare la procedura, è opportuno stabilire che la Commissione renda noti i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari [...] attraverso la pubblicazione sul web. Inoltre, è opportuno includere una disposizione specifica secondo la quale gli Stati membri potranno rilasciare i titoli soltanto dopo la pubblicazione dei risultati dell'assegnazione da parte della Commissione.

[...]

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 374 del 20.12.2013, pag. 671).

² Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

- (239) [...] È possibile stabilire uno o più meccanismi di finanziamento combinato a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Tali meccanismi di finanziamento combinato dovrebbero contribuire alle operazioni di finanziamento combinato, ossia azioni che associano forme di aiuto non rimborsabile, quali i bilanci degli Stati membri e le sovvenzioni a norma del presente regolamento, e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, compresa la combinazione di strumenti finanziari di debito e di capitale dell'MCE, con finanziamenti erogati dal gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS), **aiuti allo sviluppo e/o finanziari o finanziamenti da fonti private, compresi i contributi finanziari sia diretti che indiretti (anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato)** o da altre istituzioni finanziarie e investitori.
- (240) Un meccanismo di finanziamento combinato nell'ambito dell'MCE permetterebbe di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati. Inoltre, assicurerebbe la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni finanziate.
- (240 bis) Nella maggior parte dei casi le sovvenzioni nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere il mezzo principale per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione. L'applicazione di meccanismi di finanziamento combinato non dovrebbe pertanto ridurre la disponibilità di tali sovvenzioni.**
- (240 ter) I finanziamenti provenienti dall'MCE dovrebbero essere basati sui criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013 indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata, o di una loro combinazione.**
- (240 quater) L'esperienza acquisita in materia di finanziamento combinato dovrebbe essere presa in considerazione nelle valutazioni del regolamento MCE.**
- (240 quinquies) L'introduzione del meccanismo di finanziamento combinato mediante il presente regolamento non dovrebbe essere intesa in modo tale da pregiudicare la negoziazione del quadro finanziario pluriennale post 2020.**

(241) Per sostenere l'attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la Rete transeuropea dei trasporti riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri e i progetti riguardanti le altre tratte della rete centrale, è necessario accordare flessibilità nell'utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che sia speso fino al 95% delle risorse di bilancio indicate nel regolamento (UE) n. 1316/2013.

[...]

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I

OGGETTO, [...] DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e della[...] **Comunità europea dell'energia atomica** e alla presentazione e alla revisione dei conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "richiedente", una persona fisica o un'entità dotata o no di personalità giuridica che ha presentato domanda nel quadro di una procedura di attribuzione di una sovvenzione o di un concorso a premi;

2. "fascicolo di partecipazione", un'offerta, una domanda di partecipazione, una domanda di sovvenzione o una domanda nel quadro di un concorso a premi;
3. "procedura di aggiudicazione o di attribuzione", una procedura di appalto, una procedura di attribuzione di sovvenzioni, un concorso a premi o una procedura di selezione di esperti o entità che eseguono fondi dell'Unione conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c);
4. "atto di base", un atto giuridico, **diverso da una raccomandazione o da un parere**, che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio o della garanzia di bilancio ovvero dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio [...] **e che** può assumere una delle seguenti forme:
 - a) in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (il trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell'articolo 288 TFUE; oppure
 - b) in applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), una delle forme specificate all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 33, all'articolo 42, paragrafo 4, e all'articolo 43, paragrafo [...] **2**, TUE.

[...]

5. "beneficiario", una persona fisica o un'entità dotata o no di personalità giuridica con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;

[...]6. "meccanismo di finanziamento combinato", un meccanismo **o una piattaforma** creato per fungere da quadro di cooperazione tra la Commissione e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché istituzioni finanziarie commerciali e investitori, che mira al conseguimento di determinate politiche e obiettivi prioritari dell'Unione utilizzando operazioni di finanziamento combinato e altre azioni individuali;

- [...]7. "operazione di finanziamento combinato", un'azione svolta nell'ambito di un meccanismo **o di una piattaforma** di finanziamento combinato che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari **e/o garanzie di bilancio** dal [...] bilancio **generale** dell'Unione con strumenti finanziari di istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché di istituzioni finanziarie commerciali e investitori, **comprese**[...] azioni preparatorie che **possono** dare luogo a investimenti da parte di istituzioni finanziarie;
8. "impegno di bilancio", l'operazione con cui l'ordinatore responsabile riserva **gli stanziamenti** nel bilancio **necessari per coprire** pagamenti successivi **in esecuzione degli impegni giuridici**;
9. "garanzia di bilancio", un impegno giuridico dell'Unione a finanziare un programma di azioni assumendo a carico del bilancio **generale** dell'Unione un'obbligazione finanziaria **a cui si possa ricorrere** nell'eventualità che si verifichi un determinato evento nel corso dell'attuazione del programma **e che rimane valida per la durata, fino a scadenza, degli impegni assunti nel quadro del programma finanziato**;
10. "appalto immobiliare", un appalto che ha per oggetto l'acquisto, l'enfiteusi, l'usufrutto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. Esso riguarda i fabbricati esistenti e i fabbricati non ancora completati, a condizione che il candidato abbia ottenuto un permesso di costruire valido. [...] **Non riguarda** [...] fabbricati [...] progettati conformemente alle specifiche dell'amministrazione aggiudicatrice **contemplati da appalti di lavori**;
11. "candidato", un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione, un dialogo competitivo, un partenariato per l'innovazione, un concorso di progettazione o una procedura negoziata;
12. "centrale di committenza", un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
13. "verifica", la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa;

14. "contratto di concessione", un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 168 e 172, per affidare a un operatore economico l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi ("concessione"). La remunerazione consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di un contratto di concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi in questione;
15. "passività potenziale", un'obbligazione finanziaria potenziale cui si può incorrere in funzione dell'esito di un evento futuro;
16. "contratto", un appalto pubblico o un contratto di concessione;
17. "contraente", un operatore economico con cui è stato firmato un contratto di appalto;
18. "controllo", qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità e l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi [...] **di cui** alla prima frase;
19. "accordo di contributo", un accordo concluso con entità [...] o persone ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii);
20. "controparte", la [...] parte cui è concessa una garanzia di bilancio dell'Unione;

21. "crisi",
- a) una situazione di pericolo immediato o imminente che rischia di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare un paese **o il suo vicinato**;
 - b) [...] una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall'uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l'altro, il cambiamento climatico, il degrado ambientale, la privazione dell'accesso all'energia e alle risorse naturali o l'estrema povertà;

21 bis. "disimpegno", l'operazione con la quale l'ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l'imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata per mezzo di un impegno di bilancio.

22. "sistema dinamico di acquisizione", un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente **di beni generalmente disponibili sul mercato**;

23. "operatore economico", una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che offra la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;

24. "investimento azionario", il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di quella stessa impresa laddove l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;

24 bis. "uffici europei", strutture amministrative create dalla Commissione o dalla Commissione insieme a una o più istituzioni dell'Unione per svolgere funzioni orizzontali specifiche;

25. "decisione amministrativa definitiva", la decisione di un'autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto applicabile;

26. "attivo finanziario", qualsiasi attivo che sia denaro contante, uno strumento di capitale di un'altra entità **di proprietà pubblica o privata** oppure un diritto contrattuale a ricevere denaro contante o altro attivo finanziario da un'altra entità **di proprietà pubblica o privata**;
27. "strumenti finanziari", le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere combinati con altre forme di sostegno finanziario, con fondi in regime di [...] **gestione** concorrente o fondi del **Fondo europeo di sviluppo (FES)** ;
28. "passività finanziaria", [...] un'obbligazione contrattuale a erogare denaro contante o altro attivo finanziario ad un'altra entità;
29. "contratto quadro", un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- 29 bis. "copertura globale", l'importo totale delle risorse ritenute necessarie nel corso dell'intera durata di una garanzia di bilancio risultante dall'applicazione del tasso di copertura definito all'articolo 204, paragrafo 1, all'importo della garanzia di bilancio autorizzato dall'atto di base di cui all'articolo 203, paragrafo 1, lettera b);**
30. "garanzia", l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento del prestito;
31. "garanzia su richiesta", una garanzia che deve essere onorata dal garante su richiesta della controparte, nonostante eventuali carenze nell'esecutività dell'obbligazione sottostante;

32. "impegno giuridico", l'atto con il quale l'ordinatore responsabile sottoscrive o constata un'obbligazione dalla quale derivano uno o più pagamenti successivi e il riconoscimento della spesa imputata al bilancio, **che comprende accordi e contratti specifici conclusi nell'ambito di accordi relativi a partenariati finanziari quadro e di contratti quadro**[...];
33. "effetto leva", l'importo del finanziamento **rimborsabile fornito** ai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione;
- 33 bis. "rischio di liquidità", il rischio che un attivo finanziario detenuto nel fondo comune di copertura non possa essere venduto per un determinato periodo di tempo senza incorrere in una perdita significativa;**
34. "prestito", un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato;
35. "sovvenzione di valore modesto", una sovvenzione di valore pari o inferiore a 60 000 EUR;
- 35 bis. "organizzazione di uno Stato membro", un'entità di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a vii), stabilita in uno Stato membro, il quale l'ha investita di una missione di servizio pubblico;**
36. "metodo di esecuzione", i metodi di esecuzione del bilancio descritti all'articolo[...] 61 [...], ossia **la gestione** [...] diretta, **la gestione** [...] indiretta e **la gestione** [...] concorrente;
37. "azione finanziata da una pluralità di donatori", un'azione nell'ambito della quale i fondi dell'Unione sono messi in comune con almeno un altro donatore;

38. "effetto moltiplicatore", l'investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione;
39. "pari passu", parità di trattamento in relazione a un [...] diritto;
40. "partecipante", un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o un'entità o persona che partecipa a una procedura per l'esecuzione di fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c);
41. "documento di gara", qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:
- a) le misure di pubblicità stabilite nell'articolo 157;
 - b) l'invito a presentare offerte;
 - c) il capitolato d'onori, [...] **comprese** le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;
 - d) il progetto di contratto;
42. "appalti pubblici", [...] contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 168 e 172, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi, **e che comprendono**:
43. [...]
- a) gli appalti immobiliari;
 - b) gli appalti di forniture;

- c) gli appalti di lavori;
 - d) gli appalti di servizi;
44. "premio", contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso;
45. "appalto", l'acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di lavori, forniture o servizi, e l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;
46. "investimento quasi azionario", un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale proprio e debito e ha un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario [...] **e che può** essere strutturato come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o **in** azioni privilegiate;
47. "destinatario", un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un'altra persona o entità destinataria di premi o fondi a titolo di uno strumento finanziario o che esegue fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c);
48. "contratto di vendita con patto di riacquisto", la vendita di titoli a pronti con l'accordo di riacquistarli ad una specifica data futura oppure su richiesta;
49. "stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico", gli stanziamenti iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore connesso alla "Ricerca indiretta" e alla "Ricerca diretta" o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso;
50. "strumento di condivisione del rischio", uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;

51. "appalto di servizi", un appalto che ha per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari;
52. "statuto", lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹;
53. "subappaltatore", un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente per eseguire parte di un contratto o da un beneficiario per eseguire parte dei compiti cofinanziati dalla sovvenzione;
54. "sottoscrizione", le somme versate a organismi cui aderisce l'Unione, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento dell'organismo in questione;
55. "appalto di forniture", un appalto che ha per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
56. "assistenza tecnica", fatta salva la normativa settoriale, le attività di sostegno e di potenziamento delle capacità necessarie per l'attuazione di un programma o di un'azione, segnatamente le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, audit e controllo;
57. "offerente", un operatore economico che ha presentato un'offerta;
58. "Unione", l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

59. "istituzione dell'Unione", il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e il Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"); la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione;
60. "potenziale offerente", un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
61. "opera", il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
62. "appalto di lavori", un appalto che ha per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori o di un'opera relativi a una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici¹, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

Articolo 3

Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento

1. Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate e in spese e contenute in un atto di base sono conformi ai principi di bilancio enunciati nel titolo II.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni proposta o modifica di proposta presentata all'autorità legislativa comportante deroghe alle disposizioni **del presente regolamento** diverse da quelle di cui al titolo II o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, indica con chiarezza tali deroghe e precisa nei considerando e nella relazione di ciascuna proposta i motivi specifici che giustificano tali deroghe.

¹ GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65.

Articolo 4

Periodi di tempo, date e termini

Salvo altrimenti disposto, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio¹.

Articolo 5

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 95/46/CE² e del regolamento (CE) N. 45/2001³. [...]

TITOLO II

BILANCIO E PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 6

Rispetto dei principi di bilancio

Alle condizioni di cui al presente regolamento [...], la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria [...] e della trasparenza.

¹ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

CAPO 1

Principi dell'unità e della verità del bilancio

Articolo 7

Ambito di applicazione del bilancio

1. Il bilancio prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Unione. Esso comprende quanto segue:
 - a) le entrate e le spese dell'Unione, comprese le spese amministrative che derivano dall'**attuazione delle** disposizioni del TUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;
 - b) le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica.
2. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio constano di:

- a) stanziamenti iscritti in bilancio, anche mediante bilancio rettificativo;
- b) stanziamenti riportati;
- c) stanziamenti ricostituiti conformemente all'articolo 14;
- d) stanziamenti provenienti da rimborsi di prefinanziamenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b);
- e) stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica nel corso dell'esercizio o [...] **riportati da** esercizi precedenti [...].

3. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio, alle condizioni di cui l'articolo 112, paragrafo 2.
4. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.
5. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue come stabilito rispettivamente all'articolo 110, paragrafo 1, **primo comma**, lettera b), e all'articolo 110, paragrafo 2.

Articolo 8

Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

2 bis. Uno stanziamento può essere iscritto in bilancio solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

3. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio non sono dovuti all'Unione, salvo diversamente disposto negli accordi di contributo o negli accordi di finanziamento.

CAPO 2

Principio dell'annualità

Articolo 9

[...] Definizione

Gli stanziamenti [...] **iscritti in** bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 10

Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti

1. Le entrate sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere rese disponibili a titolo di anticipo conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014¹.
2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal prodotto nazionale lordo possono essere rettificare conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
3. Gli impegni sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre. A titolo eccezionale, gli impegni globali di bilancio di cui all'articolo 110, paragrafo 4, sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.
4. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4:
 - a) le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono [...] **contabilizzate in** un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, purché l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo;

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

- b) le spese [...] **eseguite** in regime di [...] **gestione** concorrente, tranne quelle del FEAGA, sono imputate a un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, conformemente agli articoli 28 e 29.

Articolo 11

Impegno di stanziamenti

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato **definitivamente** adottato.
2. A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le **seguenti** spese possono [...] essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

[...]

- a) spese correnti di natura amministrativa, a condizione che tali spese siano state approvate nell'ultimo bilancio regolarmente adottato, **e solo fino a massimo un quarto degli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso;**
- b) [...] spese di gestione corrente del FEAGA, a condizione che il principio di tale spesa si fondi su un atto di base esistente, **e solo fino a massimo tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l'esercizio in corso.**

Articolo 12

Annullamento e riporto di stanziamenti

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente ai paragrafi **da 2 [...] a 5**.
2. **I seguenti [...] stanziamenti** possono essere oggetto di [...] riporto, **mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 2 bis**, ma [...] unicamente all'esercizio successivo:
 - a) [...] stanziamenti di impegno e agli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre. Tali [...] **stanziamenti** possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'[...] **esercizio** successivo, tranne che per gli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo;
 - b) gli [...] **stanziamenti** che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre. Tali [...] **stanziamenti** possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo;
 - c) gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non sono sufficienti per coprire il fabbisogno;

L'istituzione dell'Unione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

- d) gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 [...].
- e) [...]

[...] **I riporti degli stanziamenti non impegnati di cui al primo comma, lettera d), non possono superare, entro il limite del 2% degli stanziamenti iniziali votati dal[...] Parlamento europeo e dal Consiglio, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti applicato conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'esercizio precedente. Gli stanziamenti riportati sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013;**

2 bis. L'istituzione **dell'Unione** interessata **adotta la sua decisione sui riporti di cui al paragrafo 2 entro il 15 febbraio. Essa** informa il Parlamento europeo e il Consiglio, entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto che ha adottato. Inoltre precisa, per ogni linea di bilancio, in quale modo i criteri di cui alle lettere **da a) [...] a c)** sono stati applicati a ciascun riporto.

3. Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda:

- a) [...] gli stanziamenti di impegno [...] per la riserva per gli aiuti d'urgenza [...] e [...] per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. **Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all'esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre;**

- b) gli [...] **stanziamenti** corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne; [...] **tali stanziamenti** possono essere riportati unicamente all'esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre, fatta eccezione per [...] gli stanziamenti di impegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014¹ disponibili al 31 dicembre derivanti da riversamenti di versamenti di prefinanziamenti **che** possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario, a condizione che non vi siano più altri stanziamenti di impegno disponibili;
- c) gli [...] **stanziamenti** corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne; tali [...] **stanziamenti** sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l'azione successivi. Questa disposizione non si applica alle entrate di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per le quali gli stanziamenti non impegnati entro cinque anni sono annullati;
- [...]
- d) gli stanziamenti di pagamento relativi al FEAGA provenienti da sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

¹ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

3 bis. Il trattamento delle entrate con destinazione specifica esterne di cui al paragrafo 3, lettera c), provenienti dalla partecipazione degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a taluni programmi dell'Unione, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), è conforme al protocollo 32 allegato all'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE);

3 ter. Congiuntamente alle informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio di cui al paragrafo 2 bis, l'istituzione dell'Unione interessata presenta informazioni sugli stanziamenti che sono stati oggetto di riporto di diritto. Tali informazioni comprendono gli importi in questione e la disposizione di cui al presente articolo conformemente alla quale gli stanziamenti sono stati riportati.

4. Gli stanziamenti non dissociati giuridicamente impegnati alla fine dell'esercizio sono oggetto di pagamento fino alla fine dell'esercizio successivo.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni **dell'Unione** soggetti allo statuto.

Articolo 12 bis

Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti

1. **Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), possono essere riportati soltanto se gli impegni non hanno potuto essere effettuati entro il 31 dicembre dell'esercizio per motivi non imputabili all'ordinatore e se le fasi preparatorie sono avanzate a un punto che permetta ragionevolmente di prevedere che l'impegno possa essere effettuato entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, ovvero il 31 dicembre dell'anno successivo [...] relativamente ai progetti immobiliari.**

2. **Le fasi preparatorie di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), che dovrebbero essere completate al 31 dicembre dell'esercizio ai fini del riporto all'esercizio successivo sono segnatamente le seguenti:**
 - a) **per gli impegni di bilancio globali ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera b), l'adozione di una decisione di finanziamento o la conclusione della consultazione dei servizi interessati di ciascuna istituzione dell'Unione in vista dell'adozione della decisione;**
 - b) **per gli impegni di bilancio specifici ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera a), la conclusione della fase di selezione dei potenziali contraenti, beneficiari, vincitori di premi o soggetti delegati.**
3. **Gli stanziamenti riportati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), non impegnati al 31 marzo dell'esercizio successivo o fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari, sono annullati di diritto.**

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti così annullati entro un mese dall'annullamento conformemente al primo comma.

Articolo 13

Disimpegno di stanziamenti

1. I disimpegni che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati [...] **iscritti in bilancio**, conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti erano stati assegnati, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti, salvo se diversamente disposto dai **regolamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 e fatto salvo** [...]l'articolo 14.
2. [...]

3. Gli stanziamenti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 sono disimpegnati di diritto conformemente a tale regolamento.
4. Gli stanziamenti di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 sono disimpegnati di diritto conformemente a tale regolamento.
5. [...] Il presente articolo non si applica[...] alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 14

Ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati

1. Gli stanziamenti disimpegnati di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, [...] al regolamento (UE) n. 223/2014 **del Parlamento europeo e del Consiglio¹** e al regolamento (UE) **n. 14/2014** possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti.

2. **Inoltre, g**[...]li stanziamenti disimpegnati sono ricostituiti se:
 - a) provengono da un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

¹ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

- b) provengono da un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle PMI a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. [...]

4. Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Articolo 15

Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio

1. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si applica la procedura di cui all'articolo 315, primo comma, TFUE (regime dei dodicesimi provvisori). Le operazioni di impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo **del bilancio** per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non è superato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo **del bilancio** per l'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

3. Come stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo **del bilancio per** l'esercizio precedente, di cui ai paragrafi 1 e 2, si intendono gli stanziamenti votati in bilancio, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.
4. Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione **e dalle esigenze di gestione**, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su **una** proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori al totale di [...] **cinque** dodicesimi provvisori, [...] salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi disponibili di diritto a norma dei paragrafi 1 e 2. [...] **Il Consiglio** trasmette senza indugio la **sua** decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

La decisione di cui al primo comma entra in vigore 30 giorni dopo l'adozione tranne se il Parlamento europeo:

- a) deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decide di ridurre dette spese entro tale termine, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta; oppure
- b) informa il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre dette spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

5. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di [...] **cinque** dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio **per** [...]l'esercizio precedente. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le procedure di cui al paragrafo 4. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto non può tuttavia in nessun caso essere superato.

CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 16

Definizione e portata

1. Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.
2. L'Unione e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 69 e 70 non possono accendere prestiti entro il quadro del bilancio.

Articolo 17

Saldo dell'esercizio

1. Il saldo di ogni esercizio è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.
2. Le stime di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell'articolo 40. Le stime sono determinate conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

3. Dopo la presentazione dei conti provvisori di ogni esercizio, la differenza tra questi conti e le stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo **riguardante esclusivamente tale differenza**. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 18

Utilizzo dell'euro

1. Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 76, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del [...] SEAE, l'ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre monete.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche [...] **stabilite** nei regolamenti settoriali o [...] **in** contratti di appalto, convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo o accordi di finanziamento specifici, l'ordinatore responsabile effettua la conversione applicando il tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C del giorno nel quale il servizio ordinatore redige l'ordine di pagamento o l'ordine di riscossione.

Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l'ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3.

3. Ai fini della contabilità di cui agli articoli 80, **80 bis** e 81, la conversione tra l'euro e un'altra valuta è effettuata applicando il tasso contabile mensile dell'euro, il quale è determinato dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d'informazione considerata affidabile, sulla base del tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.
4. Le operazioni di conversione delle valute sono effettuate in modo tale da evitare che abbiano effetti di rilievo sull'entità del cofinanziamento dell'Unione o incidano negativamente sul bilancio dell'Unione. Se del caso, la conversione tra l'euro e altre valute può essere effettuata applicando la media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.

CAPO 5

Principio dell'universalità

Articolo 19

Portata

Fatto salvo l'articolo 20, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l'articolo 25, tutte le entrate e le spese sono iscritte senza compensazione fra di esse.

Articolo 20

Entrate con destinazione specifica

1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono usate per finanziare spese determinate.

2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:
- a) i contributi finanziari **aggiuntivi specifici da parte** degli Stati membri [...] per i **seguenti tipi di progetti e programmi**:
 - i) taluni [...] programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico;
 - ii) **talune azioni o programmi di aiuti esterni** finanziati dall'Unione e gestiti [...] dalla Commissione;
 - b) gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato [...] CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio; allegato al TUE e al TFUE;
 - c) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio¹;
 - d) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione **dell'Unione**;
 - e) i contributi finanziari [...] ad attività dell'Unione provenienti da paesi terzi o da organismi non [...] **istituiti nel quadro del TFUE e del trattato Euratom**;
 - f) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui sono accessorie rispetto alle [...] entrate **con destinazione specifica esterne** di cui al presente paragrafo;

¹ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

- g) le entrate provenienti dalle attività di natura concorrenziale svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che consistono in quanto segue:
 - i) procedure di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti alle quali partecipa il Centro comune di ricerca;
 - ii) attività del Centro comune di ricerca per conto di terzi;
 - iii) attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni **dell'Unione** o altri servizi della Commissione, conformemente all'articolo 57, per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]
- e) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all'interno di un'istituzione, istituzioni od organismi **dell'Unione**, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni od organismi **dell'Unione** e da questi rimborsati;
- f) [...]
- g) [...]

h) [...]

i) [...] i rimborsi a **strumenti finanziari o garanzie di bilancio a norma dell'articolo 202, paragrafo 2** [...];

j) [...]

3 bis. Le entrate con destinazione specifica **di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo** sono oggetto di riporti e di storni conformemente al[...]l'articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c), e [...]all'articolo 30.

4. Un atto di base può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. **In tali casi l'atto di base indica chiaramente le spese a cui sono destinate le entrate.** Salvo diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

5. Il bilancio prevede apposite linee per la registrazione delle entrate con destinazione specifica esterne e delle entrate con destinazione specifica interne [...].

Articolo 21

Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo e dell'articolo 22, la struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica comporta quanto segue:

a) nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione **dell'Unione**, un'apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate;

- b) nello stato delle spese, i commenti contenuti nel bilancio, compresi i commenti generali, che indicano in quali linee registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), la linea è compilata con la menzione "per memoria" e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti.

- 2. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia in stanziamenti di impegno che in stanziamenti di pagamento, quando l'entrata è stata riscossa dall'istituzione **dell'Unione**, tranne nei seguenti casi:

- a) nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), **per i contributi finanziari da parte degli Stati membri** e ove l'accordo di contributo è espresso in euro, gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma dell'accordo di contributo da parte dello Stato membro;
- b) nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), punti i) e iii), gli stanziamenti di impegno sono aperti a partire dalla previsione di crediti;
- c) nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), l'iscrizione di questi importi nello stato delle entrate dà luogo all'apertura, su una linea dello stato delle spese, di stanziamenti di impegno e di pagamento.

Gli stanziamenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo sono eseguiti conformemente all'articolo 19.

- 3. Le previsioni di crediti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e [...] g), sono trasmesse al contabile affinché vengano registrate.

Articolo 21 bis

Contributi degli Stati membri a programmi di ricerca

- 1. I contributi degli Stati membri al finanziamento di taluni programmi complementari di ricerca, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, sono versati:**
 - a) a concorrenza dei sette dodicesimi dell'importo iscritto in bilancio, entro il 31 gennaio dell'esercizio in corso;**
 - b) a concorrenza dei restanti cinque dodicesimi, entro il 15 luglio dell'esercizio in corso.**
- 2. Quando il bilancio non è approvato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, i contributi previsti al paragrafo 1 sono versati sulla base dell'importo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente.**
- 3. Qualsiasi contributo o qualsiasi pagamento supplementare dovuto dagli Stati membri a titolo del bilancio deve essere iscritto nei conti della Commissione nei trenta giorni di calendario che seguono la richiesta di fondi.**
- 4. I pagamenti effettuati sono iscritti nel conto previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio e sono soggetti alle condizioni enunciate dal medesimo.**

Articolo 22

Entrate con destinazione specifica derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell'Unione

1. La struttura per la registrazione in bilancio delle entrate **derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA** [...] comporta quanto segue:
 - a) nello stato delle entrate, una linea con la menzione "per memoria" in cui è registrato l'importo globale, per l'esercizio considerato, **di ciascun** contributo degli Stati EFTA;
 - b) nello stato delle spese, un allegato, che è parte integrante del bilancio, elenca tutte le linee relative alle attività dell'Unione alle quali partecipano gli Stati EFTA, **comprese informazioni sull'importo previsto della partecipazione di ciascuno degli Stati EFTA.**
2. A norma dell'articolo 82 dell'accordo SEE, gli importi relativi alla partecipazione annuale degli Stati EFTA - quali confermati alla Commissione dal comitato misto dello Spazio economico europeo a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo 32 annesso all'accordo SEE - danno luogo all'apertura integrale, dall'inizio dell'esercizio, sia degli stanziamenti di impegno che dei corrispondenti stanziamenti di pagamento.
3. **A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), i contributi finanziari degli Stati EFTA costituiscono entrate con destinazione specifica esterne. Il contabile adotta le misure idonee a tenere sotto controllo, separatamente, l'impiego delle entrate provenienti da queste partecipazioni e degli stanziamenti corrispondenti.**

Articolo 23
Atti di liberalità

1. Le istituzioni dell'Unione possono accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.
2. L'accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10% del valore della liberalità effettuata, è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Riguardo a tale autorizzazione, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro due mesi dal ricevimento della domanda delle **istituzioni dell'Unione interessate** [...]. Se entro questo termine non viene formulata alcuna obiezione, le istituzioni dell'Unione **interessate** deliberano in via definitiva sull'accettazione della donazione. Le istituzioni dell'Unione **interessate** illustrano **nella loro richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio** gli oneri finanziari correlati all'accettazione di liberalità a favore dell'Unione.

Articolo 24
Sponsorizzazione da parte di imprese

1. Per sponsorizzazione da parte di imprese si intende un accordo mediante il quale una persona giuridica fornisce un sostegno in natura a una manifestazione o un'attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.
2. [...] Le istituzioni e gli organismi dell'Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni in natura da parte di imprese, a condizione che:
 - a) siano debitamente rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza [...] **a tutti i livelli della procedura di accettazione della sponsorizzazione da parte di imprese;**
 - b) contribuiscano all'immagine positiva dell'Unione e siano direttamente collegate all'obiettivo primario della manifestazione o dell'azione;

c) non generino conflitti d'interessi e non riguardino eventi di natura esclusivamente sociale;

c bis) il valore del sostegno non superi il 50% del valore complessivo della manifestazione o dell'attività;

c ter) il servizio fornito in cambio del sostegno si limiti alla visibilità pubblica del marchio o del nome dello sponsor;

c quater) al momento della procedura di attribuzione, gli sponsor non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, e all'articolo 137, né siano registrati come esclusi nella banca dati di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 138.

3. Se il valore del sostegno è superiore a 5 000 EUR lo sponsor è inserito in un registro pubblico, che illustra il tipo di attività connessa alla sponsorizzazione.

Articolo 25

Norme in materia di detrazioni e adattamento del tasso di cambio

1. Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo oggetto delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:
 - a) sanzioni irrogate alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari;
 - b) sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;
 - c) interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;
 - d) ripetizioni di somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui alla lettera d) possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o del pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato.

Le norme contabili dell'Unione si applicano alle detrazioni di cui alle lettere c) e d).

2. I prezzi di prodotti o servizi forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo **(n. 7)** sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.
3. I prezzi di prodotti o servizi forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, possono essere imputati in bilancio con il loro importo:
 - a) al netto delle tasse, oppure
 - b) al lordo delle tasse. [...]
4. Differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione del bilancio possono essere adattate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 26

Disposizioni generali

1. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.
2. La Commissione e le altre istituzioni **dell'Unione** possono procedere a storni di stanziamenti all'interno del bilancio alle condizioni specifiche stabilite agli articoli da 27 a 30.

Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione "per memoria".

[...] **I limiti** di cui agli articoli 27, [...] 28 e 29 sono calcolati al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.

L'importo da considerare **ai fini del calcolo dei limiti di cui agli articoli 27, 28 e 29**, è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l'importo degli storni effettuati autonomamente dalla Commissione o dall'**altra** istituzione **dell'Unione** interessata senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

[...] Le proposte di storno e tutte le informazioni destinate al Parlamento europeo e al Consiglio relative agli storni effettuati a norma degli articoli 27, 28 e 29 sono accompagnate da documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino le informazioni più recenti disponibili sull'esecuzione degli stanziamenti e il fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee da rafforzare che per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.

Articolo 27

*Storni a opera di istituzioni **dell'Unione** diverse dalla Commissione*

1. Ogni istituzione **dell'Unione** diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:
 - a) da titolo a titolo fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;
 - b) da capitolo a capitolo senza limiti.

2. **Fatto salvo il paragrafo 4**, [...]tre settimane prima di procedere a uno storno di cui al paragrafo 1, l'istituzione **dell'Unione** informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 29.
3. Ogni istituzione **dell'Unione** diversa dalla Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si intende effettuare lo storno **di cui al paragrafo 1, lettera a)**. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 29.
4. Ogni istituzione **dell'Unione** diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo e all'interno di ciascun capitolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Inoltre può effettuare storni da **un capitolo a un altro** capitolo all'interno dello stesso titolo, fino ad un massimo del [...] **5%** degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si intende effettuare lo storno, senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 28

Storni a opera della Commissione

1. La Commissione può procedere autonomamente ai seguenti storni all'interno della propria sezione di bilancio:
 - a) storni di stanziamenti all'interno di ciascun capitolo;
 - b) con riguardo alle spese di personale e di amministrazione comuni a diversi titoli, storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino a un massimo del 30% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea verso la quale viene effettuato lo storno;

- c) con riguardo alle spese operative, storni di stanziamenti tra capitoli all'interno dello stesso titolo o tra titoli diversi oggetto dello stesso atto di base, compresi i capitoli relativi al sostegno amministrativo, fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno;
- d) con riguardo gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico eseguiti dal Centro comune di ricerca, [...] all'interno del titolo del bilancio relativo al settore "Ricerca diretta", a storni fra capitoli entro il limite del 15% degli stanziamenti iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno;
- e) [...]
- f) con riguardo alle spese operative dei fondi [...] **eseguiti** in regime di [...] **gestione** concorrente, tranne che per il FEAGA, storni di stanziamenti da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento **istitutivo del fondo** interessato o di spese di assistenza tecnica;
- g) storni di stanziamenti dalla voce di bilancio di una garanzia di bilancio alla voce di bilancio di un'altra garanzia di bilancio, **nei casi eccezionali in cui** [...] le risorse accantonate nel fondo comune di copertura di quest'ultima siano insufficienti per l'attivazione della garanzia, **fatto salvo il successivo ripristino dell'importo trasferito conformemente alla procedura di cui all'articolo 205, paragrafo 4.**

[...]

Le spese di cui alla lettera b) coprono, per ciascun settore, le voci di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Quando procede a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del **primo comma** [...] dopo il 31 dicembre, la Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui alla lettera b), la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 29.

In deroga al [...] **sesto** comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell'esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno e altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5% degli stanziamenti per **quell'esercizio**. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

2. La Commissione può decidere di procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio:
 - a) storni di stanziamenti dal titolo "stanziamenti accantonati", di cui all'articolo 47 del presente regolamento, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva è l'adozione di un atto di base a norma dell'articolo 294 TFUE;
 - b) in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1° dicembre dell'esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.

[...]

Articolo 29

*Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni **dell'Unione***

1. Ogni istituzione **dell'Unione** presenta le sue proposte di storni contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi [...] **eseguiti** in regime di [...] **gestione** concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. **Nei casi di cui al presente comma i**[...] il periodo di sei settimane di cui al paragrafo [...] **4** è ridotto a tre settimane.

Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano o approvano solo parzialmente gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), è imputata agli stanziamenti di pagamento dell'esercizio successivo.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi da 4 a 8.
4. Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest'ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni. **In casi urgenti il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro tre settimane.**

5. Quando **intende** procedere a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del presente articolo, la Commissione presenta le proposte di storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. **Nei casi di cui al presente paragrafo, i[...]** il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.
6. [...] **Una** proposta di storno è **considerata** approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:
- a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;
 - b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;
 - c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.
7. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, nei casi seguenti:
- a) lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato o non supera i 5 000 000 EUR;
 - b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.
8. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l'importo dello storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l'importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l'istituzione **dell'Unione** interessata non ritiri la sua proposta di storno.

Articolo 30

Storni oggetto di disposizioni particolari

1. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.
2. [...]
3. [...]
4. Gli storni destinati a permettere l'impiego della riserva per gli aiuti d'urgenza [...] sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull'impiego di tale riserva, essi si astengono dal deliberare sulla proposta di storno della Commissione.

Le proposte di storno dalla riserva per gli aiuti d'urgenza [...] sono accompagnate da documenti giustificativi adeguati e dettagliati che presentino:

- a) le informazioni più recenti disponibili sull'esecuzione degli stanziamenti e le previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio per la linea alla quale lo storno è destinato;
- b) l'esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

5. **Le proposte di storno** dalla riserva del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione si considerano approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio una volta adottata la decisione relativa alla mobilitazione del fondo.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria e performance

Articolo 31

Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

1. Gli stanziamenti [...] **sono utilizzati in conformità del** principio della sana gestione finanziaria e sono quindi eseguiti conformemente ai seguenti principi:
 - a) il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'istituzione **dell'Unione** nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;
 - b) il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, **le attività intraprese** e il conseguimento degli obiettivi;
 - c) il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi fissati sono raggiunti **mediante le attività intraprese**.

2. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:
 - a) gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;
 - b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;

- c) **i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto** sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, lettera h), e all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Articolo 32

Valutazioni

1. I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e di una valutazione retrospettiva ("valutazione"), che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa.
2. Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti, **se disponibili**, sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto [...] **dell'intervento dell'Unione**, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni, nonché le modalità di vigilanza e valutazione.
3. Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto europeo. Esse vengono effettuate periodicamente e in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Articolo 33

Scheda finanziaria obbligatoria

1. Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("l'alto rappresentante") o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria **che illustra gli stanziamenti di pagamento e di impegno, di una valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili nonché** della valutazione ex ante di cui all'articolo 32.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza rilevante sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione **dell'Unione** che propone la modifica.

La scheda finanziaria contiene gli elementi finanziari ed economici **necessari** all'autorità legislativa per valutare la necessità di un intervento dell'Unione. Essa fornisce informazioni utili sulla coerenza ed eventuale sinergia con altre attività dell'Unione.

Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti **di impegno e di pagamento** e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio **e, se possibile, a lungo** termine.

2. Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento dei lavori sulla proposta o sull'iniziativa presentata all'autorità legislativa.
3. Al fine di ridurre i rischi di frode, irregolarità e mancato conseguimento degli obiettivi, la scheda finanziaria [...] riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del previsto livello di rischio di errore, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste nei confronti delle frodi.

Tale [...] **valutazione** tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme ad esso applicabili.

4. All'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima i costi e i benefici dei sistemi di controllo nonché il livello di rischio di errore di cui al paragrafo 3.

Articolo 34

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

1. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni metodo di esecuzione del bilancio, e in conformità della normativa settoriale pertinente.

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
 - b) affidabilità delle relazioni;
 - c) salvaguardia degli attivi e informazione;
 - d) prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
 - e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, [...] **i seguenti elementi**:
 - a) separazione dei compiti;
 - b) un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, **che comprenda** [...] i controlli presso i destinatari;
 - c) prevenzione dei conflitti d'interessi;

- d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;
- e) procedure per la vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza [...];

e bis) procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate in materia di controlli interni;

- f) valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.

4. Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:

- a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;
- b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti;
- c) ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sull'audit, a condizione che il lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme convenute;
- d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
- e) **atti di base** [...] chiari e inequivocabili a fondamento degli [...] **elementi che disciplinano i controlli interni**;
- f) eliminazione di controlli multipli;
- g) miglioramento del rapporto costi-benefici dei controlli.

5. Se, durante l'esecuzione, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici delle possibili misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 35

Pubblicazione dei conti e dei bilanci

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva dei bilanci.

In attesa della pubblicazione ufficiale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i dati particolareggiati definitivi del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue sul sito Internet delle istituzioni **dell'Unione**, per iniziativa della Commissione, non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, **come pure sul sito Internet delle istituzioni dell'Unione**.

Articolo 36

Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

1. [...] **Le informazioni sui destinatari [...] di fondi finanziati dal bilancio dell'Unione sono messe a disposizione nella forma appropriata e in modo tempestivo:**
 - a) **dalla Commissione, laddove quest'ultima esegua direttamente i fondi [...]** conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a);
 - b) [...] **da altre istituzioni dell'Unione quando eseguono il bilancio dell'Unione a norma dell'articolo 57, paragrafo 1;**
 - c) **dalle persone o entità che eseguono fondi dell'Unione in regime di gestione indiretta a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c);**
 - d) **dagli organismi designati a norma dell'articolo 62, paragrafo 3.**

[...]
2. **Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, sono pubblicate le seguenti [...]** informazioni:
 - a) nominativo del destinatario;

- b) ubicazione del destinatario, **segnatamente:**
 - i) **l'indirizzo del destinatario se questi è una persona giuridica;**
 - ii) **la regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.**
- c) importo giuridicamente impegnato;
- d) natura e finalità della misura.

[...]

i) [...]

ii) [...]

[...] **Le informazioni di cui al primo comma** sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in esito a concorsi o procedure di concessione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti e agli esperti selezionati a norma dell'articolo 230, paragrafo 2.

Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali.

3. Le informazioni **di cui al paragrafo 2** non sono pubblicate in relazione a:

- a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all'articolo 185, paragrafo 4, lettera b);

- b) contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell'articolo 230, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell'importo di cui al punto 14.4 dell'allegato [...] **1.**

- c) **sovvenzioni di valore inferiore o uguale a 15 000 EUR.**

[...]

Le informazioni relative ai destinatari finali di fondi erogati mediante strumenti finanziari che ricevono un sostegno del bilancio dell'Unione per un importo inferiore a 500 000 EUR sono limitate a dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la situazione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore dell'Unione nell'ambito del quale è stato fornito il sostegno.

- 4. [...] **Fatto salvo il paragrafo 2, non avviene alcuna pubblicazione** se tale divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

[...]. Qualora si tratti di persone fisiche, la [...] divulgazione **delle informazioni di cui al paragrafo 2** si basa su criteri pertinenti quali la [...] **frequenza** ovvero il tipo [...] della misura **e gli importi in questione.** [...]

5. Le persone o le entità [...] **di cui al** paragrafo 1, lettera c) **pubblicano le informazioni sui destinatari conformemente alle loro norme e procedure, nella misura in cui tali norme sono ritenute equivalenti in seguito alla verifica effettuata a norma dell'articolo 149, paragrafo 4, lettera e), e a condizione che la pubblicazione di dati personali sia soggetta a salvaguardie equivalenti a quelle stabilite nel presente articolo.**

[...]

Gli organismi di cui al paragrafo 1, lettera d), pubblicano le informazioni conformemente alla normativa settoriale. Tale normativa settoriale può, conformemente alla base giuridica pertinente, derogare alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali, se ciò è giustificato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4, secondo comma, e tenendo conto delle specificità del settore interessato.

6. **Le informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono pubblicate sul sito Internet delle istituzioni dell'Unione non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati.**

Se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono pubblicate direttamente su un apposito sito Internet delle istituzioni dell'Unione, tale sito contiene almeno il riferimento all'indirizzo del sito Internet dove queste sono reperibili.

La Commissione mette a disposizione, [...] in modo tempestivo e **nella forma appropriata**, le informazioni [...] **fornite dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), riguardo** al sito Internet dove sono reperibili le informazioni **di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).**

- 7. Qualora siano pubblicati dati personali, le informazioni sono soppresse due anni dopo la fine dell'esercizio in cui l'importo è stato giuridicamente impegnato. Ciò vale anche per i dati personali relativi a persone giuridiche per le quali il titolo ufficiale individua una o più persone fisiche.**

- 8. Fatto salvo il primo comma del paragrafo 5, le istituzioni dell'Unione e le persone, le entità e gli organismi di cui al paragrafo 1 informano i destinatari che i loro dati saranno pubblicati a fini di trasparenza in relazione all'utilizzo dei fondi dell'Unione e di controllo sulle procedure di selezione pubblica. In conformità delle prescrizioni del regolamento n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali i destinatari sono altresì informati in merito ai diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.**

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

Formazione del bilancio

Articolo 37

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Ogni istituzione **dell'Unione** diversa dalla Commissione redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione, e in parallelo, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1° luglio di ogni anno.
2. L'alto rappresentante consulta i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato e la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.
3. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette anche, subito dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Nella preparazione del proprio stato di previsione la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 38.

Articolo 38

Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 69

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun organismo di cui all'articolo 69 trasmette, conformemente allo strumento che l'ha istituito, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione **contenente la sua programmazione annuale e pluriennale con la corrispondente pianificazione relativa alle risorse umane e finanziarie.**

Articolo 39
Progetto di bilancio

1. Entro il 1° settembre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio. Essa trasmette tale proposta, a titolo informativo, [...] ai parlamenti nazionali.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 37. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni **dell'Unione**.

Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 45 a 50.

Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione **dell'Unione** interessata.

La Commissione redige l'introduzione generale al progetto di bilancio. L'introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all'altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.

2. Per fornire previsioni più precise e affidabili riguardo alle implicazioni di bilancio degli atti legislativi in vigore e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione acclude al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa per gli esercizi successivi, articolata per categoria di spesa, settore e linea di bilancio. La programmazione finanziaria complessiva copre [...] le categorie di spesa **contemplate dal punto 30 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ("IIA")¹**. [...] **Per le categorie di spesa non contemplate dal punto 30 dell'IIA** sono forniti [...] dati sintetici.

La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.

3. La Commissione acclude al progetto di bilancio:
- a) **se del caso, un documento che illustra** i motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni **dell'Unione**;
 - b) qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile in relazione alla tabella dell'organico delle istituzioni **dell'Unione, che contenga** l'ultima tabella dell'organico approvata e presenti:
 - i) tutto il personale impiegato dall'Unione, ripartito per tipo di contratto;
 - ii) una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all'equilibrio di genere;

¹ **Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).**

- iii) il numero di posti effettivamente coperti all'[...]ultimo giorno dell'anno precedente l'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, e il numero di equivalenti a tempo pieno effettivamente coperti su media annuale per lo stesso anno precedente, con indicazione della ripartizione per grado e per unità amministrativa;
 - iv) una ripartizione dei posti per settore;
 - v) per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado;
- c) per gli organismi di cui agli articoli 69 e 70, un documento di lavoro che presenta le entrate e le spese, nonché tutte le informazioni relative al personale di cui alla lettera b), punti da i) a v).

[...]

- d) un documento di lavoro sull'esecuzione degli stanziamenti prevista per l'esercizio e sugli impegni da liquidare;
- e) per quanto riguarda gli stanziamenti per l'amministrazione, un documento di lavoro che presenta le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell'ambito della sua sezione del bilancio;
- f) un documento di lavoro sui progetti pilota e le azioni preparatorie, in cui si valutano altresì i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

- g) per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente:
- i) un riepilogo di tutti i contributi ripartiti per ciascun programma o fondo dell'Unione e per ciascuna organizzazione internazionale;
 - ii) una spiegazione dei motivi per cui è risultato più efficiente per l'Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;
- h) dichiarazioni programmatiche o qualsiasi altro documento pertinente contenente:
- i) un'indicazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione cui il programma contribuisce;
 - ii) una chiara motivazione dell'intervento a livello dell'Unione, in conformità, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;
 - iii) informazioni aggiornate sul conseguimento degli obiettivi del programma **come specificato all'articolo 31**;
 - iv) una giustificazione esauriente, compresa un'analisi costi/benefici, per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;
 - v) informazioni sui tassi di esecuzione del programma per l'esercizio in corso e per quello precedente;
- i) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti, **che riepiloghi per programma e per rubrica i pagamenti** da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio **proposti nel progetto di bilancio e** assunti nel corso di esercizi precedenti.

Quando i partenariati pubblico-privato ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 4.

4. Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuno strumento finanziario, quanto segue:
- a) un riferimento allo strumento finanziario e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale dello strumento, della sua incidenza sul bilancio, **della sua durata** e del valore aggiunto del contributo dell'Unione;
 - b) le istituzioni finanziarie coinvolte nell'esecuzione, comprese le questioni relative all'applicazione dell'articolo 150, paragrafo 2;
 - c) il [...] contributo **dello strumento finanziario** al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica;
 - d) le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva obiettivo o, se non disponibile, sull'indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;
 - e) le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione e gli impegni di bilancio aggregati e i pagamenti a titolo del bilancio;
 - f) il periodo medio che intercorre tra l'impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di capitale o di debito, quando [...] **tale periodo** è superiore ai tre anni [...];
 - g) i ricavi e i rimborsi di cui all'articolo 202, paragrafo 2, **presentati separatamente**, compresa una valutazione del loro utilizzo;
 - h) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

- i) l'importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari;
- j) le riduzioni durevoli di valore delle attività e le garanzie attivate, sia per quanto riguarda l'esercizio precedente che i rispettivi dati cumulativi;
- k) la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l'effetto leva obiettivo e quello conseguito;
- l) le risorse accantonate nel fondo comune di copertura e, se del caso, il saldo del conto fiduciario.

Tale documento di lavoro contiene anche un prospetto delle spese amministrative derivanti da costi di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.

La Commissione illustra i motivi del periodo di cui al primo comma, lettera f), e se del caso presenta un piano d'azione per la riduzione di tale periodo nel quadro della procedura di discarico annuale.

Tale documento di lavoro riassume in una tabella chiara e concisa le informazioni per strumento finanziario.

5. Se l'**Unione** ha fornito una garanzia di bilancio, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuna garanzia di bilancio e per il fondo comune di copertura, quanto segue:
- a) un riferimento alla garanzia di bilancio e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale della garanzia, della sua incidenza sulle passività finanziarie del bilancio, **della sua durata** e del valore aggiunto del sostegno dell'Unione;

- b) le controparti della garanzia, comprese le questioni relative all'applicazione dell'articolo 150, paragrafo 2;
- c) il [...] contributo **della garanzia di bilancio** al conseguimento degli obiettivi della garanzia di bilancio misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica e la mobilitazione di risorse del settore privato;
- d) informazioni sulle operazioni coperte dalla garanzia aggregate per settore, paese e strumento, compresi, se del caso, i portafogli e il sostegno combinato con altre azioni dell'Unione;
- e) l'importo finanziario corrisposto ai beneficiari nonché una valutazione dell'effetto leva conseguito dai progetti sostenuti a titolo della garanzia;
- f) informazioni aggregate sulla stessa base [...] di cui alla lettera d) riguardanti l'attivazione della garanzia, le perdite, gli utili, gli importi recuperati e gli eventuali altri pagamenti ricevuti;
- g) informazioni sulla gestione finanziaria, la performance e il rischio del fondo comune di copertura alla fine del precedente anno civile;
- h) il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura e, se del caso, **le** [...] successive **operazioni in conformità** dell'articolo 206, paragrafo 3;
- i) i flussi finanziari nel fondo comune di copertura nel corso dell'anno civile precedente, nonché le transazioni significative e ogni informazione pertinente sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari;
- j) a norma dell'articolo 203, paragrafo 3, una valutazione della sostenibilità delle passività potenziali a carico del bilancio **generale** dell'Unione derivanti dalle operazioni finanziarie.

6. Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione **per azioni esterne**, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro sulle attività sostenute da[...] **tali** fondi fiduciari **e sul finanziamento**, [...]l'attuazione e [...]la performance **dei fondi fiduciari**.

6 bis. La Commissione acclude al progetto di bilancio un elenco delle sue decisioni che irrogano ammende nel settore del diritto della concorrenza e dell'importo di ciascuna ammenda irrogata, congiuntamente all'informazione se le ammende sono divenute definitive o se esse sono o potrebbero diventare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché, ove possibile, informazioni relative a quando si prevede che ciascuna ammenda divenga definitiva.

6 ter. La Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che indica, per ogni linea che riceve entrate con destinazione specifica interne o esterne:

- i) l'importo stimato delle entrate che si prevede di ricevere;**
- ii) l'importo stimato di tali entrate riportate dagli esercizi precedenti.**

7. La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo [...] utile **al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare** le [...] richieste di bilancio.

8. A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE¹ del Consiglio [...], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:

- a) tutte le spese amministrative e operative connesse all'azione esterna dell'Unione, comprese le missioni di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica di sicurezza e di difesa comune, e finanziate a titolo del bilancio;

¹ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

- b) la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell'Unione e spesa per l'amministrazione centrale del SEAE; unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazioni e missioni dell'Unione.

9. Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo [...] **8**:

- a) evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE;
- b) indica ogni aumento o riduzione, **rispetto all'esercizio precedente**, del numero di posti per grado e categoria presso l'amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell'Unione [...];
- c) **indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da funzionari dell'Unione;**
- d) **fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti.**

Articolo 40

Lettera rettificativa del progetto di bilancio

Sulla base di qualsiasi nuovo elemento non ancora noto al momento della stesura del progetto di bilancio, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di una delle altre istituzioni **dell'Unione** per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative del progetto di bilancio prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all'articolo 314 TFUE. Le lettere possono comprendere una lettera rettificativa che aggiorna, in particolare, gli stati di previsione della spesa agricola.

Articolo 41

Obblighi degli Stati membri [...] risultanti dall'adozione del bilancio

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE e all'articolo 106 bis del trattato Euratom.
2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di versare all'Unione gli importi dovuti, come specificato nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 42

Progetti di bilancio rettificativo

1. La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:
 - a) per iscrivere nel bilancio il saldo dell'esercizio precedente, secondo la procedura di cui all'articolo 17;
 - b) per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate;

- c) per aggiornare le previsioni riviste delle risorse proprie e di altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità di e il fabbisogno di stanziamenti di pagamento.

[...]

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e imprevedute, **in particolare in vista della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea**, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle spese.

- 2. Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo 1 dalle istituzioni **dell'Unione** diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest'ultima.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni **dell'Unione** esaminano la possibilità di una riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

L'articolo 41 si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

- 3. Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate **o di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per cui un progetto di bilancio rettificativo può essere presentato in un momento qualsiasi dell'anno**, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo al più tardi entro il [...] **1° settembre** di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di progetti di bilancio rettificativo delle altre istituzioni **dell'Unione**.
- 4. I progetti di bilancio rettificativo sono accompagnati da motivazioni e dalle informazioni sull'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.

Articolo 43

Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio

La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all'adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa [...] tuttavia **non** determina una riduzione o un'estensione dei periodi previsti per l'esame di tali testi a norma dell'articolo 314 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom.

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 44

Struttura del bilancio

Il bilancio comporta la seguente struttura:

- a) uno stato generale delle entrate e delle spese;
- b) sezioni distinte per ciascuna istituzione **dell'Unione**, ad eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio che rientrano nella stessa sezione del bilancio, divise in stati delle entrate e delle spese.

Articolo 45

Nomenclatura di bilancio

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni **dell'Unione** sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.
2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per [...] **finalità di spesa**.

Ciascun titolo corrisponde a un settore politico e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un programma o a un'attività.

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi. All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

La nomenclatura di bilancio rispetta i principi della specializzazione, [...] della sana gestione finanziaria e **della trasparenza**. Essa apporta la chiarezza e la trasparenza necessarie per la procedura di bilancio, agevolando l'individuazione degli obiettivi principali rispecchiati nelle pertinenti basi giuridiche, rendendo possibili le scelte delle priorità politiche e consentendo un'esecuzione efficiente ed efficace.

2 bis. Alle linee di bilancio prive di stanziamenti autorizzati è aggiunta la menzione "per memoria" mediante una specifica richiesta della Commissione di inserimento di tale menzione. Le regole relative all'approvazione della richiesta della Commissione sono quelle stabilite all'articolo 29.

3. Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:
 - a) spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico, **che comprendono** un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell'organico corrispondenti a tali spese;
 - b) spese relative al personale esterno e altre spese di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica "amministrazione" del quadro finanziario pluriennale;
 - c) spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'elettricità;
 - d) spese relative al personale esterno e all'assistenza tecnica direttamente legati all'attuazione dei programmi.

Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

Articolo 46

Entrate negative

1. Il bilancio non contiene entrate negative, tranne se derivano dalla remunerazione negativa dei depositi **in totale**.
2. Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione **2014/335/UE, Euratom** del Consiglio [...] sono importi netti e sono presentate come tali nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 47

Stanziamenti accantonati

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo "stanziamenti accantonati". Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:
 - a) al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l'azione interessata; oppure
 - b) vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previ[...] storni effettuati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento in tutti gli altri casi.

2. In caso di gravi difficoltà di esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo "stanziamenti accantonati". Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito a tali storni conformemente all'articolo 29.

Articolo 48
Riserva negativa

La sezione del bilancio relativa alla Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a [...]200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.

Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 28 e 29.

Articolo 49
Riserva per aiuti d'urgenza [...]

1. La sezione del bilancio relativa alla Commissione comporta una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi [...].
2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 28 e 30.

Articolo 50
Presentazione del bilancio

1. Il bilancio presenta:
 - a) nello stato generale delle entrate e delle spese:
 - i) le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato ("anno n");
 - ii) le previsioni di entrate per l'esercizio precedente e le entrate dell'anno n – 2;
 - iii) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'anno n;
 - iv) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;
 - v) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'anno n–2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'anno n;
 - vi) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 45, paragrafo 1, **compresi** [...] i riferimenti all'atto di base, quando esiste, nonché spiegazioni adeguate sulla natura e la destinazione degli stanziamenti;
 - b) in ogni sezione, le entrate e le spese [...] **seguendo la** stessa struttura di cui alla lettera a);

- c) con riguardo al personale:
- i) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
 - ii) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
 - iii) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 69 che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente. Il personale dell'agenzia d'approvvigionamento Euratom figura in modo distinto nella tabella dell'organico della Commissione;
- d) con riguardo all'assistenza finanziaria e alle garanzie di bilancio:
- i) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti. Tali linee recano la menzione "per memoria" e sono accompagnate dai commenti del caso;
 - ii) nella sezione della Commissione:
 - le linee di bilancio che presentano le garanzie dell'Unione per le operazioni interessate. Tali linee recano la menzione "per memoria", a condizione che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

- commenti che indicano il riferimento all'atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;
- iii) in un documento allegato alla sezione della Commissione, anche indicativamente per quanto riguarda i rischi corrispondenti:
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'anno n;
- e) con riguardo al finanziamento attuato dalle entità **in regime di gestione indiretta** ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c):
 - i) un riferimento all'atto di base del programma pertinente;
 - ii) le linee di bilancio corrispondenti;
 - iii) una descrizione generale dell'azione, compresa la sua durata e la sua incidenza sul bilancio;
- f) l'importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato "PESC", con articoli specifici [...], **che copre** la spesa per la PESC e **contiene** linee specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 51

Norme in materia di tabelle dell'organico

1. Le tabelle dell'organico di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo **dell'Unione** un limite tassativo. Nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo **dell'Unione** può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10% dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15 e AD 14, alle seguenti condizioni:

- a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno;
- b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico;
- c) l'istituzione o l'organismo **dell'Unione** ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni **dell'Unione** e altri organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, l'istituzione **dell'Unione** informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanzano motivi debitamente giustificati, l'istituzione **dell'Unione** si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all'articolo 42.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli effetti dell'attività a orario ridotto autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina conformemente allo statuto possono essere compensati da altre nomine.

CAPO 3

Disciplina di bilancio

Articolo 52

Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale e alla decisione 2014/335/UE, Euratom

Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale e della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Articolo 53

Conformità degli atti dell'Unione rispetto al bilancio

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la conseguente rettifica del bilancio.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 54

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria e dell'opinione dei cittadini

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria.

3. **Se del caso, i[...] cittadini possono essere consultati in merito a[...] qualsiasi progetto o azione finanziato dal[...] bilancio [...], in particolare per quanto riguarda l'impatto di tali progetti o azioni su di loro.**

Articolo 55

Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit

In ogni avviso pubblicato nell'ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi svolta in regime di esecuzione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001¹, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti europea o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione e tra le agenzie esecutive e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 70.

Articolo 56

Atto di base e deroghe

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell'Unione è preliminarmente adottato un atto di base.
2. In deroga al paragrafo 1 **e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, i seguenti stanziamenti** possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell'Unione:
 - a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione [...];

¹ [...]

[...]

- b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future [...];

[...]

- c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell'ambito del titolo V del TUE [...];

[...]

[...]

- d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati [...];
- e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione **dell'Unione**, a titolo della sua autonomia amministrativa.

3. Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), i pertinenti stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi. L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera i 40 000 000 EUR per esercizio.

4. Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera b) le azioni preparatorie obbediscono a un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi consecutivi. La procedura per l'adozione dell'atto di base pertinente è conclusa entro la fine del terzo esercizio. Nel corso di detta procedura, l'impegno degli stanziamenti rispetta le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria con riguardo alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai destinatari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non corrispondono, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR.

5. Con riguardo agli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), tali misure preparatorie sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'operazione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante.

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare una misura preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi.

Il finanziamento di misure approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni dell'Unione di gestione delle crisi nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea comprende i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni dell'Unione, inclusi l'assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno e la diaria.

5 bis. Con riguardo al paragrafo 2, lettera d), i pertinenti articoli del TFUE, che attribuiscono direttamente competenze specifiche alla Commissione, sono i seguenti:

- a) articolo 154 (dialogo sociale);**
- b) articolo 156 (studi, pareri, consultazioni nel settore sociale);**
- c) articoli 159 e 160 (relazioni speciali nel settore sociale);**
- d) articolo 168, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di protezione della salute);**
- e) articolo 171, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di reti transeuropee);**
- f) articolo 173, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia industriale);**
- g) articolo 175, secondo comma (relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale);**
- h) articolo 181, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di ricerca e sviluppo tecnologico);**
- i) articolo 190 (relazione in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico);**
- j) articolo 210, paragrafo 2 (iniziative per promuovere il coordinamento delle politiche in materia di cooperazione allo sviluppo);**
- k) articolo 214, paragrafo 6 (iniziative per promuovere il coordinamento in materia di dispositivi di aiuto umanitario).**

5 ter. Con riguardo al paragrafo 2, lettera d), i pertinenti articoli del trattato Euratom, che attribuiscono direttamente competenze specifiche alla Commissione, sono i seguenti:

- a) articolo 70 (interventi finanziari, nei limiti previsti dal bilancio, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri);**
- b) articoli da 77 a 85.**

Articolo 57

*Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni **dell'Unione** diverse dalla Commissione*

1. La Commissione riconosce alle altre istituzioni **dell'Unione** i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.
2. [...] **Le istituzioni dell'Unione possono** concludere accordi [...] **tra loro** al fine di agevolare l'esecuzione de[...]**i rispettivi stanziamenti, [...] che stabiliscono le condizioni a disciplina della prestazione di servizi, della fornitura di prodotti, dell'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.**

Tali accordi consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi derivanti dalla loro esecuzione.

3. Tali accordi a livello di servizi possono essere conclusi anche tra i servizi delle istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione, gli uffici europei e gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e l'Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee. [...]

Articolo 58

Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

1. La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni **dell'Unione** possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri di esecuzione del bilancio, alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalla rispettiva regolamentazione interna ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati agiscono entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.
2. [...] **Inoltre**, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, ai capi delle delegazioni dell'Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai vice capi delle delegazioni. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione. La Commissione può revocare la delega **dei poteri di cui al primo comma** conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.

3. In via eccezionale, il SEAE può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti amministrativi figuranti nella sua sezione, al personale della Commissione **nelle delegazioni dell'Unione**, ove ciò sia necessario per garantire la continuità della gestione di **tali** delegazioni in assenza dell'ordinatore SEAE responsabile. Nei casi eccezionali in cui i membri del personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati del SEAE, essi applicano la regolamentazione interna del SEAE in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati del SEAE.

Il SEAE può revocare la delega **dei poteri di cui al primo comma** conformemente alla propria regolamentazione.

Articolo 59

Conflitto d'interessi

1. Gli agenti finanziari [...] **ai sensi del [...]** capo 4 **del presente titolo [...]** e le altre persone che partecipano [...] **alla [...]** gestione diretta, indiretta e concorrente [...] del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. Essi adottano inoltre le misure adeguate per prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nel quadro delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.

1 bis. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi, il membro del personale nazionale in questione ne informa il proprio superiore gerarchico. Qualora si tratti di un membro del personale statutario, questi ne informa l'ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l'ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi. In tal caso, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale competente assicura che il funzionario in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente in questione assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile.

2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 60

[...]

CAPO 2

Metodi di esecuzione

Articolo 61

Metodi di esecuzione del bilancio

1. La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti:
 - a) direttamente ("[...] **gestione diretta**") **come stabilito agli articoli da 121 a 148**, a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione sotto l'autorità del rispettivo capo delegazione, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 68;
 - b) in regime di [...] **gestione concorrente** con gli Stati membri ("[...] **gestione concorrente**") **come stabilito all'articolo 62 e agli articoli da 121 a 124**;
 - c) indirettamente ("[...] **gestione indiretta**") **come stabilito agli articoli da 121 a 144 e da 149 a 153**, se l'atto di base lo prevede o nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, [...] lettere da a) a d), **affidando compiti di esecuzione del bilancio**:
 - i) **a paesi terzi o organismi da questi designati**;

- ii) **a** organizzazioni internazionali o loro agenzie, [...] **ai sensi dell'articolo 151;**
- iii) **alla** Banca europea per gli investimenti o **al** Fondo europeo per gli investimenti (il "gruppo BEI");
- iv) **agli** organismi di cui agli articoli 69 e 70;
- v) **a** organismi di diritto pubblico, **includere organizzazioni degli Stati membri;**
- vi) **a** organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, **includere organizzazioni degli Stati membri**, nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- vii) **a** organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- viii) **a** organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicati nel pertinente atto di base.

Con riguardo al primo comma, punto vi), l'importo delle garanzie finanziarie può essere stabilito nel pertinente atto di base e può essere limitato all'importo massimo del contributo dell'Unione all'organismo o all'organizzazione interessati. Qualora vi siano più garanti, la ripartizione dell'importo della passività totale che deve essere coperta dalle garanzie è precisata nell'accordo di contributo, che può prevedere che la responsabilità di ciascun garante sia proporzionata alla quota del rispettivo contributo all'organismo o all'organizzazione.

1 bis. Ai fini della gestione diretta, la Commissione può ricorrere agli strumenti di cui ai titoli VII, VIII, IX, X e XII.

Ai fini della gestione concorrente, gli strumenti per l'esecuzione del bilancio sono previsti nella normativa settoriale.

Ai fini della gestione indiretta, la Commissione applica il titolo VI e, nel caso degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio, i titoli VI e X. Le entità incaricate dell'esecuzione si avvalgono degli strumenti per l'esecuzione del bilancio stabiliti nell'accordo di contributo.

2. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 317 del TFUE e non delega a terzi l'esecuzione del bilancio ove tali compiti implicino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

La Commissione non affida a soggetti esterni, tramite contratti conformi al titolo VII, compiti comportanti l'esercizio dell'autorità pubblica o di poteri di apprezzamento discrezionali.

Articolo 62

*[...] **Gestione** concorrente con gli Stati membri*

1. Quando **la Commissione esegue** il bilancio [...] in regime di [...] **gestione** concorrente, **i compiti di esecuzione sono delegati agli Stati membri.** [...] La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

2. **Nell'espletare le funzioni connesse all'esecuzione del bilancio**, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire:

a) assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano attuate effettivamente e correttamente e in conformità della normativa settoriale applicabile;

a bis)[...] designano **gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione**, conformemente al paragrafo 3, e sorvegliano **tali** organismi [...];

b) prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, comprese, se opportuno, verifiche sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali **a tale riguardo**.

Gli Stati membri irrogano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale [...] o dalle disposizioni specifiche del [...] **diritto nazionale**.

Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.

3. Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi, compresi quelli di cui **ai punti ii) e iii) dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c)**[...].

Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo precedente e se il loro funzionamento è stato efficace.

Se dai risultati della revisione contabile e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze a livello dell'espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.

La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo.

4. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:

- a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
- b) utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- c) forniscono le informazioni richieste ai paragrafi 5, 5 bis e 5 ter;
- d) provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all'articolo 36, paragrafi da 2 a 8. [...]

Il trattamento dei dati personali rispetta le disposizioni nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE.

5. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, la seguente documentazione:

- a) i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute, durante il pertinente periodo di riferimento quale definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso. [...]

[...]

- b) un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate.

5 bis. I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione la quale conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

- a) **le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;**
- b) **le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale:**

- c) **i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.**

5 ter. I conti di cui al [...] **paragrafo 5**, lettera a), e il riepilogo di cui al [...] **paragrafo 5**, lettera b), sono corredati del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al [...] **paragrafo 5**, lettera a).

Il termine del 15 febbraio **di cui al paragrafo 5** può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui ai **paragrafi 5 e 5 bis e al presente paragrafo**.

Inoltre, essi possono fornire dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base di **tali** informazioni [...].

6. Al fine di garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati secondo le norme applicabili, la Commissione:
- a) applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti degli organismi designati, stabilendo la completezza, l'esattezza e la verità dei conti;
 - b) esclude dal finanziamento dell'Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;
 - c) interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti se previsto dalla normativa settoriale.

La Commissione pone fine integralmente o parzialmente all'interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente [...]paragrafo.

7. La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda, in particolare, il contenuto della dichiarazione di gestione, il processo stabilito al paragrafo 3 e la funzione di revisione contabile.
8. La Commissione compila un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e revisione contabile a norma delle regolamentazioni settoriali.

[...]

9. **Gli Stati membri possono utilizzare le**[...] risorse **loro** assegnate [...] in regime di [...] **gestione** concorrente [...] in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento 2015/1017 **alle condizioni stabilite nelle normative settoriali pertinenti** [...].

CAPO 3
Uffici europei e organismi dell'Unione

SEZIONE 1
UFFICI EUROPEI

Articolo 63

[...] Ambito di competenza degli uffici europei

1. Gli [...] uffici europei [...] **sono creati solo** a condizione che [...] **la loro creazione possa essere** giustificata da uno studio sul rapporto costi-benefici e da una valutazione dei rischi associati. **Prima di creare un nuovo ufficio europeo, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati dello studio sul rapporto costi-benefici.**
2. Nell'ambito delle loro competenze, gli uffici europei:
 - a) espletano le funzioni obbligatorie previste dall'atto istitutivo o da altri **atti giuridici** [...] dell'Unione;
 - b) possono, **conformemente all'articolo 65**, espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dei rischi associati per le parti interessate. [...]
3. La presente sezione si applica alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ad eccezione del paragrafo 4 del presente articolo, dell'articolo 65 e dell'articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3.
4. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste dal capo 8 del presente titolo.

Articolo 64

Stanziamenti relativi agli uffici europei

1. Gli stanziamenti autorizzati per l'espletamento delle funzioni obbligatorie di ciascun ufficio europeo sono iscritti in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio relativa alla Commissione e sono riportati dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato di cui al primo comma è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato:

- a) coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo necessarie per l'espletamento delle funzioni obbligatorie previste dall'atto istitutivo o da **altri atti giuridici** [...] dell'Unione;
 - b) possono coprire le esigenze finanziarie di un ufficio europeo necessarie per l'espletamento dei compiti richiesti dalle istituzioni dell'Unione, dagli organismi dell'Unione, da **altri** uffici europei e agenzie istituiti dai trattati o sulla base dei trattati e autorizzati conformemente all'atto istitutivo dell'ufficio stesso.
2. Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 72.
 3. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.
 4. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali storni.

Articolo 65

Funzioni non obbligatorie

1. Per quanto concerne le funzioni non obbligatorie di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), un ufficio europeo può:
 - a) ricevere la delega a favore del proprio direttore da parte delle istituzioni dell'Unione, degli organismi dell'Unione e di altri uffici europei, unitamente alla delega dei poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all'istituzione dell'Unione, all'organismo dell'Unione o a un altro ufficio europeo [...];
 - b) concludere accordi ad hoc a livello di servizi **con** [...] istituzioni **dell'Unione**, [...] organismi dell'Unione, [...] altri uffici europei **o terzi** [...].

2. **Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione e gli altri uffici europei interessati stabiliscono i limiti e le condizioni della delega dei poteri. Tale delega è concordata sulla base dell'atto istitutivo dell'ufficio europeo, in particolare per quanto riguarda le relative condizioni e modalità.**

3. **Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il direttore dell'ufficio europeo adotta, conformemente all'atto istitutivo, le disposizioni specifiche che disciplinano l'espletamento delle funzioni, il recupero dei costi sostenuti e la tenuta della corrispondente contabilità. L'ufficio europeo riferisce i risultati di tale contabilità alle istituzioni dell'Unione, agli organismi dell'Unione o agli altri uffici europei interessati.**

Articolo 66

Documenti contabili[...] degli uffici europei

1. Ciascun ufficio europeo redige documenti contabili relativi alle proprie spese che permettono di determinare la quota dei servizi prestati a favore di ciascuna istituzione **dell'Unione**, ciascun organismo dell'Unione o altri uffici europei. Il direttore dell'ufficio europeo interessato [...], previa approvazione del suo comitato direttivo, **adotta** i criteri secondo i quali sono redatti i documenti contabili.
2. I commenti relativi alla specifica linea di bilancio sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell'articolo 65, **paragrafo 1**, lettera a), presentano una stima dei costi dei servizi prestati da detto ufficio a favore di ciascuna istituzione dell'Unione, ciascun organismo dell'Unione e altri uffici europei interessati, sulla base dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell'articolo 65, **paragrafo 1**, lettera a), comunica alle istituzioni dell'Unione, agli organismi dell'Unione e agli altri uffici europei interessati i risultati dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. **I documenti** [...]contabili di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell'Unione di cui all'articolo 234.
5. Il contabile della Commissione, su proposta del comitato direttivo dell'ufficio europeo interessato, può delegare a un membro del personale dell'ufficio **europeo** alcuni dei suoi compiti relativi all'incasso delle entrate e al pagamento delle spese effettuati direttamente dall'ufficio europeo [...] **interessato**.

6. Per le necessità di tesoreria proprie dell'ufficio europeo, la Commissione può, su proposta del comitato direttivo, aprire a nome dell'ufficio europeo conti bancari o conti correnti postali. Il saldo annuale di tesoreria è riconciliato e liquidato a fine esercizio tra l'ufficio europeo [...] **interessato** e la Commissione.

SEZIONE 2 ORGANISMI DELL'UNIONE

Articolo 67

Applicabilità all'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Il presente regolamento si applica all'esecuzione del bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Articolo 68

Agenzie esecutive

1. La Commissione può delegare alle agenzie esecutive i poteri di esecuzione integrale o parziale di programmi o progetti dell'Unione, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie nonché l'esecuzione delle spese amministrative, per proprio conto e sotto la sua responsabilità, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio¹. Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione e sono persone giuridiche ai sensi del diritto dell'Unione. Esse ricevono un contributo annuale.
2. I direttori delle agenzie esecutive fungono da ordinatori delegati per quanto riguarda l'esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi dell'Unione che essi gestiscono integralmente o parzialmente.

¹ Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

3. Il comitato direttivo dell'agenzia esecutiva può convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'agenzia esecutiva **interessata**. Il comitato direttivo può altresì affidare al contabile della Commissione una parte delle funzioni del contabile dell'agenzia esecutiva **interessata**, tenendo conto del rapporto costi-benefici. In entrambi i casi, sono adottate le disposizioni necessarie per evitare conflitti d'interessi.

Articolo 69

Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il **presente** regolamento [...] con un regolamento finanziario quadro per gli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio.
2. Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento.
3. Le regole finanziarie d[...]**egli organismi di cui al paragrafo 1** possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.
4. Il discharge per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Gli organismi di cui al paragrafo 1 cooperano pienamente con le istituzioni **dell'Unione** coinvolte nella procedura di discharge e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

5. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.
6. Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria del **pertinente** atto di base [...], la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del TFUE. Nell'elaborare tale relazione la Corte **dei conti** esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle constatazioni del revisore.

6 bis. Tutti gli aspetti della revisione contabile esterna indipendente, comprese le constatazioni formulate dal revisore, rimangono sotto la piena responsabilità della Corte dei conti.

Articolo 70

Organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica **che sono** istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie.

Tali regole comprendono un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il **presente** regolamento [...] con un regolamento finanziario tipo che stabilisce i principi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e basati sull'articolo 149.

Le regole finanziarie **degli** [...] organismi di partenariato pubblico-privato si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l'articolo 69, paragrafi **da [...] 4 a 6 bis**.

CAPO 4

Agenti finanziari

SEZIONE 1

PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Articolo 71

Separazione delle funzioni

1. Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e si escludono a vicenda.
2. Ogni istituzione **dell'Unione** mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all'assolvimento del loro compito e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.

SEZIONE 2

L'ORDINATORE

Articolo 72

L'ordinatore

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate da ogni istituzione **dell'Unione**.
2. Ai fini del presente titolo, **per "membri del personale" [...] si intendono** le persone soggette allo statuto.

3. Ogni istituzione **dell'Unione** [...], nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, **delega** le funzioni di ordinatore a membri del personale di livello adeguato. Essa stabilisce nelle proprie regole amministrative interne i membri del personale ai quali delega dette funzioni, i limiti dei poteri delegati e se le persone alle quali sono delegati tali poteri possono sottodelegarli.
4. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto a membri del personale.
5. **L'ordinatore responsabile** agisce entro i limiti stabiliti dall'atto di delega o di sottodelega. L'ordinatore responsabile può essere assistito da uno o più membri del personale incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della produzione delle informazioni finanziarie e di gestione.
6. Ogni istituzione **dell'Unione** o ogni organismo di cui all'articolo 69 informa, entro due settimane, la Corte dei conti, il Parlamento europeo, il Consiglio e il contabile della Commissione della nomina e della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili, nonché delle regole interne che adotta in materia finanziaria.
7. Ogni istituzione **dell'Unione** informa la Corte dei conti della nomina degli amministratori degli anticipi e delle deleghe a norma **degli** articoli 78 e [...] 85.

Articolo 73

Poteri e funzioni dell'ordinatore

1. L'ordinatore è incaricato, [...] **nell'istituzione dell'Unione interessata**, di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari di un programma.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'ordinatore delegato pone in atto, conformemente all'articolo 34 e alle norme minime stabilite da ogni istituzione **dell'Unione** e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici.
3. Per eseguire le spese, l'ordinatore responsabile procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla convalida delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.
4. **Per [...]**eseguire [...]**le entrate, l'ordinatore responsabile elabora [...]** le previsioni di crediti, accerta[...] i diritti da recuperare ed emette[...] gli ordini di riscossione. [...] **Se del caso l'ordinatore responsabile [...]** rinuncia ai crediti accertati.
5. **Per evitare errori e irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni, o[...]**gni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nel quadro di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi. [...]

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore responsabile in base ai risultati dei controlli precedenti e a valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, **nell'ambito del controllo ex ante**, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole [...].

Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l'operazione.

6. L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere errori e irregolarità [...] **nelle** operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e del rapporto costi-benefici.

I controlli ex post sono svolti da membri del personale diversi da quelli responsabili dei controlli ex ante. I membri del personale responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai membri del personale responsabili dei controlli ex ante.

Qualora l'ordinatore delegato esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti e rispettano sia i diritti della Commissione che quelli delle entità sottoposte ad audit.

7. Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell'esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.

In ogni istituzione **dell'Unione**, l'ordinatore delegato garantisce:

- a) che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine;
- b) che siano adottate, ove necessario, misure atte a garantire il funzionamento efficace ed efficiente dei sistemi di controllo in conformità del paragrafo 2.

8. Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che lo vincolano una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il proprio superiore gerarchico. Se il membro del personale lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d'inerzia del superiore gerarchico o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'ordinatore delegato. Se tale ordinatore non risponde entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, il membro del personale ne informa l'istanza pertinente di cui all'articolo 139.

In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, il membro del personale informa le autorità e gli organismi designati dallo statuto nonché dalle decisioni delle istituzioni dell'Unione relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi dell'Unione. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono a revisione contabile la gestione finanziaria dell'Unione prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare l'ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione.

9. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione **dell'Unione** dell'esercizio delle proprie funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, in cui dichiara che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:
- a) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;
 - b) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria e

- c) le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi fissati nei piani strategici, sui rischi associati a dette operazioni, sull'impiego delle risorse messe a disposizione e sull'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e generano un valore aggiunto per l'UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente.

Le relazioni annuali di attività degli ordinatori e, se del caso, degli ordinatori delegati delle istituzioni dell'Unione, degli uffici dell'Unione, degli organismi e delle agenzie dell'Unione sono pubblicate sul sito web dell'istituzione dell'Unione, dell'ufficio dell'Unione, dell'organismo o dell'agenzia dell'Unione rispettivi in un modo facilmente accessibile ed entro il 1° luglio di ogni anno per l'anno precedente, fatte salve considerazioni debitamente giustificate in materia di riservatezza e di sicurezza.

10. Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti conclusi mediante le procedure negoziate di cui al punto 11.1, lettere da a) a f), e al punto 39 dell'allegato 1[...]. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di contratti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta significativamente rispetto agli esercizi precedenti o se questa proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione **dell'Unione**, l'ordinatore responsabile riferisce all'istituzione **dell'Unione**, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione **dell'Unione** trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, tale relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 74

Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori

L'ordinatore istituisce un sistema cartaceo o elettronico per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi e successivi all'esecuzione di bilancio e agli atti d'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio **finanziario** al quale i documenti si riferiscono.

I documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati **oltre il termine di cui al primo comma, vale a dire** sino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni.

I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono[...], se possibile,, **cancellati** quando tali dati non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di revisione contabile. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 75

Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione **dell'Unione** responsabile della definizione, dell'esercizio, della sorveglianza e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati e collaborano strettamente con la Commissione con riguardo alla corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Essi sono assoggettati al regolamento interno della Commissione e alla Carta della Commissione nell'ambito dell'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono essere assistiti da personale della Commissione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe mettere a rischio la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, così come qualunque conflitto di priorità che possa incidere sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2. Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in delle situazioni di cui all'articolo 73, paragrafo 8, essi sottopongono la questione all'istanza di cui all'articolo 139. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore.
3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e sull'efficacia dei sistemi di controllo interno istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 89, paragrafo 5, terzo comma. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni dell'Unione cooperano pienamente con le istituzioni **dell'Unione** coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e a coadiuvare l'ordinatore delegato responsabile.

I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, **paragrafo 2**, rispondono a ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest'ultima o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.

La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri **ai capi delle delegazioni dell'Unione** non sia pregiudizievole per la procedura di discarico di cui all'articolo 319 del TFUE.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai vice capi delle delegazioni dell'Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell'Unione.

SEZIONE 3

IL CONTABILE

Articolo 76

Poteri e funzioni del contabile

1. Ogni istituzione **dell'Unione** nomina un contabile che, presso la stessa **istituzione dell'Unione**, è incaricato di:
 - a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
 - b) preparare e presentare i conti conformemente al titolo XIII;
 - c) tenere la contabilità conformemente agli articoli 80 e 81;
 - d) definire le norme e le procedure contabili nonché il piano contabile conformemente agli articoli da 79 a 81;

- e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; [...]
- f) gestire la tesoreria.

Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.

- 2. Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui esecuzione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.

Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE.

Articolo 77

Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile

- 1. Il contabile è nominato da ogni istituzione **dell'Unione** fra i funzionari soggetti allo statuto [...]

Il contabile è scelto dall'istituzione **dell'Unione** in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un'esperienza professionale equivalente.

- 2. Due o più istituzioni **dell'Unione** possono nominare lo stesso contabile.

In tal caso esse adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.

3. In caso di cessazione dalle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.
4. Il contabile che cessa dalle sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne.

Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.

Nella relazione di passaggio delle consegne figurano anche il risultato della situazione contabile generale e le riserve formulate.

Articolo 78

Funzioni che il contabile può delegare

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a membri del personale subordinati e agli amministratori degli anticipi designati conformemente all'articolo 86, paragrafo 1.

L'atto di delega definisce tali funzioni.

Articolo 79

Norme contabili

1. Le norme contabili che devono essere applicate da tutte le istituzioni dell'Unione, dagli uffici europei di cui al capo 3, sezione 1, del presente titolo e dagli organismi dell'Unione di cui al[...] **capo 3, sezione 2, del presente titolo** si basano sui principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. Tali norme sono adottate dal contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni dell'Unione, degli uffici europei e degli organismi dell'Unione.

2. Il contabile può discostarsi da tali principi se lo reputa necessario per fornire una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.
3. Le norme contabili di cui al paragrafo 1 stabiliscono la struttura e il contenuto degli stati finanziari, nonché i principi contabili su cui si basano i conti.
4. I conti di bilancio di cui all'articolo 234 devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Essi forniscono un quadro dettagliato dell'esecuzione del bilancio. Essi registrano tutte le operazioni di bilancio in entrate e in spese previste al presente titolo fornendone una rappresentazione fedele.

Articolo 79 bis

Organizzazione contabile

1. **Il contabile di ogni istituzione e organismo dell'Unione elabora e tiene aggiornata una documentazione che descrive l'organizzazione e le procedure contabili della propria istituzione o del proprio organismo dell'Unione.**
2. **Le entrate e le spese di bilancio sono registrate in un sistema informatico secondo la natura economica dell'operazione, in entrate o in spese correnti o in capitale.**

Articolo 80

Contabilità

1. Il contabile della Commissione è incaricato di definire i piani contabili armonizzati che devono essere applicati da tutte le istituzioni dell'Unione, dagli uffici europei di cui al capo 3, sezione 1, del presente titolo e dagli organismi dell'Unione di cui al[...] **capo 3, sezione 2, del presente titolo.**

2. I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano una rappresentazione fedele della situazione finanziaria delle istituzioni **dell'Unione** e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni.
3. Prima della loro adozione da parte dell'istituzione **dell'Unione**, o dell'organismo di cui all'articolo 69, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'istituzione **dell'Unione** o dell'organismo di cui all'articolo 69.

A tal fine, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 79 e delle procedure contabili di cui all'articolo 76, **paragrafo 1**, primo comma, lettera d), e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

4. L'ordinatore delegato trasmette al contabile, nel rispetto delle regole [...] adottate **dal contabile**, le informazioni finanziarie e di gestione necessarie all'espletamento delle funzioni **del contabile**.

L'ordinatore trasmette regolarmente al contabile, e almeno in occasione della chiusura dei conti, i dati finanziari pertinenti relativi ai conti bancari fiduciari, in modo tale che i conti dell'Unione rispecchino l'utilizzo dei fondi dell'Unione.

Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

5. L'ordinatore responsabile comunica al contabile tutti gli sviluppi o le modifiche significative del sistema di gestione finanziaria, del sistema d'inventario o del sistema per la valutazione degli elementi di attivo e di passivo, se forniscono dati alla contabilità dell'istituzione **dell'Unione** o quando sono destinati a giustificare i dati, in modo che il contabile possa verificare l'osservanza dei criteri di convalida.

In qualsiasi momento, il contabile può riesaminare un sistema di gestione finanziaria già convalidato e può chiedere che l'ordinatore responsabile definisca un piano d'azione per correggere in tempo utile le eventuali carenze.

L'ordinatore responsabile [...] **assicura** [...] la completezza delle informazioni trasmesse al contabile.

6. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi verifica supplementare che egli ritenga necessaria per approvare i conti.

Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

7. Il sistema contabile dell'istituzione **dell'Unione** serve a organizzare le informazioni di bilancio e finanziarie in modo da potervi iscrivere, classificare e registrare dati in cifre.
8. Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro e per anno civile.
9. L'ordinatore delegato può anche tenere una contabilità dettagliata relativa alla gestione.
10. I documenti giustificativi relativi al sistema contabile e alla preparazione dei conti di cui all'articolo 234 sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discharge da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.

Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati sino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 80 bis
Contabilità di bilancio

1. **La contabilità di bilancio registra quanto segue, per ogni suddivisione del bilancio:**
 - a) **per quanto riguarda le spese:**
 - i) **gli stanziamenti autorizzati nel bilancio iniziale, gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti così disponibili;**
 - ii) **gli impegni e i pagamenti dell'esercizio;**
 - b) **per quanto riguarda le entrate:**
 - i) **le previsioni iscritte nel bilancio iniziale, le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e la somma totale delle previsioni così formulate;**
 - ii) **i diritti accertati e le riscossioni dell'esercizio;**
 - c) **gli impegni ancora da pagare e le entrate ancora da recuperare degli esercizi precedenti.**

Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma, lettera a), sono registrati e seguiti separatamente.

2. **La contabilità di bilancio illustra separatamente quanto segue:**
 - a) **l'impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell'esercizio;**

b) la liquidazione degli impegni che restano da liquidare.

Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.

Articolo 81

Contabilità generale

1. La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, tutti gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni **dell'Unione** e degli organismi di cui al[...] **capo 3, sezione 2, del presente titolo.**
2. I saldi e i movimenti della contabilità generale sono iscritti nei libri contabili.
3. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.
4. Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.

Articolo 82

Conti bancari

1. Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire o fare aprire conti in nome dell'istituzione **dell'Unione**, presso gli organismi finanziari o le banche centrali nazionali. Il contabile è altresì incaricato di chiudere tali conti o di assicurarsi che siano chiusi.
2. Le condizioni d'apertura, di esercizio e d'utilizzazione dei conti bancari prevedono, in funzione delle esigenze di controllo interno, per gli assegni, i bonifici e qualsiasi altra operazione bancaria, la firma di uno o più membri del personale provvisti delle deleghe necessarie. Le istruzioni manuali sono firmate da almeno due membri del personale provvisti delle deleghe necessarie o dal contabile in persona.

3. Nell'ambito dell'attuazione di un programma o di un'azione, possono essere aperti conti fiduciari per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un'entità di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) o vi).

Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell'ordinatore incaricato dell'attuazione del programma o dell'azione d'intesa con il contabile della Commissione.

Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell'ordinatore.

4. Il contabile della Commissione definisce le norme per l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti fiduciari, nonché per il loro uso.

Articolo 83

Gestione della tesoreria

1. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.
2. Il contabile provvede affinché la propria istituzione **dell'Unione** disponga di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria derivante dall'esecuzione del bilancio nell'ambito delle disposizioni del quadro normativo applicabile e stabilisce le procedure necessarie a garantire che nessuno dei conti aperti in conformità dell'articolo 82, paragrafo 1, e dell'articolo 86, paragrafo 2, abbia un saldo debitore.
3. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario, assegno o dalle casse di anticipi o, su espressa autorizzazione del contabile, mediante carta di debito, addebito diretto o altri mezzi di pagamento, conformemente alle regole stabilite dal contabile.
4. Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall'istituzione **dell'Unione** di cui è responsabile.

Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l'ordinatore acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento dei beneficiari e li registra nello schedario comune tenuto dall'istituzione **dell'Unione** di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.

Gli ordinatori comunicano al contabile ogni variazione dei dati legali e bancari loro trasmessi dal beneficiario e verificano la validità di tali dati prima di emettere qualsiasi ordine di pagamento.

Articolo 84

Inventario delle immobilizzazioni

1. Ogni istituzione dell'Unione e organismo di cui al[...] **capo 3, sezione 2, del presente titolo** tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione.

Ogni istituzione dell'Unione e organismo di cui al[...] **capo 3, sezione 2, del presente titolo** verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

Si devono iscrivere nell'inventario e registrare nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, non di consumo, la cui durata d'utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di acquisto o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle procedure contabili di cui all'articolo 76.

2. Le vendite di immobilizzazioni materiali dell'Unione sono oggetto di una pubblicità adeguata.
3. Ogni istituzione dell'Unione e organismo di cui al[...] **capo 3, sezione 2, del presente titolo** adotta le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi bilanci finanziari e determina gli uffici amministrativi responsabili del sistema d'inventario.

SEZIONE 4
L'AMMINISTRATORE DEGLI ANTICIPI

Articolo 85
Casse di anticipi

1. Possono essere create casse di anticipi per [...] il pagamento di spese per le quali, a causa del carattere limitato degli importi da pagare, risulta materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio. **Possono essere create casse di anticipi anche per l'incasso di entrate diverse dalle risorse proprie.**

Nelle delegazioni dell'Unione, le casse di anticipi possono inoltre essere utilizzate per eseguire pagamenti, di importo limitato, mediante le procedure di bilancio, se, alla luce delle norme in vigore localmente, tale soluzione garantisce efficienza ed efficacia.

L'importo massimo che può essere pagato dall'amministratore degli anticipi ove risulti materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio non supera i 60 000 EUR per ogni voce di spesa.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso e conformemente alle norme interne della Commissione.

[...]

2. Nelle delegazioni dell'Unione possono essere create casse di anticipi per il pagamento delle spese iscritte nella sezione del bilancio relativa alla Commissione e di quelle iscritte nella sezione del bilancio relativa al SEAE, garantendo la piena tracciabilità delle spese.

Articolo 86

Creazione e gestione delle casse di anticipi

1. La creazione di una cassa di anticipi e la designazione di un amministratore degli anticipi sono oggetto di una decisione del contabile dell'istituzione **dell'Unione**, su proposta debitamente motivata dell'ordinatore responsabile. Tale decisione stabilisce le responsabilità e gli obblighi rispettivi dell'amministratore degli anticipi e dell'ordinatore.

Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri membri del personale o, [...] **alle condizioni** stabilite **nelle** norme interne della Commissione, tra il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario, **purché** i rispettivi contratti di lavoro garantiscano un livello di tutela in termini di responsabilità equivalente a quello applicabile al personale a norma dell'articolo 93. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudini e competenze particolari comprovate da titolo o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.

1 bis. Nelle proposte di decisione che istituiscono una cassa di anticipi l'ordinatore responsabile provvede affinché:

- a) **si faccia ricorso in via prioritaria alle procedure di bilancio quando esiste un accesso al sistema informatico contabile centrale;**
- b) **si ricorra alle casse di anticipi unicamente in casi giustificati.**

[...] **Nella decisione intesa a** creare una cassa di anticipi, il contabile ne specifica le condizioni di esercizio e di utilizzazione.

Anche la modificazione delle condizioni di esercizio di una cassa di anticipi è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell'ordinatore responsabile.

2. I conti bancari per gli anticipi sono aperti e **controllati** dal contabile, il quale autorizza inoltre, sulla base di una proposta **debitamente** motivata dell'ordinatore, le deleghe ad operare su di essi.
3. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione **dell'Unione** e sono poste sotto la responsabilità degli amministratori degli anticipi.
4. I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di convalida definitiva o da ordini di pagamento firmati dall'ordinatore responsabile.

Le operazioni della cassa di anticipi sono regolarizzate dall'ordinatore entro la fine del mese successivo, al fine di assicurare la riconciliazione tra il saldo contabile e il saldo bancario.

5. Il contabile procede a **verifiche** [...] o **le** fa effettuare da un membro del personale del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. **Tali verifiche [...] sono** , come regola generale, effettuate in loco e, se opportuno, senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti. Il contabile comunica all'ordinatore responsabile i risultati delle sue verifiche.

CAPO 5
Responsabilità degli agenti finanziari

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 87

Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari

1. L'autorità che ha nominato gli ordinatori responsabili può revocare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega ad essi conferita.
2. L'autorità che ha nominato il contabile o l'amministratore degli anticipi può sospendere l'uno o l'altro, o entrambi, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, dalle loro funzioni.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli agenti finanziari di cui a tali paragrafi.

Articolo 88

Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

1. Il presente capo fa salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 87, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.
2. Fatti salvi gli articoli 89, 92 e 93 del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto o, per quanto riguarda il personale di cui all'articolo 86, conformemente al contratto di lavoro. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e gli organismi designati dalla legislazione vigente, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

SEZIONE 2
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORDINATORI RESPONSABILI

Articolo 89

Disposizioni relative agli ordinatori

1. L'ordinatore responsabile è tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto.
2. L'obbligo di risarcire il danno si applica in particolare se l'ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:
 - a) accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento;
 - b) omette di compilare un documento che dia luogo a un credito, omette o ritarda l'emissione di un ordine di riscossione oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione **dell'Unione** nei confronti di terzi.
3. L'ordinatore delegato o sottodelegato che ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.
4. In caso di sottodelega all'interno del suo servizio, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

5. In caso di sottodelega ai capi o ai vice capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti, così come della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili della realizzazione e del funzionamento adeguati di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate all'interno della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente all'articolo 75, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo interni istituiti nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all'articolo 73, paragrafo 9.

Il presente paragrafo si applica anche ai vice capi delle delegazioni dell'Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell'Unione.

Articolo 90
Trattamento delle irregolarità finanziarie da
parte di un membro del personale

1. Fatti salvi i poteri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e **l'autonomia amministrativa delle istituzioni e degli organismi dell'Unione con riguardo ai membri del loro personale e tenendo debitamente conto della tutela dei segnalanti**, ogni violazione [...] del [...] **presente** regolamento [...] o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o alla verifica delle operazioni derivante da un'azione od omissione di un membro del personale è segnalata all'istanza di cui all'articolo 139 del presente regolamento, affinché questa pronunci un parere, da uno dei seguenti soggetti:

a) l'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare;

[...]

[...]b) l'ordinatore responsabile, compresi i capi delle delegazioni dell'Unione e i loro vice che, in assenza dei capi delle delegazioni, agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

Quando un caso le viene direttamente segnalato da un membro del personale, l'istanza trasmette la pratica all'autorità che ha il potere di nomina o all'istituzione o organismo dell'Unione interessato e ne informa il membro del personale. L'autorità che ha il potere di nomina può chiedere all'istanza di esprimere il proprio parere sul caso.

1 bis. La richiesta di parere dell'istanza conformemente al paragrafo 1, primo comma, è corredata di una descrizione dei fatti e dell'azione o omissione che si chiede all'istanza di valutare, nonché dei pertinenti documenti giustificativi, compresi rapporti delle eventuali indagini condotte. Ove possibile, le informazioni sono prodotte in forma anonima.

Prima di presentare una richiesta all'istanza, l'autorità che ha il potere di nomina o l'ordinatore, a seconda dei casi, dà al membro del personale in causa la possibilità di presentare le sue osservazioni, dopo avergli notificato i documenti giustificativi di cui al primo comma, purché tale notifica non comprometta gravemente lo svolgimento di ulteriori indagini. Lo stesso vale anche prima che siano trasmesse all'istanza informazioni complementari.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 **del presente articolo**, l'istanza di cui all'articolo 139 del presente regolamento è competente a [...] **valutare se, sulla base degli elementi che le sono stati trasmessi conformemente al paragrafo 1 bis e degli eventuali ulteriori elementi ricevuti**, si è verificata un'irregolarità finanziaria. Sulla base del parere dell'istanza, [...] l'istituzione **o organismo dell'Unione** interessato decide in merito **all'opportuno seguito da dare in conformità dello statuto** [...]. Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta una raccomandazione all'ordinatore e all'ordinatore delegato, a meno che non si tratti del membro del personale in causa, nonché al revisore interno.
3. [...]
4. Se l'istanza è chiamata a pronunciare il parere di cui al paragrafo 1 **del presente articolo**, essa deve essere composta [...] **dai membri di cui** all'articolo 139, paragrafo 2, [...] **nonché dai seguenti** due membri supplementari, **che sono designati tenendo conto della necessità di evitare conflitti d'interessi:**
 - a) un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione o organismo **dell'Unione** interessato e

- b) un altro membro designato dal comitato del personale dell'istituzione o organismo **dell'Unione** interessato. [...]

[...] Se l'istanza è chiamata a pronunciare il parere di cui al paragrafo 1, tale parere è indirizzato all'[...] **autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione o organismo dell'Unione interessato** [...].

4 bis. L'istanza non ha poteri di indagine. Le istituzioni e gli organismi dell'Unione collaborano con l'istanza al fine di assicurare che quest'ultima disponga di tutte le informazioni necessarie per pronunciare il suo parere.

[...] **5.** Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all'articolo 22 dello statuto a carico degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 91

Conferma delle istruzioni

1. Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un'istruzione vincolante da lui ricevuta sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l'istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall'ordinatore delegato o sottodelegato, l'ordinatore delegato o sottodelegato non [...] è ritenuto responsabile. Egli esegue l'istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando un ordinatore apprende, in fase di esecuzione di un'istruzione vincolante, che talune circostanze del fascicolo conducono **alla** [...] situazione [...] **di cui al paragrafo 1.**

Le istruzioni confermate in conformità dell'articolo 89, paragrafo 3, sono registrate dall'ordinatore delegato responsabile e segnalate nella sua relazione annuale di attività.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTABILI E AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ANTICIPI

Articolo 92

Disposizioni relative ai contabili

Il contabile è responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto. Il contabile può rispondere personalmente, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
- b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
- c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 93

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

[...] L'amministratore degli anticipi può rispondere personalmente, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
- b) impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;
- c) pagamento a soggetti non aventi diritto;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 6

Operazioni di entrata

SEZIONE 1

DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 94

Risorse proprie

1. Le entrate costituite dalle risorse proprie di cui alla decisione [...] **2014/335/UE, Euratom** del Consiglio [...] sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. [...] **Le risorse proprie corrispondenti** sono messe a disposizione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
2. L'ordinatore stabilisce uno scadenario di previsione della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie definite nella decisione **2014/335/UE, Euratom** [...].

L'accertamento e la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d'attuazione della decisione di cui al primo comma.

A fini contabili, l'ordinatore emette un ordine di riscossione per i crediti e i debiti iscritti sul conto relativo alle risorse proprie di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

SEZIONE 2

PREVISIONE DI CREDITI

Articolo 95

Previsione di crediti

1. Allorché l'ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell'Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.
2. L'ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.

3. In deroga al paragrafo 1, gli importi delle risorse proprie definite nella decisione **2014/335/UE, Euratom** del Consiglio [...], versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Tali importi sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore responsabile.

SEZIONE 3

ACCERTAMENTO DEI CREDITI

Articolo 96

Accertamento dei crediti

1. [...] **Ai fini dell'**accertamento di un credito, [...] l'ordinatore responsabile:

- a) verifica l'esistenza del debito;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito; e
- c) verifica le condizioni di esigibilità del debito.

[...] **L'**accertamento **di un credito** rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall'Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito.

2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione [...] **con il quale l'ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di riscuotere l'importo.** A esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore, tranne nei casi in cui viene immediatamente adottata una procedura di rinuncia **conformemente al paragrafo 4, secondo comma.** Tanto l'ordine di riscossione quanto la nota di addebito sono emessi dall'ordinatore responsabile.

L'ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l'accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l'istituzione **dell'Unione** è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Tale termine non si applica qualora l'ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l'impegno dimostrato dall'istituzione **dell'Unione**, il ritardo nell'azione è dipeso dal comportamento del debitore [...].

[...]

3. Per accertare un credito, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue:
 - a) il carattere certo del credito, cioè che il credito non è soggetto a condizioni;
 - b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza;
 - c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine;
 - d) l'esattezza della designazione del debitore;
 - e) l'esattezza dell'imputazione in bilancio degli importi da recuperare;
 - f) la regolarità dei documenti giustificativi; e
 - g) la conformità con il principio della sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all'articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) o b).

4. Con la nota di addebito il debitore viene informato di quanto segue:
 - a) l'Unione ha accertato il credito;
 - b) non verranno applicati interessi di mora se il pagamento verrà effettuato entro la scadenza specificata nella nota di addebito;
 - c) se il [...] **pagamento** non viene effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), il debito produce interessi al tasso indicato all'articolo 97, ferma restando l'applicazione delle pertinenti norme specifiche;

- d) se il [...] **pagamento** non viene effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), l'istituzione **dell'Unione** procede al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell'eventuale garanzia costituita in precedenza;
- e) se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, il contabile può, in circostanze eccezionali, procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l'importo dovuto all'**Unione** andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione;
- f) qualora, esperite tutte le fasi di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l'istituzione **dell'Unione** procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell'articolo 98, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Qualora, a seguito della verifica della designazione del debitore o sulla base di altre informazioni pertinenti disponibili al momento, risulti chiaro che l'obbligazione rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), o che la nota di addebito non è stata inviata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'ordinatore [...] **decide**, dopo avere accertato il credito, di procedere direttamente alla rinuncia conformemente alle disposizioni dell'articolo 99, senza l'invio di una nota di addebito, d'intesa con il contabile.

In tutti gli altri casi l'ordinatore stampa la nota di addebito e la invia al debitore. Il contabile è informato della spedizione mediante il sistema di informazione finanziaria.

- 5. Gli importi indebitamente pagati vengono recuperati.

Articolo 97
Interessi di mora

1. Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall'applicazione di normative specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:
 - a) otto punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture [...] **o un appalto pubblico** di servizi [...] **ai sensi dell'articolo 2;**

 - b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.

3. L'importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), indicata nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.

L'ordine di riscossione corrispondente all'importo degli interessi di mora è emesso quando gli interessi sono effettivamente percepiti.

4. Nel caso di ammende o altre sanzioni, il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un'ammenda o altra sanzione, maggiorato di:

- a) un punto e mezzo percentuale quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento;
- b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.

Se la Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 261 TFUE, aumenta l'importo di un'ammenda o altra sanzione, gli interessi sull'importo dell'aumento decorrono dalla data della sentenza della Corte.

5. Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulti negativo, esso sarà fissato a zero punti percentuali.

SEZIONE 4

ORDINI DI RISCOSSIONE

Articolo 98

Ordini di riscossione

- 1. L'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato dall'ordinatore responsabile.
- 2. L'istituzione **dell'Unione** può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.

Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione lo impone, la Commissione può altresì adottare, in circostanze eccezionali, una decisione esecutiva di questo tipo a favore di altre istituzioni **dell'Unione** che la richiedano in riferimento a crediti sorti in relazione a membri del personale soggetti allo statuto o a membri o ex membri di un'istituzione dell'Unione.

Si ritiene sussistano [...] circostanze eccezionali allorché l'istituzione **dell'Unione** interessata ha esaurito la possibilità di ottenere il pagamento volontario e di procedere al recupero mediante compensazione a norma dell'articolo 99, paragrafo 1, del presente regolamento e si tratta di un importo considerevole. In tal caso, le istituzioni **dell'Unione** interessate diverse da quelle citate all'articolo 299 TFUE possono chiedere alla Commissione di adottare una decisione esecutiva.

In ogni caso la decisione esecutiva specifica che il credito è iscritto nella sezione del bilancio relativa all'istituzione **dell'Unione** interessata, che agisce in veste di ordinatore. Le entrate sono iscritte come entrate generali tranne qualora [...] **costituiscano** entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

L'istituzione **dell'Unione** richiedente informa la Commissione di ogni evento atto ad alterare la riscossione e interviene a sostegno della Commissione in caso di impugnazione della decisione esecutiva.

La Commissione e l'istituzione **dell'Unione** interessata concordano le modalità pratiche di [...] **applicazione** del presente articolo.

SEZIONE 5 RECUPERO

Articolo 99

Disposizioni in materia di recupero

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente accertati dall'ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate dell'Unione e garantisce che i diritti di quest'ultima siano tutelati.

Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione è imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore. Ogni pagamento parziale è imputato in primo luogo agli interessi di mora.

Il contabile procede al recupero degli importi dovuti al bilancio dell'Unione mediante compensazione [...] **conformemente all'articolo 100.**

2. Qualora l'ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione di rinuncia.

L'ordinatore responsabile può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti:

- a) quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l'importo del credito e la rinuncia non pregiudica l'immagine dell'Unione;

- b) quando è impossibile recuperare il credito a causa della sua vetustà, del ritardo nell'invio della nota di addebito conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, o dell'insolvenza del debitore ovvero a seguito di eventuali altre procedure d'insolvenza;
 - c) quando il recupero lede il principio di proporzionalità.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, lettera c), l'ordinatore responsabile osserva le procedure preventivamente stabilite da ciascuna istituzione **dell'Unione** e applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti:
- a) natura dei fatti, in considerazione della gravità dell'irregolarità che ha dato luogo all'accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto);
 - b) impatto della rinuncia sull'attività dell'Unione e sui suoi interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell'autorità della legge).
4. In funzione delle circostanze specifiche, l'ordinatore responsabile può dover tenere conto anche dei criteri aggiuntivi seguenti:
- a) eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia;
 - b) danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale.
5. Ogni istituzione **dell'Unione** invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce **concesse dall'istituzione dell'Unione interessata [...] a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo** riguardanti importi pari o superiori a 100 000 EUR. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.

6. L'ordinatore responsabile può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia al diritto accertato residuo dell'Unione.

In caso di errore, l'ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato e presenta adeguate giustificazioni.

Ogni istituzione **dell'Unione** stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato.

7. Spetta innanzitutto agli Stati membri svolgere controlli e revisioni contabili e recuperare gli importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.
8. La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.

Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.

I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da applicare possono essere previsti nella normativa settoriale.

9. La metodologia per l'applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 100

Recupero mediante compensazione

1. Quando un debitore vanta nei confronti dell'Unione o dell'agenzia esecutiva, quando questa esegue il bilancio dell'Unione, un credito che sia certo, a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, lettera a), liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), al recupero del credito mediante compensazione.

In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l'importo dovuto all'Unione andrebbe perduto, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il contabile **può** procedere inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), se il debitore acconsente.

2. Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1, il contabile consulta l'ordinatore responsabile e informa i debitori interessati, anche per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all'articolo 129.

Quando il debitore è un'autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa altresì lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l'organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza del termine.

3. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dall'Unione.

Articolo 101

Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario

1. Fatto salvo l'articolo 100, se l'importo del credito non è stato recuperato integralmente alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), indicata nella nota di addebito, il contabile ne informa l'ordinatore responsabile e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell'eventuale garanzia costituita in precedenza.
2. Fatto salvo l'articolo 100, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado la costituzione in mora inviata dal contabile, quest'ultimo ricorre all'esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell'articolo 98, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Articolo 102

Concessione di dilazioni di pagamento

Il contabile, in collegamento con l'ordinatore responsabile, può accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alla duplice condizione seguente:

- a) che il debitore si impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all'articolo 97, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b);
- b) che il debitore costituisca, per tutelare i diritti dell'Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell'istituzione **dell'Unione**, che copra il debito sia in capitale che in interessi.

La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita da una fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell'istituzione **dell'Unione**.

In circostanze eccezionali, previa domanda del debitore il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione [...] **di difficoltà finanziaria**.

Articolo 103

Prescrizione

1. Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione **2014/335/UE, Euratom** del Consiglio [...], i crediti dell'Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell'Unione sono soggetti a una prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione per i crediti dell'Unione nei confronti di terzi decorre dalla scadenza del termine comunicato al debitore nella nota di addebito a norma dell'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell'Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.

3. Il termine di prescrizione per i crediti dell'Unione nei confronti di terzi è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, compiuto da un'istituzione **dell'Unione** ovvero da uno Stato membro su richiesta di un'istituzione **dell'Unione**, e notificato al terzo.

Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell'Unione è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, notificato all'Unione dai suoi creditori o per conto di essi.

4. Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 3.

5. Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un [...] **credito** ai sensi del paragrafo 2, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Il nuovo periodo di prescrizione di cinque anni non decorre finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato, oppure se le medesime parti giungono a una composizione extragiudiziale riguardo alla medesima azione.
6. La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell'articolo 102 interrompe il termine di prescrizione. Il nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione per il pagamento.
7. Non si procede al recupero dei crediti dell'Unione dopo la scadenza del termine di prescrizione determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.

Articolo 104

Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Nel caso di una procedura d'insolvenza, ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.

Articolo 105

*Ammende, penali, sanzioni e interessi imposti dalle istituzioni **dell'Unione***

1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono [...] **iscritti in** bilancio per il periodo in cui le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono [...] **iscritti in** bilancio con la massima tempestività [...] **dopo che** sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione. **In circostanze eccezionali debitamente giustificate o qualora tutti i mezzi di impugnazione siano stati esperiti dopo il 1° settembre dell'esercizio in corso, gli importi sono iscritti nel bilancio dell'esercizio successivo.**

Gli importi che devono essere restituiti all'entità che li ha versati a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non sono [...] **iscritti in** bilancio.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di rettifica finanziaria.

Articolo 106

*Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni **dell'Unione***

1. Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è intentata un'azione legale contro una decisione di un'istituzione **dell'Unione** intesa a irrogare un'ammenda o altra penale **o sanzione** prevista dal TFUE o dal trattato Euratom e fintantoché non sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile della Commissione oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile della Commissione. Tale garanzia è distinta dall'obbligo di pagare l'ammenda o [...] altra penale **o sanzione** ed è esigibile [...] **su** richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell'articolo 97, paragrafo 4.
2. La Commissione garantisce gli importi incassati in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.

3. Quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e l'ammenda, [...] la penale **o la sanzione** è stata confermata **dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o qualora la decisione che irroga tale ammenda, penale o sanzione non possa più essere annullata dalla Corte**, è adottata una delle seguenti misure:

- a) gli importi riscossi a titolo provvisorio e il rendimento che generano sono iscritti in bilancio conformemente all'articolo 105, **paragrafo 2** [...];
- b) se è stata costituita una garanzia finanziaria, questa è richiamata e i relativi importi sono iscritti in bilancio.

Se la Corte di giustizia dell'Unione europea ha aumentato l'importo dell'ammenda, [...] penale **o sanzione**, si applicano le disposizioni del primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo a concorrenza degli importi della decisione originaria dell'istituzione **dell'Unione** o, se del caso, dell'importo definito da una precedente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nello stesso procedimento. Il contabile della Commissione riscuote l'importo corrispondente all'aumento e agli interessi dovuti norma dell'articolo 97, paragrafo 4, che vengono iscritti in bilancio.

4. Una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione e qualora l'ammenda, [...] la penale **o la sanzione** sia stata annullata o **ne sia stato ridotto l'importo**, è adottata una delle seguenti misure:

- a) gli importi incassati in via provvisoria, o, **in caso di una loro riduzione**, la parte **pertinente** di essi, sono rimborsati al terzo interessato, [...] **compresi** eventuali rendimenti;
- b) se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa viene di conseguenza svincolata.

Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se il rendimento complessivo dell'importo incassato in via provvisoria è stato negativo, la perdita subita è detratta dall'importo da rimborsare.

Articolo 107

Interessi compensativi

Fatti salvi l'articolo 97, paragrafo 2, e l'**articolo 114, paragrafo 4**, e nei casi diversi [...] **dalle ammende, penali e sanzioni** di cui agli articoli 105 e **106**, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o [...] **a seguito di una** composizione amichevole, il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario d[...] **il ciascun mese, ma non è negativo. Gli interessi decorrono** dalla data di pagamento d[...] **ell'importo da rimborsare** fino alla data di rimborso stabilita [...].

Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso sarà fissato **allo zero** [...] **percento**.

CAPO 7

Operazioni di spesa

Articolo 108

Decisioni di finanziamento

1. [...] **Un** impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione **dell'Unione** o dalle autorità da questa delegate. **Le decisioni di finanziamento possono avere valore annuale o pluriennale.**

Il primo comma del presente paragrafo [...] non si applica agli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione **dell'Unione** a titolo della sua autonomia amministrativa che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, lettera e), alle spese di sostegno amministrativo e ai contributi agli organismi di cui agli articoli 69 e 70. [...]

2. La decisione di finanziamento costituisce al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale ed è adottata, **se del caso**, il più presto possibile dopo l'adozione del progetto di bilancio e comunque, in linea di principio, non oltre il 31 marzo dell'anno di attuazione. **Se il pertinente atto di base prevede modalità specifiche per l'adozione di una decisione di finanziamento o di un programma di lavoro o di entrambi, in particolare per quanto riguarda le modalità di controllo da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, tali modalità devono essere applicate alla o alle parti rispettive della decisione di finanziamento che costituiscono il programma di lavoro, in piena conformità con le prescrizioni dell'atto di base in questione.** La parte della decisione che contiene il programma di lavoro è pubblicata sul sito Internet dell'istituzione **dell'Unione** interessata immediatamente dopo la sua adozione e prima della sua attuazione. La decisione di finanziamento riporta l'importo totale [...] **da essa coperto** e contiene una descrizione delle azioni da finanziare. In particolare, essa indica:

- a) l'atto di base e la linea di bilancio;
- b) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
- c) i metodi di esecuzione;
- d) eventuali informazioni supplementari sul programma di lavoro richieste dall'atto di base.

2 bis. Inoltre [...] **la decisione di finanziamento** stabilisce:

- a) nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell'invito a presentare proposte o dell'attribuzione diretta; la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;
- b) nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio globale riservata agli appalti;
- c) nel caso dei contributi ai fondi fiduciari di cui all'articolo 227: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l'esercizio e gli importi previsti per l'intera sua durata;

- d) nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR;
- e) nel caso degli strumenti finanziari: l'importo stanziato per lo strumento finanziario;
- f) nel caso dell'esecuzione indiretta: l'entità o la persona a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o i criteri da utilizzare per la selezione dell'entità o della persona;
- g) nel caso dei contributi ai meccanismi di finanziamento combinato: l'importo stanziato per il meccanismo di finanziamento combinato e l'elenco delle entità che vi partecipano;
- h) nel caso delle garanzie di bilancio: l'importo della copertura annuale e, se del caso, l'importo della garanzia di bilancio da svincolare.

2 ter. L'ordinatore delegato può aggiungere qualsiasi altra informazione che ritiene opportuna nella rispettiva decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro o in qualsiasi altro documento pubblicato sul sito Internet dell'istituzione **dell'Unione**.

La decisione di finanziamento pluriennale è coerente con la programmazione finanziaria di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e precisa che l'attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l'adozione del bilancio annuale o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori [...].

3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dell'atto di base, per ogni modifica sostanziale di una decisione di finanziamento già adottata si segue la medesima procedura che per la decisione iniziale.

Articolo 109
Operazioni di spesa

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

Al termine dei periodi di cui all'articolo 112, il saldo non eseguito degli impegni di bilancio è [...] **disimpegnato**.

Nell'esecuzione di operazioni, l'ordinatore responsabile verifica la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli altri atti [...] adottati a norma dei trattati nonché al principio della sana gestione finanziaria.

2. Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo in casi debitamente giustificati. In particolare, nel campo degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, gli impegni giuridici possono essere firmati dai capi delle delegazioni dell'Unione o, in loro assenza, dai loro vice, su istruzione dell'ordinatore responsabile della Commissione, il quale conserva comunque la piena responsabilità dell'operazione sottostante. Il personale impiegato dalla Commissione nel campo degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario può firmare gli impegni giuridici collegati al pagamento a valere sulle casse di anticipi di importi non superiori a 2 500 EUR.

L'ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario di cui all'articolo 227.

Tale obbligo non si applica:

- a) agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro di un piano di continuità operativa, secondo le procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione **dell'Unione** a titolo della sua autonomia amministrativa;

b) in caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, se l'efficacia dell'intervento dell'Unione richiede la conclusione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se prima non è possibile procedere a un impegno di bilancio specifico. All'impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver concluso un impegno giuridico nei confronti di terzi.

3. [...] L'ordinatore responsabile **convalida una spesa accettando** [...] che una voce di spesa **sia imputata al bilancio**, previa verifica dei documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore secondo le condizioni fissate dall'impegno giuridico, quando questo esiste. A tale scopo, l'ordinatore responsabile:

- a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito attraverso la menzione "conforme ai fatti";
- c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Fatto salvo [...] **il primo comma**, la convalida delle spese [...] si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento, nel qual caso l'impatto sul sistema contabile si limita alla contabilità generale.

3 bis. Vale decisione di convalida la firma elettronica con caratteristiche di sicurezza [...] **a norma dell'articolo 141** da parte dell'ordinatore o di un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato mediante decisione formale dell'ordinatore oppure, eccezionalmente, nel caso di documenti su supporto cartaceo, il timbro che riproduce tale firma.

Con la menzione "conforme ai fatti", l'ordinatore responsabile o un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall'ordinatore responsabile, certifica quanto segue:

- a) nel caso dei prefinanziamenti, che risultano soddisfatte le condizioni fissate dall'impegno giuridico per il versamento del prefinanziamento;
 - b) nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi agli appalti, che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati, che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti;
 - c) nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi alle sovvenzioni, che l'azione o il programma di lavoro svolto dal beneficiario è conforme sotto tutti gli aspetti alla convenzione di sovvenzione nonché, se del caso, che i costi dichiarati dal beneficiario sono ammissibili. Lo stesso principio è valido anche per le relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento.
4. [...] **Per** l'ordinazione della spesa l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, [...] **emette** un ordine di pagamento [...] **per dare** istruzione **al contabile** di pagare l'importo della spesa precedentemente convalidata.

Nei casi in cui siano effettuati pagamenti periodici riguardanti prestazioni di servizi, compresi i servizi di locazione, o consegne di beni, e fatta salva l'analisi dei rischi da parte dell'ordinatore, quest'ultimo può ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto, a valere su una cassa di anticipi o, su espressa autorizzazione del contabile, conformemente all'articolo 83, paragrafo 3.

5. [...]

Articolo 110

Tipi di impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:
- a) impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l'importo della spesa sono determinati;

- b) impegno di bilancio globale: quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;
- c) impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese di gestione corrente del FEAGA di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

Le spese correnti di natura amministrativa relative alle delegazioni dell'Unione e rappresentanze dell'Unione possono tuttavia essere coperte da impegni accantonati anche quando l'importo e il beneficiario finale sono determinati.

- 2. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.
- 3. L'impegno di bilancio globale è effettuato sulla base di una decisione di finanziamento.

L'impegno di bilancio globale interviene al più tardi prima della decisione relativa ai destinatari e agli importi e, qualora l'esecuzione degli stanziamenti interessati implichi l'adozione di un programma di lavoro, non prima dell'adozione di quest'ultimo.

- 4. L'impegno di bilancio globale è eseguito o con la conclusione di un accordo di finanziamento che prevede a sua volta la conclusione ulteriore di uno o più impegni giuridici, o con la conclusione di uno o più impegni giuridici.

Gli accordi di finanziamento nel campo dell'assistenza finanziaria diretta ai paesi terzi, compreso il sostegno di bilancio, che costituiscono impegni giuridici possono dare luogo a pagamenti senza la conclusione di altri impegni giuridici.

Il paragrafo 3, secondo comma, non si applica qualora l'impegno **di bilancio** globale sia eseguito mediante la conclusione di un accordo di finanziamento.

5. Ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno di bilancio globale è registrato dall'ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio centrale, mediante imputazione dell'impegno di bilancio globale.
6. Gli impegni di bilancio accantonati sono eseguiti con la conclusione di uno o più impegni giuridici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori. Tuttavia, per quanto riguarda le spese per la gestione del personale o le spese sostenute dalle istituzioni **dell'Unione** per le attività di comunicazione relative all'attualità dell'Unione o nei casi di cui al punto 14.5 dell'allegato **1** del presente regolamento, essi possono essere eseguiti direttamente con i pagamenti.

Articolo 111

Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA

1. Per ogni esercizio, gli stanziamenti del FEAGA includono gli stanziamenti non dissociati **per le misure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013**. [...] Le spese correlate alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tranne che per le misure finanziate a titolo dell'assistenza tecnica non operativa e i contributi a favore di agenzie esecutive, [...] sono coperte con stanziamenti dissociati.
2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei rimborsi d[...]elle spese **connesse al FEAGA sostenute dagli Stati membri** costituiscono impegni accantonati globali, [...] **che non superano il** totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.
3. Gli impegni accantonati globali per il FEAGA, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, a impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono annullati con riferimento all'esercizio in questione.

4. Le spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si [...] può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle pertinenti linee di bilancio. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.

Gli impegni di cui al primo comma sono detratti dall'impegno accantonato globale di cui al paragrafo 1.

[...]5. I paragrafi 2 e 3 si applicano con riserva dell'esame e dell'accettazione dei conti.

Articolo 112

Termini relativi agli impegni

1. Salvo il disposto dell'articolo 109, paragrafo 2, e dell'articolo 256, paragrafo 3, gli impegni giuridici inerenti a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n, **dove l'anno n è quello in cui è stato adottato l'impegno di bilancio.**
2. Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n+1.

Quando l'impegno di bilancio globale comporta l'assegnazione di un premio di cui al titolo IX, l'impegno giuridico di cui all'articolo 200, paragrafo 4, è concluso entro il 31 dicembre dell'anno n+3.

Per quanto riguarda le azioni esterne, ove l'impegno di bilancio globale comporta la conclusione di un accordo di finanziamento con un paese terzo, gli accordi di finanziamento sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n+1 [...]. In tal caso, l'impegno di bilancio globale copre i costi **totali** degli impegni giuridici che attuano l'accordo di finanziamento concluso **entro un [...] periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento, o fino al termine del periodo di attuazione dell'accordo di finanziamento nei casi seguenti:**

- a) **azioni finanziate da una pluralità di donatori;**
- b) **operazioni di finanziamento combinato;**
- c) **impegni giuridici relativi alla revisione contabile e alla valutazione;**
- d) **nelle seguenti circostanze eccezionali:**
 - i) **modifiche apportate agli impegni giuridici già conclusi;**
 - ii) **gli impegni giuridici devono essere conclusi dopo la risoluzione anticipata di un impegno giuridico esistente;**
 - iii) **variazione dell'entità incaricata dell'esecuzione.**

2 bis. Il terzo comma del paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati nei seguenti casi:

- a) **strumento di assistenza preadesione;**
- b) **strumento europeo di vicinato e partenariato.**

In tali casi, gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale.

3. Gli impegni di bilancio specifici e accantonati per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale di esecuzione fissato conformemente alle condizioni previste dagli impegni giuridici cui si riferiscono e al principio della sana gestione finanziaria.
4. Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 13.
5. L'importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 113 entro i due anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale, qualora l'impegno giuridico consista in un accordo di finanziamento con un paese terzo o qualora la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.

Articolo 113

Tipi di pagamenti

1. Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
2. [...] **Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell'azione corrispondente all'atto di base o al contratto e consiste in uno o più delle seguenti operazioni:**
 - a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

- b) il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:
- i) un prefinanziamento che fornisce un fondo di tesoreria, che può essere frazionato in più versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria; [...] **tale prefinanziamento** è pagato in base al contratto, all'accordo o all'atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto o dell'accordo;
 - ii) uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione o del contratto. Possono liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, salvo il disposto dell'atto di base;
 - iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l'azione o il contratto siano stati integralmente eseguiti;
- c) il versamento di un accantonamento nel fondo comune di copertura ai sensi dell'articolo 205.

Il pagamento a saldo non può essere rinnovato e liquida tutte le spese precedenti; per il recupero degli importi non utilizzati è emesso un ordine di riscossione.

3. Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 2 sono distinti al momento dell'esecuzione di ogni pagamento.
4. Le norme contabili di cui all'articolo 79 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell'ammissibilità dei costi.
5. I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore responsabile in base alla natura economica e al più tardi al termine del progetto. La liquidazione sarà effettuata sulla base delle informazioni sui costi sostenuti o della conferma che le condizioni per il pagamento risultano soddisfatte a norma dell'articolo 121, sulla base della convalida dell'ordinatore in conformità dell'articolo 109, paragrafo 3.

Per le convenzioni di sovvenzione, i contratti o gli accordi di contributo di valore superiore a 5 000 000 EUR, l'ordinatore acquisisce alla fine di ciascun esercizio almeno le informazioni necessarie a calcolare una stima ragionevole dei [...] costi. [...] **Tali informazioni non sono** utilizzate per liquidare i prefinanziamenti, [...] **ma possono essere utilizzate** dall'ordinatore [...] **e dal contabile per** [...] rispettare gli obblighi di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Ai fini del secondo comma, negli impegni giuridici sottoscritti sono inserite opportune disposizioni.

Articolo 114

Termini relativi ai pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro:
 - a) 90 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
 - b) 60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
 - c) 30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione.
2. Il termine per effettuare il pagamento si intende comprensivo delle operazioni di convalida, di ordinazione e di pagamento delle spese.

Esso decorre dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

2 bis. La richiesta di pagamento è registrata tempestivamente dall'ufficio autorizzato dell'ordinatore responsabile e si considera ricevuta alla data di registrazione.

Si considera data di pagamento la data di addebito sul conto dell'istituzione **dell'Unione**.

La richiesta di pagamento riporta i seguenti elementi essenziali:

- a) gli estremi del creditore;
- b) l'importo;
- c) la valuta;
- d) la data.

La mancanza di anche uno solo degli elementi essenziali comporta il rigetto della richiesta di pagamento.

Il creditore è informato per iscritto del rigetto con comunicazione motivata, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

3. L'ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:

- a) l'importo del pagamento richiesto non è dovuto, oppure
- b) non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.

Se l'ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese di una richiesta di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare, anche attraverso verifiche sul posto, il carattere ammissibile delle spese. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti o dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi comprese le verifiche sul posto.

Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.

4. Tranne nel caso degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:

- a) i tassi d'interesse sono quelli indicati all'articolo 97, paragrafo 2;
- b) gli interessi vengono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito al paragrafo 1 fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati a norma del primo comma siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

5. Ogni istituzione **dell'Unione** presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante il rispetto dei termini e la sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. La relazione della Commissione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.

CAPO 8

Il revisore interno

Articolo 115

Designazione del revisore interno

1. Ciascuna istituzione **dell'Unione** crea una funzione di revisione contabile interna che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione **dell'Unione**, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

2. Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE.

3. Ciascuna istituzione **dell'Unione** designa il proprio revisore interno secondo modalità adeguate alle sue specificità e alle sue esigenze. L'istituzione **dell'Unione** informa il Parlamento europeo e il Consiglio della designazione del revisore interno.
4. Ciascuna istituzione **dell'Unione** definisce secondo la propria specificità e le proprie esigenze la sfera delle funzioni del revisore interno e stabilisce in dettaglio gli obiettivi e le procedure dell'esercizio della funzione di revisione contabile interna, nel rispetto delle norme internazionali in vigore in materia di revisione contabile interna.
5. L'istituzione **dell'Unione** può designare come revisore interno, in base alle sue competenze particolari, un funzionario o altro agente soggetto allo statuto che sia cittadino di uno Stato membro.
6. Quando diverse istituzioni **dell'Unione** designano un medesimo revisore interno, esse adottano le disposizioni necessarie affinché la sua responsabilità possa essere chiamata in causa secondo il disposto dell'articolo 119.
7. Quando il revisore interno cessa le proprie funzioni, l'istituzione **dell'Unione** ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 116

Poteri e funzioni del revisore interno

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione **dell'Unione** riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di attuazione delle operazioni e promuovere la sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:

- a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
 - b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.
2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell'istituzione **dell'Unione**. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale degli ordinatori e degli altri elementi d'informazione individuati.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione **dell'Unione** una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione **dell'Unione** provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. [...]

Ciascuna istituzione **dell'Unione** esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del suo revisore interno possano essere oggetto di uno scambio con le altre istituzioni **dell'Unione** circa le migliori pratiche.

4. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione **dell'Unione** una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le principali raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

La relazione annuale del revisore interno segnala inoltre gli eventuali problemi sistemici rilevati dall'istanza istituita a norma dell'articolo 139, qualora questa sia chiamata a pronunciare il parere di cui all'articolo 90.

5. Il revisore interno, nell'elaborare la sua relazione, volge particolare attenzione all'osservanza integrale del principio della sana gestione finanziaria e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne e potenziarne costantemente l'applicazione.
6. Ogni anno la Commissione trasmette su richiesta, nel contesto della procedura di discarico e a norma dell'articolo 319 TFUE, la sua relazione annuale di revisione contabile interna ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.
7. L'istituzione **dell'Unione** comunica i recapiti del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché queste possano contattare in forma riservata il revisore interno.
8. Come previsto all'articolo 239, ogni anno l'istituzione **dell'Unione** redige una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
9. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, così come la relazione dell'istituzione **dell'Unione**, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

10. L'istituzione **dell'Unione** mette a disposizione del revisore interno le risorse necessarie al corretto espletamento della sua funzione di controllo e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti ed obblighi.

Articolo 117

Programma di lavoro del revisore interno

1. Il revisore interno adotta il proprio programma di lavoro e lo sottopone all'istituzione **dell'Unione**.
2. L'istituzione **dell'Unione** può chiedere al revisore interno di effettuare revisioni contabili non figuranti nel programma di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 118

Indipendenza del revisore interno

1. Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento delle revisioni contabili. Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione **dell'Unione** in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.
2. Il revisore interno non può ricevere istruzioni né vedersi opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.
3. Se il revisore interno è un membro del personale, egli esercita le proprie funzioni esclusive di revisione contabile in piena indipendenza e impegna la propria responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto [...].

Articolo 119

Responsabilità del revisore interno

La responsabilità del revisore interno in quanto funzionario o altro agente soggetto allo statuto può essere chiamata in causa soltanto dall'istituzione **dell'Unione** stessa, alle condizioni precisate al presente articolo.

L'istituzione **dell'Unione** adotta una decisione motivata recante apertura di un'indagine. La decisione è comunicata all'interessato. L'istituzione **dell'Unione** può incaricare dell'indagine, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari di grado uguale o superiore a quello dell'interessato. Nel corso dell'indagine è sentito l'interessato.

La relazione d'indagine è comunicata all'interessato che è successivamente sentito dall'istituzione **dell'Unione** sulla relazione medesima.

In base alla relazione e all'audizione, l'istituzione **dell'Unione** adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata a norma degli articoli 22 e 86 e dell'allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l'applicazione di misure disciplinari o l'imposizione di sanzioni pecuniarie sono notificate all'interessato e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni **dell'Unione** e alla Corte dei conti.

Contro dette decisioni l'interessato può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo le disposizioni dello statuto.

Articolo 120

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dallo statuto, il revisore interno può avviare direttamente un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro qualsiasi atto relativo all'esercizio della sua funzione di revisore interno. Tale azione dev'essere proposta entro tre mesi dal giorno di calendario della notificazione dell'atto in causa.

Il ricorso è istruito e risolto secondo le disposizioni dell'articolo 91, paragrafo 5, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

TITOLO V

NORME COMUNI

CAPO 1

Norme applicabili all[...]a gestione diretta, indiretta e concorrente

Articolo 120 bis

Ambito di applicazione

A eccezione dell'articolo 134, i riferimenti agli impegni giuridici contenuti nel presente titolo sono intesi come riferimenti agli impegni giuridici, ai contratti quadro e agli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro.

Articolo 121

Forme di contributo dell'Unione

1. I contributi dell'Unione in regime di **gestione** [...] diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
 - b) costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
 - c) somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;
 - d) finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
 - e) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:
 - i) all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione, oppure
 - ii) al conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;
 - f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

I contributi dell'Unione che assumono le forme di cui alle lettere b), c) e d) sono stabiliti in conformità dell'articolo 175 o della normativa settoriale **in regime di gestione diretta e indiretta e in conformità della normativa settoriale in regime di gestione concorrente**. I contributi dell'Unione che assumono le forme di cui alla lettera e) sono stabiliti in conformità dell'articolo 175, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione **in regime di gestione diretta e indiretta e in conformità della normativa settoriale in regime di gestione concorrente**.

2. Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

Articolo 122

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate [...] da altre entità **di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c)**, compresi **gli Stati membri e i donatori**, nella misura in cui tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione del bilancio. **Può altresì fare affidamento su valutazioni effettuate dai propri servizi per altri scopi, quali verifiche di conformità in materia di aiuti di Stato o valutazioni effettuate nel contesto di differenti metodi di esecuzione e programmi**. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori pratiche internazionali.

Articolo 123

Riconoscimento reciproco delle revisioni contabili

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori revisioni contabili, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'Unione una revisione contabile fondata sui principi riconosciuti a livello internazionale in materia di revisioni contabili che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale revisione costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione della Corte dei conti, della Commissione e delle autorità di audit degli Stati membri su loro richiesta.

Articolo 124

Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

1. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), [...] la Corte dei conti europea [...] e, se del caso, le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, **tali diritti [...] comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)¹.**
2. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione in regime di [...] **gestione** diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al paragrafo 1 [...] **e garantisce che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione [...] concedano** diritti equivalenti.

¹ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

Articolo 125

[...]

CAPO 2

Norme applicabili all[...]a gestione diretta e indiretta

SEZIONE 1

NORME RELATIVE A PROCEDURE E [...] GESTIONE

Articolo 126

Partenariati finanziari quadro

1. La Commissione può concludere accordi relativi a partenariati finanziari quadro per la cooperazione a lungo termine con le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o con i beneficiari. Gli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro sono soggetti a riesame almeno una volta durante ogni quadro finanziario pluriennale, fatto salvo il paragrafo 4, lettera c). Nel quadro di tali accordi possono essere firmati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione.

2. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro precisa le forme della cooperazione finanziaria, gli obiettivi comuni della cooperazione nonché i principi che disciplinano tale cooperazione tra la Commissione e le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o i beneficiari. Tali accordi rispecchiano inoltre la misura in cui la Commissione può fare affidamento sui sistemi e sulle procedure, comprese le procedure di revisione contabile, utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o dai beneficiari.
3. Al fine di ottimizzare i costi e i benefici delle revisioni contabili e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di revisione contabile o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o con i beneficiari delle sovvenzioni. **Tali accordi non limitano l'accesso della Corte dei conti alle informazioni necessarie per la revisione contabile dei fondi dell'Unione.** [...]
4. In caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso sovvenzioni specifiche:
 - a) l'accordo, oltre a quanto previsto al paragrafo 2, specifica:
 - i) la natura delle azioni o dei programmi di lavoro previsti;
 - ii) la procedura di attribuzione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del titolo VIII;
 - b) l'insieme delle disposizioni dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro e della convenzione relativa alla sovvenzione specifica è conforme ai requisiti di cui all'articolo 194;
 - c) la durata del partenariato non può superare i quattro anni se non in casi debitamente giustificati;
 - d) il partenariato finanziario quadro è utilizzato nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei richiedenti;

- e) il partenariato finanziario quadro è equiparato a una sovvenzione per quanto riguarda la programmazione, la pubblicazione ex ante e l'attribuzione;
 - f) alle sovvenzioni specifiche basate su siffatto partenariato si applicano le procedure di pubblicazione ex post di cui all'articolo 36 [...].
5. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro attuato attraverso sovvenzioni specifiche può stabilire di fare affidamento sui sistemi e sulle procedure del beneficiario, conformemente al paragrafo 2, se tali sistemi e procedure sono stati valutati conformemente all'articolo 149, paragrafi 2, 3 e 4. In tal caso, l'articolo 189, paragrafo 1, lettera d), non si applica. Qualora le procedure utilizzate dal beneficiario per erogare finanziamenti a terzi di cui all'articolo 149, paragrafo 4, lettera d), abbiano ricevuto una valutazione positiva **da parte della Commissione**, l'articolo 197 e l'articolo 198 non si applicano.
 6. Nel caso di un accordo relativo al partenariato finanziario quadro attuato attraverso sovvenzioni specifiche, la verifica della capacità operativa e finanziaria di cui all'articolo 191 è effettuata prima della firma dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro. La Commissione può fare affidamento su una verifica equivalente della capacità operativa e finanziaria svolta da altri donatori.
 7. In caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso accordi di contributo, l'insieme delle disposizioni dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro e dell'accordo di contributo è conforme ai requisiti di cui all'articolo 150, paragrafo 4, e all'articolo 124.
 8. La Commissione si adopera per armonizzare i propri obblighi di rendicontazione con quelli degli altri donatori.

Articolo 127

Sospensione, risoluzione e riduzione

1. Qualora la procedura di aggiudicazione o di attribuzione risulti inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile sospende la procedura e può adottare ogni misura necessaria, incluso l'annullamento della procedura stessa. L'ordinatore responsabile informa immediatamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode in merito a sospetti casi di frode.
2. Qualora, dopo l'aggiudicazione o l'attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile può:
 - a) rifiutarsi di firmare l'impegno giuridico o annullare l'attribuzione di un premio;
 - b) sospendere i pagamenti;
 - c) sospendere l'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - d) se del caso, risolvere l'impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda **uno o più** destinatari[...].
3. L'ordinatore responsabile può inoltre sospendere i pagamenti o l'esecuzione dell'impegno giuridico qualora:
 - a) l'esecuzione dell'impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;
 - b) sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo;
 - c) le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l'affidabilità o l'efficacia dei sistemi di controllo interno di un'entità o una persona che esegue i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

Qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui al primo comma, lettera b), non vengano confermate, l'esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile.

Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e c), l'ordinatore responsabile può risolvere l'impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari[...].

4. Oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 o 3, l'ordinatore responsabile può ridurre la sovvenzione, il premio, il contributo previsto dall'accordo di contributo o il prezzo nel quadro di un contratto proporzionalmente alla gravità delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, compreso il caso in cui le attività in questione non siano state eseguite o siano state eseguite in modo carente, parziale o tardivo.

In caso di finanziamenti di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), l'ordinatore responsabile può ridurre proporzionalmente il contributo qualora i risultati siano stati conseguiti in modo carente, parziale o tardivo o qualora le condizioni non siano state soddisfatte.

5. Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), e il paragrafo 3 non si applicano ai richiedenti nell'ambito di un concorso a premi.

Articolo 128

Conservazione dei dati

1. I destinatari conservano la documentazione, i documenti giustificativi, i dati statistici e gli altri dati relativi al finanziamento, ivi compresi i documenti e i dati in formato elettronico, per i cinque anni successivi al pagamento a saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 000 EUR.

2. I documenti e i dati relativi alle revisioni contabili, ai ricorsi, ai contenziosi, alle azioni legali riguardanti l'impegno giuridico o alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode [...] sono conservati fino alla conclusione di tali revisioni contabili, ricorsi, contenziosi, azioni legali o indagini. **Nel caso dei documenti e dei dati relativi alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, l'obbligo di conservare documenti e dati si applica una volta che le indagini sono state notificate al destinatario.**
3. I documenti e i dati sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. [...] **Ove esistano versioni elettroniche**, non sono richiesti gli originali qualora tali documenti soddisfino i pertinenti requisiti di legge per poter essere considerati conformi agli originali e affidabili ai fini della revisione contabile.

Articolo 129

Procedura in contraddittorio e mezzi di ricorso

1. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento che leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l'ordinatore responsabile verifica che il partecipante o il destinatario abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora un provvedimento dell'ordinatore responsabile leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l'atto con cui è stato adottato riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario disponibili per l'impugnazione.

Articolo 130

Abbuoni dei tassi d'interesse e sussidi per le commissioni di garanzia

1. Gli abbuoni dei tassi d'interesse e i sussidi per le commissioni di garanzia sono concessi conformemente al titolo X, qualora essi siano combinati in un'unica misura con gli strumenti finanziari.
2. Qualora non siano combinati in un'unica misura con gli strumenti finanziari, gli abbuoni dei tassi d'interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia possono essere concessi conformemente al titolo VI o al titolo VIII.

SEZIONE 2
SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E DI ESCLUSIONE

Articolo 131

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso l'individuazione dei rischi e l'irrogazione di sanzioni amministrative

1. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione [...].

Tale sistema mira a facilitare:

- a) l'individuazione precoce d[...]**elle persone o entità, elencate al paragrafo 1 bis**, che rappresentano un rischio per gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) l'esclusione d[...]**elle persone o entità, elencate al paragrafo 1 bis**, che si trovino in una delle situazioni che danno luogo a esclusione elencate all'articolo 132, paragrafo 1;
- c) l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario a norma dell'articolo 134.

1 bis. Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica [...]:

- a) ai partecipanti e ai destinatari ai sensi dell'articolo 2;**
- a) alle entità sulla cui capacità il candidato o l'offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente;

- b) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell'Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), **e dell'articolo 149, paragrafo 4**, sulla base delle informazioni comunicate conformemente all'articolo 150, paragrafo [...] **5** [...];
- c) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell'Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in via eccezionale conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a) [...];
- d) ai partecipanti o ai destinatari su cui le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 62 hanno fornito informazioni, **comunicare dagli Stati membri in conformità della normativa settoriale** conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, lettera d);
- e) **agli sponsor di cui all'articolo 24.**

2. La decisione di registrare nel sistema di individuazione precoce **informazioni sui rischi di cui al paragrafo 1, lettera a)**, di escludere **un partecipante o destinatario** e/o di irrogare una sanzione pecuniaria **nei confronti di un destinatario** è adottata dall'ordinatore responsabile. Le informazioni relative a tali decisioni sono registrate nella banca dati di cui all'articolo 138, paragrafo 1. Se tale decisione è adottata a norma dell'articolo 132, paragrafo 4, le informazioni registrate nella banca dati comprendono anche le informazioni relative alle persone di cui all'articolo 132, paragrafo 4.

3. La decisione di esclu[...]dere un partecipante o destinatario o di irroga[...]re sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario [...] si basa[...] su una sentenza definitiva o, [...] nelle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, **su una decisione amministrativa definitiva**, oppure su una qualificazione giuridica preliminare da parte dell'istanza di cui all'articolo 139, nelle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 2, al fine di garantire una valutazione centralizzata di dette situazioni. Nei casi di cui all'articolo 137, l'ordinatore responsabile dispone il rigetto di un partecipante nell'ambito di una determinata procedura **di aggiudicazione o di attribuzione**.

Fatto salvo l'articolo 132, paragrafo 5, l'ordinatore responsabile può adottare la decisione di escludere un partecipante o destinatario e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario e la decisione di pubblicare le relative informazioni sulla base di una qualificazione giuridica preliminare di cui all'articolo 132, paragrafo 2, solo dopo aver ottenuto una raccomandazione dall'istanza di cui all'articolo 139.

Articolo 132

Criteria di esclusione e sanzioni amministrative

1. L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione se:
- a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti dell'Unione europea o nazionali;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
- i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
- i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995¹;

¹ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

- ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997¹, e **condotte, quali definite all'articolo 2**, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio², nonché corruzione, quale definita nel diritto applicabile;
- iii) [...] **comportamenti connessi a un'organizzazione criminale**, [...] **di cui** all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio³;
- iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo [...] **ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5**, della direttiva [...] **(UE) 2015/849** del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;
- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio⁵, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
- vi) lavoro minorile e altr[...] **i reati relativi alla tratta di esseri umani** [...] **di cui** all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶;

¹ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

² Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

³ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁴ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁵ [...] **Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).**

⁶ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

- e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, **che hanno causato la risoluzione anticipata dell'impegno giuridico o l'applicazione della clausola penale o altre penali contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche e audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;**
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio¹.
2. In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e f), o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139.

La qualificazione preliminare di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione della condotta della persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. In seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, l'ordinatore responsabile rivede senza indugio la sua decisione di escludere la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario. Nei casi in cui la durata dell'esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all'ordinatore responsabile stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale essa è stata esclusa, l'ordinatore responsabile pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa, se opportuno, le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.

I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:

- a) fatti accertati nel contesto di revisioni contabili o indagini svolte dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o dal [...] **revisore interno**, o di altre verifiche, revisioni contabili o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore;
- b) decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;
- c) **fatti contenuti in** decisioni di entità e persone che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c) [...];

c bis) informazioni trasmesse da entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), come stabilito all'articolo 138, paragrafo 2, lettera d);

- d) decisioni della Commissione concernenti la violazione del [...] **diritto** dell'Unione in materia di concorrenza o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto dell'Unione o nazionale in materia di concorrenza.

3. Le decisioni dell'ordinatore responsabile adottate conformemente agli articoli da 131 a 138 o, se del caso, le raccomandazioni dell'istanza di cui all'articolo 139 sono adottate conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare:

- a) della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione;

- b) del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione;
- c) della [...] durata **della condotta e della sua** ricorrenza;
- d) dell'intenzion[...]alità o del grado di negligenza;
- e) **nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo**, dell'eventuale entità limitata dell'importo interessato [...];
- f) di altre circostanze attenuanti, quali:
 - i) il livello di collaborazione della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, in questione con la pertinente autorità competente e il [...] contributo **di tale persona o entità** all'indagine riconosciuto dall'ordinatore responsabile, o
 - ii) la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo della dichiarazione di cui all'articolo 133, paragrafo 1.

4. L'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, qualora:

- a) una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tali persone o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f);
- b) una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti di tale persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b);

- c) una persona fisica che è essenziale per l'aggiudicazione o l'attribuzione ovvero per l'esecuzione dell'impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f).
5. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'ordinatore responsabile può escludere a titolo provvisorio una persona o un'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, senza previa raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139, qualora la sua partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione ovvero la sua selezione ai fini dell'esecuzione dei fondi dell'Unione costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, l'ordinatore responsabile sottopone immediatamente la questione all'istanza **di cui all'articolo 139** e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'istanza.
6. L'ordinatore competente, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139, non esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione e dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi dell'Unione ove:
- a) la persona o l'entità abbia adottato le misure correttive indicate al paragrafo 7 in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
- b) sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell'adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 7;
- c) una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione europea o nazionali.

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l'ordinatore responsabile specifica i motivi in base ai quali non ha escluso la persona o l'entità di cui al paragrafo 131, paragrafo 1 **bis**, e ne informa l'istanza di cui all'articolo 139.

7. Le misure di cui al paragrafo 6 che pongono rimedio alla situazione di esclusione possono includere, in particolare:
 - a) misure volte a individuare l'origine delle situazioni che determinano l'esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività della persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;
 - b) la prova che la persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;
 - c) la prova che la persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall'autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b).
8. L'ordinatore responsabile, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione riveduta dell'istanza di cui all'articolo 139, rivede senza indugio la sua decisione di escludere una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di propria iniziativa o su richiesta di tale persona o entità qualora questa abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8 bis. Nel caso di cui all'articolo 131, paragrafo 1 bis, lettera a), l'ordinatore responsabile esige che il candidato o l'offerente sostituisca l'entità o il subappaltatore, sulla cui capacità intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione.

Articolo 133

Dichiarazione e prova dell'assenza di situazioni di esclusione

1. I partecipanti dichiarano se si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, o all'articolo 137, paragrafo 1 e, se del caso, se hanno adottato le misure correttive di cui all'articolo 132, paragrafo 6, lettera a).

Ove opportuno, i[...]il candidato od offerente fornisce la stessa dichiarazione firmata da un subappaltatore o da qualsiasi altra entità sulla cui capacità intende fare affidamento, secondo il caso. [...]

L'ordinatore responsabile non richiede [...] **la dichiarazione di cui al primo e secondo comma** se essa è già stata presentata in occasione di un'altra procedura di aggiudicazione o di attribuzione, purché la situazione non sia cambiata e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione della dichiarazione.

L'ordinatore responsabile può rinunciare alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma per i contratti di valore molto modesto [...] **al di sotto dell'importo di cui al punto 14.4 [...] dell'allegato 1.**

2. Se l'ordinatore responsabile lo richiede e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il partecipante, l'entità sulla cui capacità il candidato od offerente intende fare affidamento o il subappaltatore di tale candidato o offerente forniscono:
 - a) adeguata prova che non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1;

- b) informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante e adeguata prova che una o più di tali persone non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere da c) a f);
 - c) adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale partecipante non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera a) o b).
3. **Se del caso e in conformità della legislazione nazionale**, c[...]ome prova sufficiente del fatto che un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), c), d) o f), l'ordinatore responsabile **può accettare** un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui il partecipante o l'entità sono stabiliti, da cui risulti che tali prescrizioni sono soddisfatte.

Come prova sufficiente del fatto che un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 non si trova nella situazione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera a) o b), l'ordinatore responsabile **può accettare** un certificato rilasciato di recente dalla competente autorità dello Stato interessato. Se il paese [...] **in cui è stabilito** non rilascia [...] **questi tipi di** certificato, il partecipante può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui è stabilito.

4. L'ordinatore responsabile esenta un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 dall'obbligo di presentare le prove documentali di cui ai paragrafi 2 e 3:
- a) se può acceder[...]e a **tali prove** gratuitamente in una banca dati nazionale;

- b) se tali prove gli sono già state presentate ai fini di un'altra procedura, purché la documentazione presentata sia ancora valida e non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti;
 - c) [...] **se riconosce che sussiste l'impossibilità materiale** [...] di fornire tali prove.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle persone e alle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), né agli organismi di cui agli articoli 69 e 70.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, e in mancanza di norme e procedure completamente equivalenti alle norme e procedure di cui all'articolo 149, paragrafo 4, lettera d), i destinatari finali e gli intermediari forniscono alla persona o all'entità che esegue i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione sull'onore firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), o all'articolo 137, paragrafo 1, lettere b) e c), né in una situazione ritenuta a queste equivalente in seguito alla valutazione svolta conformemente all'articolo 149, paragrafo 4.

Nei casi in cui gli strumenti finanziari sono attuati in via eccezionale in conformità dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), i destinatari finali forniscono agli intermediari finanziari una dichiarazione sull'onore firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), o all'articolo 137, paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 134

Sanzioni pecuniarie

1. Per garantire un effetto deterrente, l'ordinatore responsabile può, tenendo conto se del caso della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139, irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario con cui è stato concluso un impegno giuridico e che si trovi in una situazione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), d), e) o f).

Per quanto riguarda le situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in alternativa a una decisione di escludere un destinatario, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), d) **ed** e) [...], la sanzione pecuniaria può essere irrogata in aggiunta a un'esclusione **se ciò è necessari**[...]o per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, **a causa della** [...] condotta sistematica e ricorrente **adottata dal destinatario** nell'intento di ottenere indebitamente fondi dell'Unione.

Fatti salvi il primo, secondo e terzo comma, non è irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario che ha comunicato, conformemente all'articolo 133, di trovarsi in una situazione di esclusione.

2. L'importo della sanzione pecuniaria non supera il 10% del valore complessivo dell'impegno giuridico. Nel caso di una convenzione di sovvenzione stipulata con più beneficiari, la sanzione pecuniaria non supera il 10% dell'importo della sovvenzione cui il beneficiario interessato ha diritto conformemente alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 135

Durata dell'esclusione e termine di prescrizione

1. La durata dell'esclusione non è superiore a nessuno dei seguenti periodi:
 - a) l'eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;
 - b) **in mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva:**
 - i) cinque anni nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera d);
 - [...]ii) tre anni nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), e) ed f).

Una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, è esclusa fintantoché si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Il termine di prescrizione per l'esclusione di una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis** e/o per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle date seguenti:
 - a) la data della condotta che ha determinato l'esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e);
 - b) la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Il termine di prescrizione è interrotto da un atto di un'autorità nazionale, della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dell'istanza di cui all'articolo 139 o di qualsiasi entità che partecipa all'esecuzione del bilancio, se tale atto è notificato alla persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, e riguarda indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all'interruzione.

Ai fini dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), si applica il termine di prescrizione per l'esclusione di una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, e/o per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Qualora la condotta della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all'articolo 132, paragrafo 1, si applica il termine di prescrizione previsto per il motivo più grave.

Articolo 136

Pubblicazione dell'esclusione e delle sanzioni pecuniarie

1. Per rafforzare, se necessario, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito Internet, fatta salva la decisione dell'ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f):
 - a) il nome della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi;
 - b) la situazione di esclusione;
 - c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

Qualora la decisione sull'esclusione e/o la sanzione pecuniaria sia stata adottata in base alla qualificazione preliminare di cui all'articolo 132, paragrafo 2, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito così come qualsiasi decisione riveduta dell'ordinatore responsabile sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall'ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua notifica alla persona o all'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi.

Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena termina l'esclusione. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

Conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001, in ordine ai dati personali l'ordinatore responsabile informa la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi in merito ai diritti conferitile dalle norme applicabili sulla protezione dei dati personali e alle procedure di cui dispone per esercitarli.

2. In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
 - a) qualora occorra garantire la riservatezza di un'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;
 - b) qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alla persona o all'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e rispetto all'importo della sanzione pecuniaria;
 - c) qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata a titolo eccezionale, fra l'altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 137

Rigetto nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione

1. Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un partecipante che:
 - a) si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132;
 - b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

- c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

L'ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nel quadro del coinvolgimento del partecipante nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui alla lettera c) od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. [...] Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità di trattamento.

2. L'articolo 129, paragrafo 1, si applica a meno che il rigetto sia stato motivato, conformemente al paragrafo 1, lettera a), da una decisione di esclusione adottata nei confronti del partecipante in seguito all'esame delle sue osservazioni.

Articolo 138

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

1. Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 131 sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione (la "banca dati") e sono gestite nel rispetto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Le informazioni relative ai casi di individuazione precoce, di esclusione e/o di sanzione pecuniaria sono registrate nella banca dati dall'ordinatore responsabile previa notifica alla persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi. Tale notifica può essere differita in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.

In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, soggetta al sistema di individuazione precoce e di esclusione ha il diritto di essere informata in merito ai dati conservati nella banca dati, facendone richiesta alla Commissione.

Le informazioni contenute in tale banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Tali informazioni sono pubblicate soltanto a norma dell'articolo 136.

2. Il sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 131, paragrafo 1, del presente regolamento si basa su[...] **i fatti e le risultanze** di cui all'articolo 132, paragrafo 2, quarto comma, nonché sulla trasmissione di informazioni alla Commissione, da parte in particolare:
 - a) dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, ove un'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode portata a termine o in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure o azioni precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel debito rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;
 - b) di un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un'agenzia esecutiva;
 - c) di un'istituzione **dell'Unione**, di un ufficio europeo o di un'agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, di un organismo o di una persona incaricata dell'attuazione delle azioni PESC;
 - d) delle entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 62, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito, ove **la trasmissione di informazioni sia** richiest[...] **a** dalla normativa settoriale;

¹ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

- e) delle entità o persone che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito.
3. Ad eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:
- a) gli estremi dell'entità o della persona di cui trattasi;
 - b) una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;
 - c) ogni informazione che possa essere d'aiuto all'ordinatore nell'esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o nell'adozione di una decisione di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all'articolo 134;
 - d) se del caso, eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.
4. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni **dell'Unione**, organismi **dell'Unione**, uffici europei e agenzie tramite la banca dati di cui al paragrafo 1, al fine di consentire loro di eseguire le necessarie verifiche in relazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in corso e agli impegni giuridici in vigore.

Nell'eseguire tali verifiche l'ordinatore responsabile esercita i suoi poteri a norma dell'articolo 73 ed entro i limiti dei termini e delle condizioni della procedura di aggiudicazione o di attribuzione e delle disposizioni contrattuali.

Il periodo di conservazione delle informazioni relative ai casi di individuazione precoce trasmesse a norma del paragrafo 3 non è superiore a un anno. Se, durante tale periodo, l'ordinatore responsabile richiede all'istanza di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione o di sanzione pecuniaria, il periodo di conservazione può essere prolungato fino a quando l'ordinatore responsabile non ha adottato una decisione.

5. [...]
6. A tutte le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 61 la Commissione conferisce l'accesso alle informazioni relative alle decisioni di esclusione a norma dell'articolo 132 per consentire loro di verificare se il sistema segnali un'esclusione, al fine di prendere tali informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di contratti nell'esecuzione del bilancio.
7. Nell'ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione fornisce informazioni aggregate sulle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi degli articoli da 131 a 138. Tale relazione fornisce inoltre ulteriori informazioni in merito alle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 6, lettera b), e dell'articolo 136, paragrafo 2, e alle decisioni degli ordinatori di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 6, ultimo comma.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l'identificazione della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi.

Articolo 139

Istanza

1. L'istanza si riunisce su richiesta di un ordinatore di un'istituzione **dell'Unione**, degli organismi dell'Unione, degli uffici europei nonché degli organismi e delle persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC, a norma del titolo V del TUE.
2. L'istanza si compone di:
 - a) un presidente permanente di alto livello e indipendente nominato dalla Commissione;
 - b) due rappresentanti permanenti della Commissione in quanto proprietaria del sistema, che esprimono una posizione congiunta e
 - c) un rappresentante dell'ordinatore richiedente.

La composizione dell'istanza è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate. L'istanza è assistita da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale garantisce la gestione corrente dell'istanza.

3. Il presidente dell'istanza viene scelto tra gli ex membri della Corte dei conti, della Corte di giustizia dell'Unione europea o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un'istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, deve possedere una vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e dare prova di competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Il presidente presiede tutte le sessioni dell'istanza ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d'interessi tra le sue funzioni di presidente dell'istanza e altri eventuali incarichi ufficiali.
4. La Commissione adotta il regolamento interno dell'istanza.

5. L'istanza garantisce il diritto della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi di presentare osservazioni sui fatti o sulle risultanze di cui all'articolo 132, paragrafo 2, sulla qualificazione giuridica preliminare e prima di adottare le sue raccomandazioni. L'opportunità di presentare osservazioni può essere differita in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, fino quando tali motivi legittimi non vengano meno.
6. La raccomandazione dell'istanza di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:
- a) i fatti o le risultanze di cui all'articolo 132, paragrafo 2, e la loro qualificazione giuridica preliminare;
 - b) una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;
 - c) una valutazione della necessità di escludere la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, di cui trattasi e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;
 - d) una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative alla persona o all'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, oggetto dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria;
 - e) una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dalla persona o dall'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**.

Qualora preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dall'istanza, l'ordinatore responsabile provvede affinché siffatta decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltati e delle norme sulla protezione dei dati personali.

Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza, l'ordinatore responsabile motiva la sua decisione all'istanza.

7. L'istanza rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell'ordinatore responsabile nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 8, o in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva in cui sono stabiliti i motivi dell'esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell'esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma.
8. L'istanza notifica senza indugio all'ordinatore richiedente la propria raccomandazione riveduta e, a seguito della notifica, l'ordinatore rivede la propria decisione.
9. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l'ordinatore esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 **bis**, e/o irroga una sanzione pecuniaria a un destinatario, anche annullando l'esclusione o riducendone o aumentandone la durata e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio non si applica qualora la decisione dell'ordinatore di esclusione o di irrogazione di una sanzione pecuniaria sia adottata sulla base delle raccomandazioni dell'istanza.

Articolo 139 bis

Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione

1. **Le informazioni richieste alle entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera d), sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di gestione delle irregolarità, che è il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di irregolarità e frodi, in conformità della normativa settoriale.**
2. **L'utilizzo dei dati ricevuti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità tiene conto dello stato della procedura nazionale esistente al momento della presentazione delle informazioni. L'utilizzo dei dati è preceduto da una consultazione dello Stato membro che ha presentato i dati pertinenti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità.**

Articolo 140

Eccezioni applicabili al Centro comune di ricerca

Gli articoli da 131 a 139 **bis** non si applicano al Centro comune di ricerca.

SEZIONE 3

SISTEMI INFORMATICI E AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA

Articolo 141

Gestione elettronica delle operazioni

1. Qualora le entrate e le spese o gli scambi di documenti siano gestiti mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante una procedura informatizzata o elettronica che garantisca [...]l'autenticazione [...] del firmatario. Tali sistemi informatici comprendono una descrizione completa e aggiornata del sistema che definisce il contenuto di tutti i campi di dati, precisa il modo in cui ogni singola operazione è trattata e illustra dettagliatamente il modo in cui il sistema informatico garantisce l'esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.
2. Previo accordo delle istituzioni **dell'Unione** e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra di essi può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 142

Amministrazione elettronica ("e-Government")

1. Le istituzioni **dell'Unione**, le agenzie esecutive e gli organismi **dell'Unione** di cui agli articoli 69 e 70 istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i partecipanti. In particolare, elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione e a tal fine realizzano un unico "spazio di interscambio dei dati elettronici" per i partecipanti.

2. In regime di [...] **gestione** concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nella normativa settoriale. Tale normativa garantisce l'interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell'ambito della gestione del bilancio.

Articolo 143

Sistemi di scambio elettronico

1. Tutte le comunicazioni con i destinatari, comprese la stipulazione degli impegni giuridici e ogni loro modifica, possono avvenire tramite sistemi di scambio elettronici.
2. Tali sistemi di scambio elettronici soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) l'accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite il sistema è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;
 - b) soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;
 - c) le persone autorizzate devono essere identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;
 - d) ora e data dell'operazione elettronica devono essere precisate;
 - e) dev'essere garantita l'integrità dei documenti;
 - f) dev'essere garantita la disponibilità dei documenti;
 - g) se del caso, dev'essere garantita la riservatezza dei documenti;
 - h) dev'essere assicurato il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

3. Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione giuridica dell'integrità dei dati e dell'esattezza della data e dell'ora di invio o ricezione indicata dal sistema.

Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione giuridica di autenticità e integrità, purché **il documento** non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.

La firma elettronica di cui al paragrafo 2, lettera b), ha effetto legale equivalente alla firma autografa.

Articolo 144

Presentazione del fascicolo di partecipazione

1. Le modalità di presentazione dei fascicoli di partecipazione sono stabilite dall'ordinatore responsabile, che può scegliere una modalità di presentazione esclusiva.

I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
- b) che sia garantita l'integrità dei dati;
- c) che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione;
- d) che siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. La Commissione garantisce con mezzi appropriati e conformemente all'articolo 142, paragrafo 1, che i partecipanti possano presentare il fascicolo di partecipazione e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limita l'accesso dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione.
3. I dispositivi di ricezione elettronica dei fascicoli di partecipazione garantiscono, mediante mezzi tecnici e opportune procedure, che:
 - a) il partecipante possa essere autenticato con certezza;
 - b) l'ora e la data esatte della ricezione del fascicolo di partecipazione possano essere stabilite con precisione;
 - c) soltanto le persone autorizzate abbiano accesso ai dati trasmessi [...] e possano fissare o modificare le date di apertura **del fascicolo di partecipazione** ;
 - d) nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione o di attribuzione soltanto le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano dare l'accesso ai dati secondo quanto previsto dalla procedura;
 - e) si possa ragionevolmente assicurare che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) a[...] **d**) possa essere rilevato.

Il primo comma non si applica ai contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1.

4. Quando l'ordinatore responsabile autorizza la presentazione per via elettronica dei fascicoli di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali.

5. Quando la presentazione avviene per lettera, i partecipanti possono scegliere di presentare il fascicolo di partecipazione:
 - a) per via postale oppure tramite corriere, nei quali casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito;
 - b) mediante consegna presso gli uffici dell'ordinatore responsabile direttamente da parte del partecipante o tramite un suo mandatario, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna.
6. Presentando il fascicolo di partecipazione, i partecipanti accettano di ricevere la comunicazione dell'esito della procedura per via elettronica.
7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano alla selezione delle persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c).

CAPO 3

Norme applicabili all'esecuzione diretta

Articolo 145

Comitato di valutazione

1. I fascicoli di partecipazione sono valutati da un comitato di valutazione.
2. Il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile.

Il comitato è composto da almeno tre persone.

3. I membri del comitato incaricato di valutare le domande di sovvenzione o le offerte rappresentano almeno due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi **dell'Unione** di cui agli articoli 67, 69 e 70, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno uno di essi non deve dipendere dall'ordinatore responsabile. Presso le rappresentanze e le unità locali al di fuori dell'Unione e negli organismi di cui agli articoli 67, 69 e 70, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. L'unità locale è, ad esempio, una delegazione, un ufficio o un'antenna dell'Unione in un paese terzo.

Esperti esterni possono assistere il comitato, su decisione dell'ordinatore responsabile.

I membri del comitato possono essere esperti esterni se tale possibilità è prevista dall'atto di base.

4. I membri del comitato incaricato di valutare le domande nell'ambito di un concorso a premi possono essere persone di cui al paragrafo 3, primo comma, o esperti esterni.
5. I membri del comitato di valutazione e gli esperti esterni rispettano gli obblighi stabiliti dall'articolo 59.

Articolo 146

Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione

L'ordinatore responsabile può correggere gli evidenti errori materiali presenti nei fascicoli di partecipazione, dopo che il partecipante ha confermato la correzione proposta.

Qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l'ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al partecipante di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi.

Tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione.

Articolo 147

Garanzie

1. Tranne che per i contratti di valore modesto e per le sovvenzioni di valore modesto, l'ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa analisi dei rischi, esigere una garanzia da parte:
 - a) dei contraenti o dei beneficiari, al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti ("garanzia sul prefinanziamento");
 - b) dei contraenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi ("garanzia di esecuzione");
 - c) dei contraenti, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità contrattuale ("ritenuta di garanzia").

Il Centro comune di ricerca è esonerato dalla costituzione di garanzie.

In alternativa alla richiesta di una garanzia sul prefinanziamento, nel caso delle sovvenzioni l'ordinatore responsabile può decidere di frazionare il pagamento in più versamenti.

2. L'ordinatore responsabile decide se la garanzia deve essere costituita in euro o nella valuta del contratto o della convenzione di sovvenzione.
3. La garanzia è fornita da una banca o da un istituto finanziario autorizzato che l'ordinatore responsabile accetta.

Su richiesta del contraente o del beneficiario e previa accettazione da parte dell'ordinatore responsabile:

- a) la garanzia di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da una fideiussione in solido [...] **del contraente o del beneficiario e di un terzo;**

- b) la garanzia di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere sostituita da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.
4. La garanzia rende la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente o del beneficiario.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o della convenzione di sovvenzione l'ordinatore responsabile venga a conoscenza del fatto che un garante non è o non è più autorizzato a rilasciare garanzie conformemente al diritto nazionale applicabile, egli esige che il contraente o il beneficiario sostituisca la garanzia fornita da tale garante.

Articolo 148

Garanzia sul prefinanziamento

1. La garanzia copre un importo non superiore all'importo del prefinanziamento.
2. La garanzia è svincolata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a saldo versati al contraente o al beneficiario conformemente alle clausole contrattuali o alle condizioni della convenzione di sovvenzione.

TITOLO VI

GESTIONE [...] INDIRETTA

Articolo 149

Gestione [...] indiretta

1. La selezione delle entità e delle persone che eseguono i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), è trasparente, giustificata dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti d'interessi. Per le entità di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), nell'ambito della selezione si tiene debitamente conto anche della loro capacità operativa e finanziaria.

Qualora l'entità o la persona sia indicata in un atto di base, la scheda finanziaria di cui all'articolo 33 comprende una giustificazione articolata della scelta di quella particolare entità o persona.

In caso di esecuzione da parte di una rete, che comporta la designazione di almeno un organismo o entità per Stato membro o paese interessato, tale designazione è effettuata dallo Stato membro o dal paese interessato conformemente all'atto di base. In tutti gli altri casi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o paesi interessati.

2. Le entità e le persone che eseguono i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell'azione dell'Unione. Qualora la Commissione istituisca accordi **relativi a partenariati finanziari quadro** conformemente all'articolo 126, tali principi vengono ribaditi in tali accordi.

3. **Fatto salvo il titolo X, la Commissione può fornire un contributo dell'Unione in una delle forme di cui all'articolo 121, paragrafo 1.** Preliminarmente alla firma di accordi di contributo, di accordi di finanziamento o di accordi di garanzia, la Commissione garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello **previsto** quando la Commissione esegue i fondi a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a). A tal fine, [...] **la Commissione** procede a una valutazione dei sistemi e delle procedure utilizzati dalle entità o dalle persone che eseguono i fondi dell'Unione, qualora intenda fare affidamento su [...] **tali sistemi e procedure** per l'attuazione dell'azione, o applica misure di vigilanza appropriate **conformemente al paragrafo 5.**

4. Conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell'azione e i rischi finanziari connessi, la Commissione verifica che le entità e le persone che eseguono i fondi UE a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c):
- a) istituiscano e garantiscano il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori pratiche internazionali e che consenta in particolare di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;
 - b) utilizzino una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
 - c) siano sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona di cui trattasi;
 - d) applichino adeguate norme e procedure di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti adeguate procedure di revisione, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;
 - e) pubblichino [...] informazioni **equivalenti** sui destinatari **come previsto all'articolo 36**;
 - f) garantiscano una protezione dei dati personali equivalente a quella di cui all'articolo 5.

Inoltre, di concerto con le entità o le persone, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali le pratiche contabili che le entità utilizzano per le spese amministrative. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure.

Le entità o le persone [...] **che** sono state sottoposte a valutazione **conformemente al primo e secondo comma** informano senza indugio la Commissione in merito ad eventuali modifiche sostanziali apportate alle norme, sistemi o procedure che possono incidere sull'attendibilità della valutazione della Commissione.

5. Qualora tali entità o persone rispettino soltanto parzialmente i requisiti di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta opportune misure di vigilanza per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure **sono esercitate mediante verifiche ex ante o ex post o mediante procedure combinate** e sono specificate nei pertinenti accordi.
6. **La Commissione può decidere di non richiedere una** [...] valutazione ex ante:
- a) per gli organismi di cui agli articoli 69 e 70 e per **gli organismi o** le persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto viii), che hanno adottato regole finanziarie previo accordo della Commissione;
 - b) per i paesi terzi o gli organismi da essi designati, nella misura in cui la Commissione mantiene responsabilità a livello di gestione finanziaria che garantiscono una sufficiente tutela degli interessi finanziari dell'Unione, oppure
 - c) per le procedure richieste specificatamente dalla Commissione, comprese le proprie o quelle specificate in atti di base.
7. Qualora i sistemi e le procedure delle entità o delle persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), vengano valutati come appropriati, i contributi dell'Unione a tali entità o persone possono essere eseguiti conformemente al presente titolo. Qualora tali entità o persone partecipino a un invito a presentare proposte, esse si attengono alle norme dell'invito a presentare proposte, conformemente al titolo VIII. In tal caso, l'ordinatore può decidere di firmare un accordo di contributo o un accordo di finanziamento invece di una convenzione di sovvenzione.

Articolo 150

Esecuzione

1. Le entità e le persone che eseguono fondi dell'UE o garanzie di bilancio trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:
 - a) una relazione sull'esecuzione dei fondi dell'Unione o della garanzia di bilancio, anche riguardo all'adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e);
 - b) qualora il contributo sia destinato al rimborso delle spese sostenute, i rispettivi conti relativi a tali spese;
 - c) una dichiarazione di gestione relativa alle informazioni di cui alla lettera a) e, se opportuno, alla lettera b), attestante che:
 - i) le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;
 - ii) i [...] **fondi** dell'Unione [...] **sono stati utilizzati** per le finalità previste, definite negli accordi di contributo, negli accordi di finanziamento o negli accordi di garanzia [...] **o** eventualmente nella pertinente normativa settoriale;
 - iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
 - d) un riepilogo delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi e le azioni correttive avviate o programmate. **Se avviene il riconoscimento reciproco delle revisioni contabili di cui all'articolo 123, il riepilogo contiene tutta la documentazione della revisione contabile oggetto di riconoscimento.**

Nel caso di azioni che si concludono prima della fine dell'esercizio interessato, la relazione finale sulle attività in questione può sostituire la dichiarazione di gestione di cui al **primo comma**, lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 febbraio dell'esercizio successivo a quello interessato.

La documentazione di cui al primo comma è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale in materia di revisioni contabili. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c). In mancanza di tale parere, l'ordinatore può cercare di ottenere un livello di certezza equivalente tramite altri mezzi indipendenti.

La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 marzo.

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con **la** [...] BEI, **il FEI, le organizzazioni degli Stati membri**, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, [...] **i fondi** dell'Unione [...] **sono stati utilizzati e contabilizzati** rispettando i requisiti di cui all'articolo 149, paragrafi 3 e 4, e gli obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.

2. **Nell'eseguire fondi dell'Unione o garanzie di bilancio**, l[...]e entità e le persone sono tenute a:
 - a) rispettare le norme pertinenti e la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio, di lotta contro il terrorismo, di frode fiscale e di evasione fiscale;

- b) non utilizzare né avviare [...] pratiche non conformi ai principi **UE di buona governance** fiscale stabiliti dalla normativa dell'Unione [...], **e, in questo contesto, tenere nella massima considerazione le politiche dell'Unione**[...];
- c) [...] per quanto riguarda l'attuazione degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio, non mantenere relazioni commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni. **Nel concludere accordi con intermediari finanziari, l'entità o la persona recepisce i requisiti di cui al presente articolo nei contratti pertinenti.**
3. La Commissione verifica che i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi. Qualora i costi sostenuti dall'entità o dalla persona vengano rimborsati sulla base di un'opzione semplificata in materia di costi conformemente all'articolo 121, lettere da b) a d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 175, paragrafi da 1 a 4, e degli articoli da 176 a 178. Qualora i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati in violazione degli obblighi previsti dai pertinenti accordi, si applica l'articolo 127.
4. Per le azioni finanziate da più donatori, qualora il contributo dell'Unione sia destinato al rimborso delle spese, la procedura di cui al paragrafo 3 consiste nella verifica dell'utilizzo, da parte dell'entità, di un importo corrispondente a quello versato dalla Commissione per l'azione interessata, conformemente alle condizioni stabilite nella pertinente convenzione di sovvenzione o nel pertinente accordo di contributo o di finanziamento.

5. Gli accordi di contributo, gli accordi di finanziamento o gli accordi di garanzia definiscono chiaramente le responsabilità e gli obblighi dell'entità che esegue i fondi dell'UE, compresi gli obblighi di cui all'articolo 124 e le condizioni relative al versamento del contributo. Se del caso, **tali accordi definiscono altresì la remunerazione concordata tra le parti**, la quale [...] **può essere commisurata alle condizioni di attuazione delle azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità, e può** eventualmente basarsi sulla performance. Tali accordi contengono inoltre le norme in materia di rendicontazione alla Commissione sull'esecuzione dei compiti assegnati, sui risultati attesi, comprensivi degli indicatori per misurare la performance e l'obbligo per le entità che eseguono i fondi UE di informare senza indugio la Commissione su eventuali casi individuati di frode e di irregolarità e sulle azioni che si intendono adottare.
6. Tutti gli accordi di contributo, accordi di finanziamento e accordi di garanzia sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, se questi le richiedono.
7. L'articolo 150 non si applica al contributo dell'Unione a[...] **gli organismi** oggetto di una procedura di discarico distinta, a norma degli articoli 69 e 70, eccezion fatta per eventuali accordi di contributo ad hoc.

Articolo 151

[...] Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali

1. [...] **Conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto ii), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente attraverso** organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali ("**organizzazioni internazionali**") e **attraverso** [...] agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Tali accordi sono trasmessi alla Commissione nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 149, paragrafo 3, svolta dalla Commissione.
2. Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni:
 - a) il Comitato internazionale della Croce rossa;
 - b) la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

3. La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un'organizzazione senza scopo di lucro a un'organizzazione internazionale purché questa soddisfi le seguenti condizioni:
- a) sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi;
 - b) sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale;
 - c) almeno sei Stati membri aderiscano all'organizzazione senza scopo di lucro;
 - d) fornisca adeguate garanzie finanziarie;
 - e) operi sulla base di una struttura permanente e in conformità con sistemi, norme e procedure che possono essere valutati a norma dell'articolo 149, paragrafo 3.
4. Quando le organizzazioni internazionali eseguono fondi in regime di [...] **gestione** indiretta, si applicano gli accordi di verifica con esse conclusi.

Articolo 151 bis

Gestione indiretta con le organizzazioni degli Stati membri

1. **Conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente attraverso organizzazioni degli Stati membri stabilite in uno Stato membro, il quale le ha investite di un'attribuzione di servizio pubblico.**
2. **Quando esegue il bilancio indirettamente con le organizzazioni degli Stati membri, la Commissione fa affidamento sui sistemi e sulle procedure di tali organizzazioni, valutate conformemente all'articolo 149, paragrafi 3 e 4. Gli accordi relativi a partenariati finanziari quadro conclusi con organizzazioni degli Stati membri in conformità dell'articolo 126 precisano ulteriormente la portata e le modalità del riconoscimento reciproco dei sistemi e delle procedure delle organizzazioni degli Stati membri.**

3. **Quando le organizzazioni degli Stati membri sono investite dell'esecuzione di fondi dell'Unione, gli accordi relativi a partenariati finanziari quadro conclusi con esse possono includere disposizioni specifiche in materia di valutazioni di cui all'articolo 122 e in materia di applicazione del riconoscimento reciproco delle revisioni contabili di cui all'articolo 123.**

Articolo 152

Gestione [...] indiretta con i paesi terzi

1. La Commissione può eseguire il bilancio [...] **indirettamente** con un paese terzo **o con gli organismi da questi designati** di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto i), mediante la firma di un accordo di finanziamento che descrive l'intervento dell'Unione nel paese terzo e stabilisce il metodo di attuazione di ciascuna parte dell'azione.
2. Per la parte dell'azione attuata indirettamente [...] **con il** paese terzo o [...] gli organismi da esso designati, l'accordo di finanziamento, oltre agli elementi di cui all'articolo 150, paragrafo 4, definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità del paese terzo e della Commissione nell'esecuzione dei fondi. L'accordo di finanziamento stabilisce inoltre le norme e le procedure applicate dal paese terzo nell'esecuzione dei fondi UE.

Articolo 153

Operazioni di finanziamento combinato

1. [...]
2. Quando gli strumenti finanziari **e le garanzie di bilancio** sono attuati nell'ambito di un meccanismo **o di una piattaforma** di finanziamento combinato, si applica il titolo X.
3. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari **e le garanzie di bilancio** nell'ambito di meccanismi **o piattaforme** di finanziamento combinato, si considera che l'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), risulti soddisfatto se viene effettuata una valutazione ex ante prima della costituzione del meccanismo **o della piattaforma** di finanziamento combinato.

4. A livello di meccanismo **o di piattaforma** di finanziamento combinato sono redatte relazioni annuali a norma dell'articolo 241, che tengono conto di tutti gli strumenti finanziari e le **garanzie di bilancio** in essi raggruppati.

TITOLO VII

APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI

CAPO 1

Disposizioni comuni

Articolo 154

Principi applicabili agli appalti pubblici e ambito di applicazione

1. Tutti i **contratti** [...] finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera d).

Il valore stimato di un contratto non può essere stabilito con l'intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto può essere frazionato a tal fine.

L'amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno tenendo debitamente conto di un'ampia concorrenza.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per scopo o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.
4. Il Centro comune di ricerca può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della sua partecipazione a procedure di [...] appalt[...]o finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.

5. Le norme in materia di appalti stabilite dal presente regolamento non si applicano alle attività del Centro comune di ricerca per conto terzi, tranne i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Articolo 155

Allegato sugli appalti ed esercizio della delega

Le disposizioni dettagliate concernenti le procedure di appalto figurano nell'allegato 1 del presente regolamento. **Per assicurare che, quando aggiudicano appalti per proprio conto, le istituzioni dell'Unione applichino norme identiche a quelle imposte alle amministrazioni aggiudicatrici disciplinate dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, a[...]**lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato 1 del presente regolamento in conformità dell'articolo 261, **al fine di allinearli alle modifiche apportate alle direttive summenzionate e di introdurre i relativi adeguamenti tecnici.**

Articolo 156

Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici

1. Un contratto misto avente per oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente per oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
2. Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi.

Un contratto riguardante un solo tipo di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili all'appalto pubblico.

3. Il presente titolo non si applica ai contratti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

4. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti pubblici è effettuato sulla base del "Vocabolario comune per gli appalti pubblici" di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Articolo 157

Misure di pubblicità

1. Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o all'articolo 172, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
 - a) un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera d);
 - b) un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.
2. Le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o all'articolo 172 sono oggetto di un'adeguata pubblicità.
3. La pubblicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione di un contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

¹ Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

Articolo 158
Procedure di appalto

1. Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:
 - a) procedura aperta;
 - b) procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;
 - c) concorso di progettazione;
 - d) procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;
 - e) dialogo competitivo;
 - f) procedura competitiva con negoziazione;
 - g) partenariato per l'innovazione;
 - h) procedure che comportano un invito a manifestare interesse.
2. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
3. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice invita a presentare un'offerta tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che non rientrano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 132 e 137.

Fatto salvo il primo comma, l'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori, indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4. In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione.

Un'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:
 - a) alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;
 - b) a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 169, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
 - c) a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;
 - d) al partenariato per l'innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;

- e) alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per i contratti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l'altro, alla natura o alla complessità dell'oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato nell'allegato 1 del presente regolamento;
 - f) alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, solo per tipi specifici di acquisti che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE oppure in circostanze eccezionali chiaramente definite nell'allegato 1 del presente regolamento.
6. Il sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.

Articolo 159

Appalto interistituzionale e appalto congiunto

1. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni **dell'Unione**, agenzie esecutive od organismi di cui agli articoli 69 e 70 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del susseguente contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Possono partecipare alle procedure interistituzionali anche gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, nonché l'Ufficio del segretario del Consiglio superiore delle scuole europee.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del contratto quadro.

2. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione **dell'Unione** e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall'istituzione **dell'Unione** e dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati all'adesione all'Unione si può procedere a un appalto congiunto, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

In caso di procedura di appalto congiunta si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni **dell'Unione**.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore stimato totale del contratto pari o superiore al 50%, oppure in altri casi debitamente motivati, l'istituzione **dell'Unione** può decidere che all'appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell'istituzione **dell'Unione**.

L'istituzione **dell'Unione** e l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato dell'EFTA o di un paese candidato all'adesione all'Unione che svolgono congiuntamente l'appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle richieste di partecipazione o delle offerte, sull'aggiudicazione del contratto, sul diritto da applicare al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.

Articolo 160

Preparazione di una procedura di appalto

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione della procedura.
2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili. L'amministrazione aggiudicatrice indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale applicabili elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 161

Aggiudicazione dei contratti

1. I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che:
 - a) l'offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
 - b) il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 132 o di rigetto ai sensi dell'articolo 137;
 - c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti d'interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione possono riguardare unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il Centro comune di ricerca è considerato conforme ai criteri di capacità finanziaria.
3. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l'offerta.
4. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.

Per il metodo del costo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice segue un approccio basato sul rapporto costo-benefici, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.

Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all'oggetto del contratto.

Articolo 162

Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione in conformità del punto 24 dell'allegato 1 e tenendo conto della complessità dell'acquisto, in modo che gli operatori economici dispongano di un congruo periodo di tempo per preparare l'offerta.
2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia affinché le offerte presentate non siano ritirate prima della firma del contratto. La garanzia richiesta è pari all'1 - 2% del valore stimato totale del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice svincola le garanzie dell'offerta:

- a) **per gli offerenti respinti di cui al punto 30.2, lettera b), dell'allegato 1 e le offerte respinte di cui al punto 30.2, lettera c), di tale allegato previa informazione sull'esito della procedura;**
 - b) **per le offerte classificate di cui al punto 30.2, lettera e), dell'allegato 1 al momento della firma del contratto.**
3. L'amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:
- a) le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;
 - b) le offerte pervenute già aperte, senza esaminarne il contenuto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 3 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un'asta elettronica.
5. L'ordinatore può rinunciare alla nomina del comitato di valutazione a norma dell'articolo 145, paragrafo 2, nei seguenti casi:
- a) se il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1;
 - b) in funzione di un'analisi dei rischi nei casi di cui al punto 11.1, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), dell'allegato 1;
 - c) in funzione di un'analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro;
 - d) per le procedure nel campo delle azioni esterne di valore pari o inferiore a 20 000 EUR.

6. Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara sono respinte.

Articolo 163

Contatti durante la procedura di appalto

1. Prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice può comunicare informazioni supplementari circa i documenti di gara se si accorge di un errore o di un'omissione nella redazione o su richiesta dei candidati od offerenti. Le informazioni fornite sono comunicate a tutti i candidati od offerenti.
2. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte, tutti i casi in cui hanno avuto luogo contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati presi contatti, di cui all'articolo 146, sono registrati nel fascicolo relativo alla gara.

Articolo 164

Decisione di aggiudicazione e informazione dei candidati od offerenti

1. L'ordinatore responsabile designa l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata del periodo di status quo di cui all'articolo 169, paragrafo 2.

Per l'aggiudicazione di contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l'amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell'esito della valutazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in situazione di esclusione, che non è respinto ai sensi dell'articolo 137, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti:
- a) il nome dell'aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;
 - b) l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro.

Articolo 165

Annullamento della procedura di appalto

Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.

Articolo 166

Esecuzione e modifiche del contratto

1. L'esecuzione del contratto non ha inizio prima che lo stesso sia stato firmato.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 3 e purché la modifica non muti l'oggetto del contratto o del contratto quadro.

3. Un contratto, un contratto quadro o un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:
- a) se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;
 - ii) un cambiamento del contraente comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice una consistente maggiorazione dei costi;
 - iii) l'eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale;
 - b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere;
 - ii) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale;
 - c) se il valore della modifica è al di sotto delle soglie seguenti:
 - i) le soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, e al punto 38 dell'allegato 1 del presente regolamento per quanto concerne le azioni esterne applicabili al momento della modifica;
 - ii) il 10% del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15% del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori;

- d) se i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati. In tal caso qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui alla lettera c) del presente comma, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali.

Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.

Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), del presente paragrafo non supera alcuna soglia ivi stabilita.

L'amministrazione aggiudicatrice applica ex post le misure di pubblicità di cui all'articolo 157.

Articolo 167

Garanzia di esecuzione e ritenuta di garanzia

1. La garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10% del valore totale dell'appalto.

Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un termine conforme all'articolo 114, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi.

2. La ritenuta di garanzia, corrispondente al massimo al 10% del valore totale dell'appalto, può essere costituita mediante trattenuta all'atto dei pagamenti intermedi man mano che questi vengono effettuati oppure mediante trattenuta all'atto del pagamento finale.

L'amministrazione aggiudicatrice ne stabilisce l'importo, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all'esecuzione del contratto, tenuto conto dell'oggetto e delle condizioni commerciali consuete nel settore.

Non può essere fatto ricorso alla ritenuta di garanzia in un contratto nell'ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata.

3. Il contraente può presentare richiesta, subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con una delle garanzie di cui all'articolo 147.
4. L'amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un termine conforme all'articolo 114, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto

Articolo 168

L'amministrazione aggiudicatrice

1. Le istituzioni dell'Unione, le agenzie esecutive e gli organismi ai sensi degli articoli 69 e 70 sono considerati amministrazioni aggiudicatrici per i contratti che aggiudicano per proprio conto, salvo quando acquistano da una centrale di committenza. I servizi di dette istituzioni **dell'Unione** non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici se concludono tra loro accordi a livello di servizi.

Dette istituzioni **dell'Unione** delegano, a norma dell'articolo 58, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

2. Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell'ambito di ciascuna istituzione **dell'Unione** valuta se sono raggiunte le soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1.

Articolo 169

Soglie applicabili e periodo di status quo

1. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice rispetta le soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all'atto della selezione di una procedura di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le misure di pubblicità di cui all'articolo 157, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell'allegato 1 del presente regolamento, nel caso di contratti il cui valore superi le soglie di cui al paragrafo 1 l'amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l'aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo.
3. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

Articolo 170

Norme in materia di accesso agli appalti

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore degli appalti pubblici, secondo il disposto di detto accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.
2. Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 4, il Centro comune di ricerca è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

Articolo 171

Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

Qualora sia applicabile l'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

CAPO 3

Disposizioni relative agli appalti nel campo delle azioni esterne

Articolo 172

Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna

1. Agli appalti di cui al presente capo si applicano le disposizioni del titolo VII, capo 1, relative alle disposizioni generali sugli appalti, salve le disposizioni specifiche sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nell'allegato 1. Agli appalti di cui al presente capo non si applicano gli articoli da 168 a 171.

L'articolo 157 e l'articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano solo a partire da:

- a) 300 000 EUR per gli appalti di servizi e di forniture;
 - b) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.
2. Il presente capo si applica:
 - a) agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;
 - b) agli appalti aggiudicati da entità o persone a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nei casi previsti dagli accordi di contributo o dagli accordi di finanziamento di cui all'articolo 149.
 3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti sono stabilite negli accordi di finanziamento di cui all'articolo 152.
 4. Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.

Articolo 173

*Norme in materia di accesso agli appalti **nel campo delle azioni esterne***

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessato. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.
2. [...] **P**ossono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall'ordinatore responsabile.
3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura del mercato degli appalti di beni o servizi cui partecipa l'Unione, le procedure di appalto per contratti finanziati tramite il bilancio sono aperte anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

TITOLO VIII

SOVVENZIONI

CAPO 1

Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni

Articolo 174

Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni

1. Il presente titolo si applicano alle sovvenzioni attribuite in regime di [...] **gestione** diretta.
2. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

- a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione ("sovvenzioni di un'azione");¹
- b) il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione e la sostiene ("sovvenzioni di funzionamento").

Nel caso di una sovvenzione di funzionamento, la sovvenzione assume la forma di contributo finanziario al programma di lavoro dell'organismo.

- 3. Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo 121, paragrafo 1. [...]

3 bis. Un'azione che può essere sovvenzionata a norma del paragrafo 2 è chiaramente definita e non può essere frazionata in una pluralità di azioni allo scopo di eludere le norme di finanziamento stabilite nel presente regolamento.

- 4. Ogni istituzione **dell'Unione** può [...] **aggiudicare contratti di appalto o attribuire sovvenzioni** per attività di comunicazione. **Le sovvenzioni possono essere attribuite se, a causa della**[...] natura [...] **delle attività [...], non è opportuno ricorrere ad appalti pubblici.**
- 5. Il Centro comune di ricerca (JRC) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della sua partecipazione a procedure di attribuzione delle sovvenzioni finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio. In tali casi non si applicano l'articolo 191, paragrafo 4, per quanto riguarda la capacità finanziaria, e l'articolo 189, paragrafo 1, lettere da a) a d).

¹ La presidenza propone di inserire la seguente modifica e formulazione aggiuntiva nel considerando 127: *"Le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari sono una forma idonea di finanziamento a prescindere dal settore d'intervento dell'Unione e in particolare per le azioni standardizzate e ricorrenti [...] **quali** la mobilità, [...] le attività di formazione, ecc. ... **Inoltre, poiché i gemellaggi istituzionali sono attuati dalle istituzioni degli Stati membri, il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è giustificato e dovrebbe promuovere il loro impegno in questo senso.**"*

Articolo 174 bis

Sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi

Quando la sovvenzione assume la forma di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), si applica il presente titolo, a eccezione delle disposizioni o parti di disposizioni relative all'ammissibilità dei costi e alla verifica dei costi e fatto salvo quanto segue:

- a) per quanto riguarda l'articolo 175, si applicano solo la procedura e le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, al paragrafo 4, lettere a), c), d) ed e) e al paragrafo 5 di tale articolo;**
- b) non si applicano gli articoli 176, 178 e 179, l'articolo 180, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 184, l'articolo 185, paragrafo 3 e l'articolo 196, paragrafo 4.**

1. [...] **Quando la** sovvenzione [...] assume la forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera b), c) o d), **si applica il presente titolo, a eccezione delle disposizioni o parti di disposizioni relative alla verifica dell'ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti. Inoltre le seguenti condizioni specifiche disciplinano l'applicazione dell'articolo 180:**
 - a) **ai fini del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo, i costi ammissibili coperti da somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi sono conformi all'articolo 180, paragrafo 4 e all'articolo 180, paragrafo 3, lettere c), e) e f);**

¹ La presidenza propone di inserire il seguente nuovo considerando 129 bis e di modificare il considerando 130 come segue:

"(129 bis) Se da una parte è opportuno sbloccare il potenziale di un più esteso ricorso a forme semplificate di sovvenzioni, occorre altresì assicurare il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e in particolare dei principi di economia, efficienza e di divieto di doppio finanziamento. A tal fine le forme semplificate di finanziamento dovrebbero rimanere approssimazioni ragionevoli dei costi effettivi e dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate agli obiettivi da conseguire, che gli stessi costi non siano finanziati più di una volta dal bilancio dell'UE e che in generale sia evitata la compensazione eccessiva dei destinatari. Pertanto le forme semplificate di finanziamento dovrebbero basarsi su dati statistici o contabili, analoghi mezzi obiettivi o valutazioni di esperti. Inoltre dovrebbero continuare ad applicarsi adeguati controlli, verifiche e valutazioni periodiche.

*(130) È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alla valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. **Ciò non impedisce la riduzione della sovvenzione in caso di esecuzione carente, parziale o tardiva o in caso di irregolarità, frode o violazione degli obblighi.** La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere l'accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici. La valutazione periodica può dare luogo all'aggiornamento delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non deve essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi. L'accesso ai conti del beneficiario è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi."*

- b) **ai fini del rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui al paragrafo 4, lettera e), del presente articolo, sono ragionevolmente rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 180, paragrafo 2;**
 - c) **ai fini della verifica di cui all'articolo 177, si applica mutatis mutandis l'articolo 180, paragrafo 3, lettere a) e b).**
2. Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni concrete.
3. Salvo disposizioni diverse dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato **mediante decisione dell'ordinatore responsabile**, che agisce secondo [...] **le norme interne** di ciascuna istituzione **dell'Unione**.
4. Nella **decisione di** autorizzazione figurano almeno:
- a) una giustificazione concernente l'adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;
 - b) l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell'Unione;
 - c) la descrizione dei metodi per determinare le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso **e delle condizioni per garantire ragionevolmente che sia rispettato il principio del divieto del fine di lucro e che sia evitato il doppio finanziamento dei costi**. Tal[...]e **descrizione** si basa[...] su uno dei seguenti elementi:
 - i) dati statistici, analoghi mezzi obiettivi o valutazioni di esperti **fornite da esperti disponibili internamente o ingaggiati conformemente alle norme applicabili**;
oppure

- ii) un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete pratiche contabili;
 - d) ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni;
 - e) la descrizione delle condizioni atte a garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e la ragionevole osservanza del principio del cofinanziamento;
 - f) ove le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi non siano fondati sulle realizzazioni, la giustificazione del motivo per cui non è possibile od opportuno un approccio fondato sulle realizzazioni.
5. **La decisione di autorizzazione** si applica per la durata del programma o dei programmi, salvo altrimenti disposto dalla decisione di autorizzazione.

La decisione di autorizzazione può disciplinare il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi applicabili [...] **a più** di un programma di finanziamento specifico ove la natura delle attività o delle spese permetta un approccio comune. **In tali casi, l[...]**a decisione di autorizzazione può essere adottata:

- a) dagli ordinatori responsabili ove tutte le attività in questione rientrino nella loro sfera di competenza;
 - b) dalla Commissione ove opportuno alla luce della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.
6. L'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso fisso più elevato.
7. I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto personalmente nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

8. I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale **fino al 20% dell'importo di cofinanziamento applicabile, fino a un importo massimo di 60 000 EUR**, per l'attività svolta da volontari nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

Articolo 176

Somme forfettarie uniche

1. Una somma forfettaria **di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera c)**, può coprire la totalità dei costi ammissibili di un'azione o di un programma di lavoro **e dei target intermedi precedentemente fissati** ("somma forfettaria unica").
2. **Nel rispetto dell'articolo 175, paragrafo 4**, l[...]e somme forfettarie uniche possono essere determinate sulla base del bilancio di previsione. Il bilancio rispetta i principi di economia, efficienza ed efficacia. L'osservanza di tali principi è verificata ex ante al momento della valutazione della domanda di sovvenzione.
3. Quando autorizza somme forfettarie uniche, l'ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell'articolo 175.

Articolo 177

Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi

1. L'ordinatore responsabile verifica, al più tardi prima del pagamento a saldo, il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni. Inoltre, il rispetto di tali condizioni può essere oggetto di controlli ex post.

Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all'articolo 175 non sono rimessi in discussione da controlli ex post, fatto salvo il diritto dell'ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo 127, paragrafo 4. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono stabiliti in base alle consuete pratiche contabili del beneficiario, si applica l'articolo 179, paragrafo 2.

2. Le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non richiedono la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
3. L'erogazione della sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso non pregiudica il diritto di accesso ai registri dei beneficiari ai fini degli articoli 178 e 124.

Articolo 178

Valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi

Il metodo di determinazione delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, i dati sottostanti e i conseguenti importi sono valutati periodicamente **tenendo conto della natura dei costi coperti** e, se del caso, sono adeguati conformemente all'articolo 175.

Articolo 179

Consuete pratiche contabili del beneficiario

1. Quando è autorizzato il ricorso alle consuete pratiche contabili del beneficiario, l'ordinatore responsabile può valutare la conformità di tali pratiche ex ante rispetto alle condizioni di cui all'articolo 175, paragrafo 4, o mediante una strategia appropriata di controlli ex post.
2. Se la conformità delle consuete pratiche contabili del beneficiario alle condizioni di cui all'articolo 175, paragrafo 4, è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall'applicazione di queste pratiche non sono rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non pregiudica la facoltà dell'ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo 127, paragrafo 4.
3. L'ordinatore responsabile può ritenere le consuete pratiche contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui all'articolo 175, paragrafo 4, se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi.

Articolo 180
Costi ammissibili

1. Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto ("**importo massimo della sovvenzione**") , fissato [...] in base a:
 - a) i costi ammissibili stimati, **ove possibile, nel caso di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a)**;
 - b) **l'importo globale dei costi ammissibili stimati chiaramente definiti in anticipo sotto forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettere b), c) e d)**;
 - c) **l'importo globale dei finanziamenti non collegati ai costi nel caso di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e).**

Fatto salvo l'atto di base, le sovvenzioni possono inoltre essere espresse in percentuale dei costi ammissibili stimati **quando la sovvenzione assume la forma di cui alla lettera a) del primo comma o in percentuale delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui alla lettera b) del primo comma.**

Quando la sovvenzione assume la forma di cui alla lettera a) del primo comma e o[...]ve, a causa delle specificità di un'azione, la sovvenzione possa[...] essere espressa solo in termini di valore assoluto, la verifica dei costi ammissibili è effettuata conformemente all'articolo 150, paragrafo [...] 4.

2. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell'atto di base:
 - a) la sovvenzione non supera i costi ammissibili;

- b) **quando la sovvenzione assume la forma di cui al paragrafo 1, lettera a),** e ove i costi ammissibili stimati comprendano costi relativi all'attività dei volontari di cui all'articolo 175, paragrafo 8, la sovvenzione non supera i costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività dei volontari.

Il limite di cui alla lettera b) si applica mutatis mutandis alle sovvenzioni che assumono la forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso.

3. [...] **I costi ammissibili [...] effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), [...]** soddisfano tutti i seguenti criteri:
- a) sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;
 - b) sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;
 - c) sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
 - d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso;
 - e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
 - f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

4. Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Salvo diversamente disposto dall'atto di base e in aggiunta al paragrafo 3, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l'ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all'invito a presentare proposte:

- a) i costi relativi a una garanzia di prefinanziamento depositata dal beneficiario della sovvenzione, ove detta garanzia sia richiesta dall'ordinatore responsabile ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1;
- b) i costi inerenti ai certificati relativi ai rendiconti finanziari e alle relazioni sulla verifica operativa ove tali certificati o relazioni siano richiesti dall'ordinatore responsabile;
- c) l'IVA quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹.

L'IVA è considerata non recuperabile se a norma del diritto nazionale è imputabile a una delle seguenti attività:

- i) attività esenti senza diritto a detrazione;
- ii) attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA;
- iii) attività di cui al punto i) o ii) in relazione alle quali l'IVA non è detraibile bensì rimborsata tramite regimi specifici di rimborso o fondi di compensazione non previsti dalla direttiva 2006/112/CE, anche qualora tale regime o fondo sia istituito dalla normativa nazionale sull'IVA.

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

L'IVA relativa alle attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è considerata assolta da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che lo Stato membro interessato consideri o no tali attività come attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico;

- d) i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
- e) i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali nella misura in cui essi sono correlati ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non venisse realizzato.

5. [...]

a) [...]

b) [...]

Articolo 181

Entità affiliate e beneficiario unico

- 1. Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:
 - a) entità che costituiscono il beneficiario ai sensi del paragrafo 2;

- b) entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, e all'articolo 137, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.

Il titolo V, capo 2, sezione 2, si applica altresì alle entità affiliate.

- 2. Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata beneficiario unico, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione.
- 3. **Salvo diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, le entità affiliate a un beneficiario possono partecipare all'attuazione di un'azione.**

Si applicano cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) **le entità in questione sono individuate nella convenzione di sovvenzione;**
- b) **le entità in questione si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne:**
 - i) **l'ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento;**
 - ii) **i diritti della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti di effettuare verifiche e revisioni contabili.**

I costi sostenuti da tali entità possono essere accettati come costi ammissibili effettivamente sostenuti o possono essere coperti da somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.

CAPO 2

Principi

Articolo 182

Principi generali applicabili alle sovvenzioni

Le sovvenzioni rispettano i seguenti principi:

- a) parità di trattamento;
- b) trasparenza;
- c) cofinanziamento;
- d) divieto di cumulo e di doppio finanziamento;
- e) non retroattività.

Articolo 183

Trasparenza

1. Le sovvenzioni sono attribuite a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne nei casi di cui all'articolo 188.
2. Tutte le sovvenzioni attribuite nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4.
3. Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:
 - a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;

- b) il numero e la percentuale delle domande accolte nell'ambito di ciascun invito a presentare proposte;
- c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte fino all'attribuzione della sovvenzione;
- d) il numero e l'importo delle sovvenzioni per le quali [...] **non è avvenuta la pubblicazione** ex post nel corso dell'esercizio precedente conformemente all'articolo 36, paragrafo 4.

Articolo 184

Cofinanziamento

1. Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento. Pertanto, le risorse necessarie alla realizzazione dell'azione o del programma di lavoro non provengono interamente dalla sovvenzione.

Il cofinanziamento può assumere la forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall'azione o dal programma di lavoro ovvero di contributi finanziari o in natura da parte di terzi.

2. I contributi in natura da parte di terzi sotto forma di attività di volontariato, **valutati conformemente** [...] all'articolo 175, **paragrafo 8, e fino al limite ivi specificato**, sono presentati come costi ammissibili nel bilancio di previsione. Essi sono presentati separatamente rispetto agli altri costi ammissibili.

Gli altri contributi in natura da parte di terzi sono presentati separatamente rispetto ai contributi ai costi ammissibili nel bilancio di previsione. Il loro valore approssimativo è indicato nel bilancio di previsione e non è modificato successivamente.

3. In deroga al paragrafo 1, un'azione esterna può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione. In tal caso, la decisione di attribuzione riporta la motivazione.
4. [...] **Il presente articolo** non si applica[...] agli abbuoni dei tassi d'interessi e ai sussidi per le commissioni di garanzia.

Articolo 185

Principio del divieto di cumulo e di doppio finanziamento

1. Per una stessa azione può essere attribuita una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Un'azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori.

2. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.
3. In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.
4. **In relazione agli aiuti seguenti, i [...] paragrafi 1 e 2 [...] non si applicano e se opportuno la Commissione può decidere di non verificare se il medesimo costo è stato finanziato due volte:**
 - a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione;
 - b) aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.

Articolo 185 bis

Principio del divieto del fine di lucro

1. **Le sovvenzioni non hanno come scopo o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario ("principio del divieto del fine di lucro").**

- 2. Si definisce profitto un surplus delle entrate, calcolato al momento del pagamento a saldo, rispetto ai costi ammissibili dell'azione o del programma di lavoro, in cui le entrate sono limitate alla sovvenzione dell'UE e ai ricavi generati da tale azione o programma di lavoro.**

In caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione per la verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro.

- 3. Il paragrafo 1 non si applica:**

- a) alle azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario, o alle azioni che producono un reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell'Unione previsto dalla convenzione di sovvenzione;**
- b) agli aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione o ad altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati;**
- c) alle azioni attuate da organizzazioni senza scopo di lucro;**
- d) alle sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e);**
- e) alle sovvenzioni di valore modesto.**

- 4. Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione o il programma di lavoro.**

Articolo 186

Principio di non retroattività

1. Salvo diversamente disposto dal presente articolo, le sovvenzioni non sono attribuite retroattivamente.
2. Può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In tali casi, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne:

- a) in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base, oppure
- b) in caso di estrema urgenza per le misure di cui all'articolo 188, lettera a) o b), in relazione a cui un intervento rapido dell'Unione sarebbe di grande importanza. Nei summenzionati casi i costi sostenuti da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento dell'Unione alle seguenti condizioni:
 - i) i motivi della deroga sono debitamente giustificati dall'ordinatore responsabile;
 - ii) la convenzione di sovvenzione fissa esplicitamente la data d'ammissibilità a una data anteriore a quella di presentazione della domanda.
3. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.
4. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio del beneficiario.

CAPO 3

Procedura di attribuzione e convenzione di sovvenzione

Articolo 187

Contenuto e pubblicazione degli inviti a presentare proposte

1. Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue:
 - a) gli obiettivi perseguiti;
 - b) i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di attribuzione e i relativi documenti giustificativi;
 - c) le modalità del finanziamento dell'Unione, in particolare le forme di sovvenzione;
 - d) le modalità e il termine ultimo di presentazione delle proposte;
 - e) la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e la data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione.

2. Le date di cui al paragrafo 1, lettera e), sono fissate sulla base dei periodi seguenti:
 - a) per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
 - b) per firmare con i richiedenti le convenzioni di sovvenzione, un massimo di tre mesi dalla data in cui i richiedenti idonei sono stati informati.

Tali termini possono essere rettificati per tener conto del tempo necessario a rispettare le procedure specifiche eventualmente previste dall'atto di base ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e può essere superato in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare per azioni complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o ritardi imputabili ai richiedenti.

L'ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l'informazione dei richiedenti e la firma delle convenzioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al primo comma, l'ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del secondo comma, propone azioni correttive.

3. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito Internet delle istituzioni dell'Unione e inoltre con ogni altro mezzo adeguato, in particolare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, qualora sia necessario garantire ulteriore pubblicità presso i potenziali beneficiari. Possono essere pubblicati previa adozione della decisione di finanziamento di cui all'articolo 108, anche nel corso dell'anno precedente l'esecuzione del bilancio. Ogni modifica del contenuto degli inviti a presentare proposte è pubblicata secondo le stesse modalità.

Articolo 188

Deroghe all'invito a presentare proposte

Possono essere attribuite sovvenzioni senza invito a presentare proposte soltanto nei seguenti casi:

- a) nell'ambito dell'aiuto umanitario, degli interventi di sostegno di emergenza, degli interventi di protezione civile o degli aiuti erogati per la gestione di una situazione di crisi;
- b) in altri casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati;

- c) a favore di organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri si trovino di diritto o di fatto in situazione di monopolio;
- d) a favore di organismi indicati in un atto di base, ai sensi dell'articolo 56, come beneficiari di una sovvenzione, o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri siano indicati come beneficiari di una sovvenzione in un atto di base;
- e) nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, a favore di organismi indicati nel programma di lavoro di cui all'articolo 108, quando l'atto di base prevede esplicitamente tale possibilità, e a condizione che il progetto non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte;
- f) per attività aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo, per la sua competenza tecnica, l'alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi, purché tali attività non rientrino nell'ambito di un invito a presentare proposte. Ove il particolare tipo di organismo in questione sia uno Stato membro, la sovvenzione può altresì essere attribuita senza invito a presentare proposte all'organismo designato dallo Stato membro, sotto la sua responsabilità, ai fini dell'attuazione dell'azione;
- g) a favore della BEI o del Fondo europeo per gli investimenti per le azioni di assistenza tecnica. In tali casi non si applica l'articolo 189, paragrafo 1, lettere da a) a d).

I casi di cui al primo comma, lettere c) ed f), sono debitamente giustificati nella decisione di attribuzione.

Articolo 189

Contenuto delle domande di sovvenzione

1. La domanda di sovvenzione contiene:

- a) informazioni sullo status giuridico del richiedente;
- b) una dichiarazione sull'onore del richiedente ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 1, e sul rispetto dei criteri di ammissibilità e di selezione;
- c) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta nonché, se deciso dall'ordinatore responsabile sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale dell'ultimo esercizio chiuso.

Tali informazioni e documenti giustificativi non sono richiesti ai richiedenti cui a norma dell'articolo 191, paragrafo 5, non si applica la verifica della capacità finanziaria od operativa. Inoltre, i documenti giustificativi non sono richiesti per le sovvenzioni di valore modesto;

- d) quando la domanda riguarda la sovvenzione di un'azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d'importo superiore a 100 000 EUR, è presentata, se esiste, la relazione di revisione contabile effettuata da un revisore esterno riconosciuto; la presentazione di tale relazione è obbligatoria nei casi in cui il diritto dell'Unione o la legislazione nazionale impongono la revisione legale. La relazione certifica i conti riguardanti l'ultimo esercizio per il quale sono disponibili. In tutti gli altri casi, il richiedente presenta un'autocertificazione, firmata dal suo rappresentante legale, della validità dei suoi conti riguardanti l'ultimo esercizio per il quale sono disponibili.

Il primo comma si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore responsabile nel corso di uno stesso esercizio.

In caso di convenzioni tra la Commissione e più beneficiari, le soglie di cui al primo comma si applicano a ciascun beneficiario.

Nel caso dei partenariati di cui all'articolo 126, paragrafo 4, la relazione di revisione contabile di cui al primo comma, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti, dev'essere presentata prima della firma dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro.

In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l'obbligo di cui al primo comma agli istituti d'istruzione e di formazione e, nel caso di convenzioni con più beneficiari, ai beneficiari che hanno accettato responsabilità in solido o ai quali non sono attribuite responsabilità finanziarie.

Il primo comma non si applica agli organismi pubblici, [...] alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 151 **e alle organizzazioni degli Stati membri di cui all'articolo 151 bis e agli altri organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto vi), purché siano soddisfatte le condizioni specificate in tale punto;**

- e) la descrizione dell'azione o del programma di lavoro e il bilancio di previsione che, ove possibile:
 - i) è in pareggio tra entrate e spese,
 - ii) indica i costi ammissibili stimati dell'azione o del programma di lavoro.

In deroga al punto i), in casi debitamente motivati il bilancio di previsione può includere gli accantonamenti per imprevisti o per eventuali variazioni dei tassi di cambio;

- f) l'indicazione delle fonti e degli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti [...] **in relazione alla** stessa azione o parte dell'azione ovvero per il funzionamento nel corso dello stesso esercizio nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

- 2. La domanda può essere suddivisa in più parti che possono essere presentate in fasi diverse conformemente all'articolo 193, paragrafo 2.

Articolo 190

Criteri di ammissibilità

1. I criteri di ammissibilità stabiliscono le condizioni di partecipazione agli inviti a presentare proposte.
2. Sono ammessi a partecipare a un invito a presentare proposte i seguenti richiedenti:
 - a) persone giuridiche;
 - b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente;
 - c) entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. In particolare, il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle di una persona giuridica. I rappresentanti del richiedente dimostrano che tali condizioni sono soddisfatte.
3. L'invito a presentare proposte può stabilire criteri di ammissibilità supplementari, che sono determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell'azione e rispettano i principi di trasparenza e di non discriminazione.
4. Ai fini dell'articolo 174, paragrafo 4, e del presente articolo il Centro comune di ricerca è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

Articolo 191
Criteria di selezione

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.
2. Il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento ("capacità finanziaria").
3. Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l'azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell'atto di base ("capacità operativa").
4. La verifica della capacità finanziaria e operativa si basa in particolare sull'analisi di ogni informazione o documento giustificativo di cui all'articolo 189.

L'ordinatore responsabile chiede al richiedente di fornire un'adeguata documentazione qualora nell'invito a presentare proposte non siano stati prescritti documenti giustificativi ed egli abbia [...] **motivi ragionevoli per mettere in dubbio** la capacità finanziaria od operativa del richiedente.

In caso di partenariati la verifica è effettuata conformemente all'articolo 126, paragrafo 6.

5. La verifica della capacità finanziaria non concerne:
 - a) le persone fisiche beneficiarie di aiuti per l'istruzione;
 - b) le persone fisiche più bisognose e che ricevono aiuti diretti;

- c) gli organismi pubblici e **le organizzazioni degli Stati membri di cui all'articolo 151 bis e gli altri organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto vi), purché siano soddisfatte le condizioni specificate in tale punto;**
 - d) le organizzazioni internazionali;
 - e) le persone o entità che chiedono abbuoni dei tassi d'interessi e sussidi per le commissioni di garanzia ove tali sconti e sussidi mirino a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o a produrre un reddito.
6. In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l'obbligo di verificare la capacità operativa di organismi pubblici, **organizzazioni degli Stati membri** od organizzazioni internazionali.

Articolo 192

Criteri di attribuzione

I criteri di attribuzione permettono di:

- a) valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati;
- b) attribuire le sovvenzioni alle azioni o ai programmi di lavoro che rendono massima l'efficacia globale del finanziamento dell'Unione.

Articolo 193

Procedura di valutazione

- 1. Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.
- 2. All'occorrenza, l'ordinatore responsabile divide la procedura in più fasi. Le norme procedurali sono indicate nell'invito a presentare proposte.

I richiedenti la cui proposta è respinta in una delle fasi sono informati a norma del paragrafo 7.

Nel corso di una medesima procedura non sono richiesti più di una volta gli stessi documenti e informazioni.

3. Il comitato di valutazione di cui all'articolo 145 o eventualmente l'ordinatore responsabile può chiedere al richiedente, conformemente all'articolo 146, di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati. L'ordinatore mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.
4. Alla fine dei lavori del comitato di valutazione, i membri firmano un verbale che riprende tutte le proposte esaminate, con la valutazione della loro qualità e l'indicazione di quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

Se necessario, il verbale determina una classifica delle proposte esaminate e fornisce raccomandazioni circa l'importo massimo da attribuire ed eventuali modifiche non sostanziali della domanda di sovvenzione.

Il verbale è conservato a fini di riferimento ulteriore.

5. L'ordinatore responsabile può invitare il richiedente a modificare la proposta alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione. L'ordinatore responsabile mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.
6. Sulla base della valutazione, l'ordinatore responsabile prende una decisione che comprende almeno quanto segue:
 - a) l'oggetto e l'importo globale della decisione;
 - b) il nome dei richiedenti prescelti, il titolo delle azioni, gli importi accettati e le motivazioni della scelta, anche quando si discosta dal parere del comitato di valutazione;

- c) i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto.
7. L'ordinatore responsabile informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata attribuzione della sovvenzione, l'istituzione **dell'Unione** interessata comunica i motivi del rigetto. I richiedenti respinti sono informati quanto prima del risultato della valutazione della propria domanda, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione ai richiedenti prescelti.
8. Per le sovvenzioni a norma dell'articolo 188 si applicano le seguenti disposizioni:
- a) le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo e quelle dell'articolo 145 non sono obbligatorie;
 - b) l'ordinatore responsabile può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di attribuzione in un unico documento e firmarlo.

Articolo 194

Convenzione di sovvenzione

1. Le sovvenzioni formano oggetto di una convenzione scritta.
2. La convenzione di sovvenzione comprende almeno quanto segue:
 - a) **l'oggetto;**
 - ab) **il beneficiario;**
 - ac) **la durata, e precisamente:**
 - i) **la data di entrata in vigore;**
 - ii) **la data di inizio e la durata dell'azione o dell'esercizio sovvenzionati;**

- a) la descrizione dell'azione o, per una sovvenzione di funzionamento, del programma di lavoro, insieme alla descrizione dei risultati attesi;
 - b) l'importo massimo del finanziamento dell'Unione espresso in euro, il bilancio di previsione dell'azione o del programma di lavoro e la forma della sovvenzione;
 - c) le norme in materia di presentazione di relazioni e pagamenti e le norme in materia di appalti di cui all'articolo 198;
 - d) l'accettazione da parte del beneficiario degli obblighi di cui all'articolo 124;
 - e) le disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario dell'Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna;
 - f) la precisazione che il diritto applicabile è il diritto dell'Unione, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nella convenzione di sovvenzione. Le convenzioni concluse con organizzazioni internazionali possono prevedere deroghe;
 - g) il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie.
3. Gli obblighi pecuniari di entità o persone diverse dagli Stati membri derivanti dall'esecuzione di una convenzione di sovvenzione hanno carattere esecutivo ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2.
4. Le modifiche delle convenzioni di sovvenzione non hanno per scopo o per effetto l'introduzione di variazioni che possano rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

CAPO 4

Esecuzione delle sovvenzioni

Articolo 195

Importo della sovvenzione ed estensione delle risultanze delle revisioni contabili

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione da parte dell'ordinatore responsabile delle relazioni finali e, se del caso, dei conti, fatti salvi ulteriori revisioni contabili, verifiche e indagini da parte dell'istituzione **dell'Unione** interessata, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode o della Corte dei conti europea. L'articolo 127, paragrafo 4, si applica anche dopo che l'importo della sovvenzione è diventato definitivo.

2. Qualora dai controlli o dalle revisioni contabili emergano irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti imputabili al beneficiario, che incidono in modo rilevante su una serie di sovvenzioni attribuite a tale beneficiario a condizioni analoghe, l'ordinatore responsabile può sospendere l'esecuzione della convenzione di sovvenzione o dei pagamenti di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se del caso, porre fine alle convenzioni di sovvenzione con detto beneficiario, proporzionalmente alla gravità delle risultanze.

L'ordinatore responsabile può, inoltre, ridurre le sovvenzioni, rigettare i costi non ammissibili e recuperare [...] gli importi indebitamente versati a titolo di tutte le sovvenzioni interessate da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti, di cui al primo comma, che possono essere oggetto di revisioni contabili, verifiche e indagini in conformità delle convenzioni di sovvenzione interessate.

3. L'ordinatore responsabile stabilisce gli importi che devono essere ridotti o recuperati, ove possibile e realizzabile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ogni sovvenzione in questione, previa accettazione delle relazioni e dei rendiconti finanziari riveduti presentati dal beneficiario.

4. Qualora non sia possibile o realizzabile quantificare con precisione l'importo dei costi non ammissibili per ogni sovvenzione in questione, gli importi da ridurre o recuperare possono essere determinati estrapolando il tasso di riduzione o di recupero applicato alle sovvenzioni per le quali le irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti sono stati dimostrate, ovvero, laddove i costi non ammissibili non possano servire come base per la determinazione degli importi da ridurre o recuperare, applicando un tasso fisso, sulla base del principio di proporzionalità. Al beneficiario è accordata la possibilità di proporre un metodo o un tasso alternativo debitamente motivato prima che siano effettuati la riduzione o il recupero.

Articolo 196

Giustificativi delle richieste di pagamento

1. L'ordinatore responsabile specifica quali documenti giustificativi devono corredare le richieste di pagamento.
2. Per ogni sovvenzione, il prefinanziamento può essere frazionato in più versamenti nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. La richiesta di un nuovo versamento di prefinanziamento è corredata della dichiarazione del beneficiario sull'utilizzo del prefinanziamento precedente. Il versamento è effettuato integralmente se è stato utilizzato almeno il 70% dell'importo totale del prefinanziamento precedente. Altrimenti, il versamento è ridotto in misura equivalente agli importi non ancora utilizzati, fino al raggiungimento di tale soglia.
3. Il beneficiario autocertifica che le informazioni figuranti nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, fatto salvo l'obbligo di fornire i documenti giustificativi. Inoltre, egli certifica che i costi sostenuti sono ammissibili a norma della convenzione di sovvenzione e che le richieste di pagamento sono corroborate da documenti giustificativi adeguati e verificabili.
4. L'ordinatore responsabile può esigere, come giustificativo dei pagamenti intermedi o del pagamento a saldo di qualsiasi importo, un certificato relativo ai rendiconti finanziari dell'azione o del programma di lavoro e ai relativi conti. Tale certificato è richiesto in base a una valutazione dei rischi tenendo conto, in particolare, dell'importo della sovvenzione, dell'importo del pagamento, della natura del beneficiario e della natura delle attività sovvenzionate.

Il certificato è rilasciato da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente.

Nel certificato si attesta, secondo la metodologia approvata dall'ordinatore responsabile e sulla base di procedure concordate conformi ai principi internazionali, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la richiesta di pagamento rispondono a verità, sono accuratamente registrati e sono ammissibili a norma della convenzione di sovvenzione. In casi specifici e debitamente motivati, l'ordinatore responsabile può richiedere il certificato sotto forma di parere o in un altro formato previsto dai principi internazionali.

5. In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può richiedere, a sostegno di qualsiasi pagamento, una relazione sulla verifica operativa, redatta da un terzo indipendente riconosciuto dall'ordinatore responsabile. La relazione sulla verifica attesta che la verifica operativa è stata svolta secondo una metodologia approvata dall'ordinatore responsabile e precisa se l'azione o il programma di lavoro sono stati effettivamente attuati conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 197

Sostegno finanziario a terzi

Quando l'attuazione di un'azione o di un programma di lavoro richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può concederlo purché le condizioni per la concessione siano rigorosamente definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, in modo da evitare l'esercizio di poteri discrezionali da parte del beneficiario.

Il margine discrezionale è considerato escluso se la convenzione di sovvenzione specifica quanto segue:

- a) l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non è superiore a 60 000 EUR, e i criteri da applicare per determinare l'importo esatto. Tale soglia può essere superata qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni;

- b) i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo;
- c) la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per attribuirlo.

Articolo 198

Appalti di esecuzione

1. Fatta salva l'applicazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE¹, quando l'attuazione dell'azione o del programma di lavoro richiede l'aggiudicazione di appalti, il beneficiario, evitando ogni conflitto d'interessi, può aggiudicare l'appalto conformemente alle sue consuete pratiche in materia di acquisti, purché l'appalto venga aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.
2. Quando l'attuazione dell'azione o del programma di lavoro richiede l'aggiudicazione di un appalto di valore superiore a 60 000 EUR, in casi debitamente giustificati l'ordinatore responsabile può prescrivere al beneficiario di osservare determinate norme specifiche oltre a quelle di cui al paragrafo 1.

Dette norme specifiche sono basate sulle norme contenute nel presente regolamento e sono proporzionate al valore degli appalti di cui trattasi, all'entità relativa del contributo dell'Unione rispetto al costo totale dell'azione e ai rischi. Le norme specifiche sono incluse nella convenzione di sovvenzione.

¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

TITOLO IX

PREMI

Articolo 199

Disposizioni generali

0. Il presente titolo si applica ai premi attribuiti in regime di gestione diretta.

1. I premi rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione.
2. I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso.

Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario di 1 000 000 EUR o più solo se tali premi sono menzionati nella decisione di finanziamento di cui all'articolo 108 e dopo aver trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni in merito ai premi stessi.

3. L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore.
4. Qualora l'attuazione di un'azione o di un programma di lavoro richieda l'attribuzione di premi a terzi da parte del beneficiario di una sovvenzione dell'Unione, il beneficiario in questione può attribuire detti premi purché i criteri di ammissibilità e attribuzione, l'ammontare dei premi e le modalità di pagamento siano definiti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale.

Articolo 200

Regole di concorso, attribuzione e pubblicazione

1. Le regole di concorso stabiliscono:
 - a) i criteri di ammissibilità;
 - b) le modalità e il termine ultimo di iscrizione dei richiedenti, se necessaria, e di presentazione delle domande;
 - c) i criteri di esclusione **di cui agli articoli 132 e 137**;
 - d) la responsabilità esclusiva del richiedente in caso di azioni legali inerenti alle attività svolte nell'ambito del concorso;
 - e) l'accettazione da parte dei vincitori degli obblighi di cui all'articolo 124 e degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso;
 - f) [...]
 - g) [...]
 - h) i criteri di attribuzione, tali da consentire di valutare la qualità delle domande rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi nonché di stabilire obiettivamente i vincitori;
 - i) l'ammontare del premio o dei premi;
 - j) le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l'attribuzione.

Ai fini del primo comma, lettera a), i beneficiari di sovvenzioni dell'Unione sono ammissibili, se non altrimenti disposto dalle regole del concorso.

Ai fini del primo comma, lettera f), può essere prevista una deroga in caso di partecipazione di organizzazioni internazionali.

L'articolo 187, paragrafo 3, si applica *mutatis mutandis* alla pubblicazione dei concorsi.

2. Le regole di concorso possono fissare le condizioni di annullamento del concorso, in particolare nel caso in cui non ne possano essere conseguiti gli obiettivi.
3. I premi sono attribuiti dall'ordinatore responsabile a seguito della valutazione svolta dal comitato di valutazione di cui all'articolo 145.

L'articolo 193, paragrafi 4 e 6, si applica *mutatis mutandis* alla decisione di attribuzione.

4. I richiedenti sono informati quanto prima del risultato della valutazione della propria domanda, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla decisione di attribuzione presa dall'ordinatore.

La decisione di attribuzione del premio è notificata al vincitore e costituisce l'impegno giuridico.

5. Tutti i premi attribuiti nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4.

Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:

- a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;
- b) il numero di richiedenti e la percentuale di domande prescelte per ogni concorso;
- c) l'elenco degli esperti che hanno fatto parte dei comitati di valutazione dell'anno precedente, con indicazione della procedura con cui sono stati selezionati.

TITOLO X
STRUMENTI FINANZIARI, GARANZIE DI BILANCIO E ASSISTENZA
FINANZIARIA

CAPO 1
Disposizioni comuni

Articolo 201

Ambito di applicazione e attuazione

1. L'Unione può costituire strumenti finanziari o fornire garanzie di bilancio ovvero assistenza finanziaria a carico del bilancio generale mediante un atto di base **che definisce il rispettivo ambito di applicazione e periodo di attuazione.**
2. Gli Stati membri possono contribuire agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio o all'assistenza finanziaria dell'Unione. Se l'atto di base lo autorizza, possono contribuire anche altri terzi.
3. Quando gli strumenti finanziari sono attuati in regime di [...] **gestione** concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale [...].
4. Quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono attuati [...] **in regime di gestione indiretta**, la Commissione conclude accordi con le entità a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi). **Nell'attuare strumenti finanziari e garanzie di bilancio in regime di gestione indiretta**, t[...]ali entità possono concludere accordi con intermediari finanziari selezionati secondo procedure equivalenti a quelle **applicate da**[...]lla Commissione. **Quando i sistemi e le procedure di tali entità sono stati valutati a norma dell'articolo 149, paragrafo 4, queste possono fare pieno affidamento su tali sistemi e procedure. Tali entità** [...] recepiscono in tali accordi i requisiti stabiliti all'articolo 150, paragrafo 2.

La Commissione continua a essere responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento di obiettivi strategici definiti e temporizzati, misurabili in termini di realizzazioni e risultati. La Commissione è responsabile dell'attuazione degli strumenti finanziari fatta salva la responsabilità giuridica e contrattuale delle entità delegate, conformemente alla legislazione applicabile.

Quando agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio contribuiscono paesi terzi ai sensi del paragrafo 2, l'atto di base può prevedere la designazione di entità attuative o controparti ammissibili dei paesi interessati.

Articolo 202

Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio

1. Gli strumenti finanziari [...] e le garanzie di bilancio:
 - a) ovviano alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e forniscono un sostegno proporzionato soltanto ai destinatari finali ritenuti, **secondo principi riconosciuti a livello internazionale**, economicamente sostenibili nel momento in cui l'Unione concede il sostegno finanziario;
 - b) conseguono addizionalità evitando **la sostituzione de[...]** potenziale sostegno **e degli investimenti** provenienti da altre fonti pubbliche o di mercato;
 - c) non falsano la concorrenza sul mercato interno e sono coerenti con le norme sugli aiuti di Stato;
 - d) conseguono un effetto leva [...] e moltiplicatore mobilitando un investimento globale che supera l'entità del contributo o della garanzia dell'Unione, **compresa ove opportuno la massimizzazione degli investimenti privati**. La forbice di valori obiettivo dell'effetto leva e moltiplicatore si basa su una valutazione ex ante per il corrispondente strumento finanziario o la corrispondente garanzia di bilancio;

- e) **sono attuati in maniera tale da** assicura[...]re la presenza di un interesse comune delle entità attuative o delle controparti che partecipano all'attuazione a conseguire gli obiettivi strategici definiti nel pertinente atto di base, con disposizioni quali requisiti di investimento congiunto, obblighi di condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo un conflitto d'interessi con altre attività delle entità o controparti;
- f) [...] **prevedono una** remunerazione dell'Unione [...] coerente con la condivisione del rischio tra gli attori finanziari partecipanti e gli obiettivi strategici dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio;
- g) prevedono che ogni remunerazione delle entità attuative o delle controparti che partecipano all'attuazione sia legata alle prestazioni. Gli onorari basati sulle prestazioni comprendono le spese amministrative destinate a remunerare l'entità o la controparte per il lavoro svolto nell'attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio e, se del caso, incentivi legati alle politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi strategici o la performance finanziaria dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio. **In casi debitamente giustificati** possono essere rimborsate le spese straordinarie;
- h) si fondano su valutazioni ex ante, singolarmente o come parte di un programma, conformemente all'articolo 32. La valutazione ex ante spiega la scelta del tipo di operazione finanziaria tenendo conto degli obiettivi strategici perseguiti e dei rischi finanziari e risparmi connessi per il bilancio dell'Unione.

2. [...]

a) [...]

b) [...]

Fatta salva la normativa settoriale per la gestione concorrente, le entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari rimborsati alla Commissione o dei conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno dal bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, sono iscritti nel bilancio previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione.

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, rimborsati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari o garanzie di bilancio e imputabili al sostegno dal bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 20 e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio, fatto salvo l'articolo 208, paragrafo 5, per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.

Nel proporre l'importo delle future dotazioni per strumenti finanziari o garanzie di bilancio la Commissione tiene conto di tali entrate con destinazione specifica interna;

c) [...] **fatto salvo il secondo comma**, l'importo ancora da liquidare delle entrate con destinazione specifica autorizzate da un atto di base di cui è prevista l'abrogazione o la scadenza può **altresì** essere [...] **assegnato a un altro strumento finanziario che persegue obiettivi analoghi, se ciò è previsto nell'atto di base istitutivo di quest'ultimo strumento.**

d) [...]

[...]

3. L'ordinatore responsabile dello strumento finanziario, della garanzia di bilancio o dell'intervento di assistenza finanziaria redige un rendiconto finanziario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre in conformità dell'articolo [...] **242** e nel rispetto delle norme contabili di cui al titolo XIII e dei principi contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS).

Per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati [...] **in regime di gestione indiretta** l'ordinatore responsabile verifica che i rendiconti finanziari non sottoposti a revisione relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ed elaborati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 79 e degli IPSAS, nonché tutte le informazioni necessarie per produrre i rendiconti finanziari ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, siano presentati dalle entità a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi) entro il 15 febbraio dell'anno successivo e che i rendiconti finanziari sottoposti a revisione siano presentati entro il 15 maggio dell'anno successivo.

Articolo 203

Passività finanziaria dell'Unione

1. La passività finanziaria e **l'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione** non superano mai:
 - a) per uno strumento finanziario: l'importo dell'impegno di bilancio a esso corrispondente;
 - b) per una garanzia di bilancio: l'importo della garanzia di bilancio autorizzato dall'atto di base;
 - c) per l'assistenza finanziaria: l'importo massimo del prestito assunto e i corrispondenti interessi che la Commissione è abilitata a negoziare per finanziare il prestito autorizzato dall'atto di base.
2. Le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria possono generare per l'Unione una passività potenziale superiore agli attivi finanziari previsti a copertura della passività finanziaria dell'Unione.

3. **Ai fini dell[...]**a valutazione annuale [...] di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera j), [...] **le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione sono ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con** i limiti fissati dal regolamento sul quadro finanziario pluriennale previsto all'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE ed entro i limiti del massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento definito all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione **2014/335/UE, Euratom** del Consiglio [...].

Articolo 204

Copertura delle passività finanziarie

1. Per le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria ai paesi terzi, un atto di base fissa un tasso di copertura in percentuale dell'importo della passività finanziaria autorizzata. **Tale importo esclude i contributi di cui all'articolo 201, paragrafo 2.**

L'atto di base stabilisce che il tasso di copertura sia rivisto con cadenza almeno triennale.

2. Il tasso di copertura è fissato sulla scorta di una valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi finanziari derivanti da una garanzia di bilancio o dall'assistenza finanziaria a un paese terzo, che la Commissione effettua conformemente al principio di prudenza, ossia senza sovrastimare attività e profitti né sottostimare passività e perdite.

Salvo diversamente specificato nell'atto di base che istituisce la garanzia di bilancio o l'assistenza finanziaria a un paese terzo, il tasso di copertura si basa sulla copertura globale iniziale necessaria per coprire le perdite nette attese oltre a un'adeguata riserva di sicurezza . La copertura globale è costituita per il periodo di tempo previsto nella pertinente scheda finanziaria di cui all'articolo 33, fatti salvi i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Per gli strumenti finanziari è prevista, se del caso, la copertura per rispondere a pagamenti futuri relativi a un impegno di bilancio dello strumento finanziario in questione.

4. Confluiscono nella copertura le seguenti risorse:
- a) i contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione **nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio e previo esame delle possibilità di riassegnazioni;**
 - b) gli utili [...] **sugli investimenti di risorse detenute nel fondo comune di copertura** [...];
 - c) gli importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita nell'accordo di garanzia o di prestito;
 - d) le entrate e ogni altro pagamento ricevuto dall'Unione in virtù dell'accordo di garanzia o di prestito;
 - e) se del caso, i contributi in denaro contante degli Stati membri e di terzi ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 2.

Per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui al paragrafo 1 si tiene conto solamente delle coperture di cui al primo comma, lettere da a) a d).

5. La copertura è utilizzata per i seguenti pagamenti:
- a) attivazione della garanzia di bilancio;
 - b) obbligazioni di pagamento relative a un impegno di bilancio per uno strumento finanziario;
 - c) obbligazioni finanziarie derivanti dall'assunzione di prestiti ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 1;
 - d) se del caso, altre spese connesse all'attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria ai paesi terzi.

6. [...]
7. Allorché il finanziamento fornito tramite la garanzia di bilancio supera l'importo della copertura **risultante dal tasso** di cui al paragrafo 1, le risorse di cui al paragrafo [...]⁴, lettere b), c) e d), connesse a tale garanzia sono utilizzate, nei limiti del periodo ammissibile previsto nell'atto di base, **e tuttavia non oltre la fase di costituzione della copertura**, e fatto salvo l'articolo 206, paragrafo 3, per ripristinare la garanzia di bilancio all'ammontare iniziale.
8. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e può proporre idonee misure di ricostituzione o un aumento del tasso di copertura nei seguenti casi:
- a) se in conseguenza dell'attivazione della garanzia di bilancio i relativi accantonamenti scendono al di sotto del 30% del tasso di copertura di cui al paragrafo 1 o se una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione fa ritenere che possano scendere al di sotto di tale tasso nell'arco di un anno;
 - b) se un paese che beneficia dell'assistenza finanziaria dell'Unione non è in grado di pagare a scadenza.

La Commissione informa debitamente la BEI in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura.

Articolo 205

Fondo comune di copertura

1. Gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria sono depositati in un fondo comune di copertura eseguito direttamente dalla Commissione. **La BEI è investita della gestione delle risorse detenute nel fondo comune di copertura conformemente agli orientamenti per la gestione patrimoniale di cui all'articolo 206, paragrafo 4.**

2. I profitti o le perdite globali derivanti dall'investimento delle risorse **detenute nel fondo comune di copertura** sono ripartiti proporzionalmente tra i rispettivi strumenti finanziari, garanzie di bilancio o assistenza finanziaria.

La [...] **BEI, in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura a norma del paragrafo 1**, tiene un importo minimo di risorse del fondo in denaro contante o equivalenti di liquidità in conformità con le norme prudenziali e le previsioni di pagamento fornite dagli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell'assistenza finanziaria.

La [...] **BEI, in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura a norma del paragrafo 1**, può sottoscrivere contratti di vendita con patto di riacquisto, garantiti da[...]**lle risorse** del fondo comune di copertura, per effettuare versamenti dal fondo [...] **se** tale procedura può essere ragionevolmente considerata più vantaggiosa per il bilancio dell'Unione rispetto alla cessione di [...] **risorse** nell'arco temporale della richiesta di pagamento. La durata o il periodo di rinnovo dei contratti di vendita con patto di riacquisto collegati a un pagamento sono limitati alla durata minima necessaria per minimizzare la perdita per il bilancio.

3. A norma dell'articolo 76, primo comma, lettera d), e dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure applicabili alle operazioni in entrate e in spese e, **d'accordo con la BEI in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura**, alle attività e passività connesse al fondo comune di copertura.
4. **Nei casi eccezionali in cui ha effettuato uno storno di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera g), la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e propone urgentemente le misure necessarie per ripristinare la voce di bilancio della garanzia da cui è stato effettuato lo storno, nel pieno rispetto dei massimali di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.**

1. La copertura delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura è basata su un tasso di copertura effettivo. Tale tasso fornisce un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell'Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente.

[...]

1 bis. Il tasso di copertura effettivo applicabile è una percentuale di ciascun tasso di copertura iniziale previsto secondo l'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma. Si applica soltanto all'importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento di attivazioni delle garanzie nell'arco di un anno. Fornisce il rapporto, sotto forma di percentuale, tra l'importo di denaro contante ed equivalenti di liquidità nel fondo comune di copertura richiesto per onorare le attivazioni di garanzie e l'importo totale di denaro contante ed equivalenti di liquidità che sarebbe necessario in ciascun fondo di garanzia per onorare le attivazioni della garanzia, se le risorse fossero depositate e gestite separatamente, dove entrambi gli importi rappresentano un rischio di liquidità equivalente. Il rapporto non scende al di sotto del 95%. Il calcolo del tasso di copertura effettivo tiene conto dei seguenti elementi:

- a) **la previsione dei flussi in entrata e in uscita nel fondo comune di copertura, tenendo conto della fase iniziale di costituzione di una copertura ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma;**
- b) **la correlazione del rischio tra le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria a paesi terzi;**
- c) **le condizioni di mercato.**

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento con le condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo, ivi compresa una metodologia per tale calcolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di modificare il rapporto minimo di cui al primo comma alla luce dell'esperienza acquisita in relazione al funzionamento del fondo comune di copertura, mantenendo un approccio prudente in linea con il principio di sana gestione finanziaria. Il rapporto non può essere fissato a un livello inferiore all'87,5%.

2. Il tasso di copertura effettivo è calcolato ogni anno dalla [...] **BEI in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura a norma dell'articolo 204, paragrafo 1, [...]** e costituisce il riferimento per il calcolo, **da parte della Commissione**, dei contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 4, lettera a) e **della successiva lettera c) del paragrafo 3 del presente articolo.**

3. In seguito al calcolo del tasso di copertura annuo effettivo conformemente [...] **ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo**, nel quadro della procedura annuale di bilancio sono effettuate [...] e **presentate nel documento di lavoro di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera h), le seguenti operazioni:**
 - a) [...]

 - b) ogni eccedenza [...] **degli accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio o all'assistenza finanziaria a un paese terzo è restituita al [...]** bilancio generale dell'Unione;

 - c) ogni ricostituzione del fondo avviene in frazioni annue nell'arco di un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'articolo 204, paragrafo 7.

4. **Previa consultazione del contabile, l[...]**a Commissione [...] **stabilisce** gli orientamenti applicabili [...] alla gestione **delle risorse nel fondo comune di copertura** nel rispetto di adeguate norme prudenziali ed escludendo le operazioni su derivati a fini speculativi. **Tali orientamenti sono allegati all'accordo con la BEI in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura.**

L'adeguatezza degli orientamenti è oggetto di valutazione indipendente ogni tre anni.

Articolo 207

Relazione annuale

1. La Commissione riferisce con cadenza annuale in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria[...] e alle passività potenziali [...] a norma dell'articolo 242.
2. **La BEI, in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura a norma dell'articolo 204, paragrafo 1, riferisce con cadenza annuale in merito al fondo comune di copertura, conformemente all'articolo 242, paragrafo 2.**

CAPO 2
Disposizioni specifiche

SEZIONE 1
STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 208

Norme e attuazione

1. In deroga all'articolo 201, paragrafo 1, gli strumenti finanziari possono essere costituiti, in casi debitamente giustificati, senza essere autorizzati per mezzo di un atto di base, a condizione che siano inclusi nel bilancio ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera e).

2. Quando gli strumenti finanziari sono combinati con un sostegno complementare del bilancio dell'Unione, comprese le sovvenzioni, in un unico accordo, il presente titolo si applica all'intera misura. Le relazioni sono presentate a norma dell'articolo 242.

[...]

3. La Commissione garantisce una gestione armonizzata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.

4. Quando l'Unione partecipa a uno strumento finanziario con una quota di minoranza, la Commissione garantisce l'osservanza del presente titolo, nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base dell'entità e del valore della partecipazione dell'Unione allo strumento. Nonostante quanto precede, la Commissione garantisce il rispetto dell'articolo 124, **dell'articolo 150, dell'articolo 202, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 242 e delle norme di cui al titolo V, capo 2, sezione 2, nella misura in cui riguardano situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera d).**

5. Qualora ritengano che uno strumento finanziario non abbia raggiunto i suoi obiettivi in modo efficace, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto di base rivisto al fine di chiudere lo strumento. Nel caso della chiusura dello strumento finanziario i nuovi importi rimborsati allo strumento a norma dell'articolo 202, paragrafo 2, sono considerati entrate generali e reimmessi nel bilancio.
6. L'obiettivo degli strumenti finanziari o di un raggruppamento di strumenti finanziari a livello di meccanismo e, se del caso, la loro forma giuridica specifica e il luogo di registrazione sono pubblicati sul sito della Commissione.
7. Le entità [...] **investite dell'attuazione** [...] degli strumenti finanziari possono aprire conti fiduciari a norma dell'articolo 82, paragrafo 3, per conto dell'Unione. Tali entità trasmettono i relativi estratti conto al servizio competente della Commissione. I pagamenti su conti fiduciari sono effettuati dalla Commissione sulla base di richieste di pagamento debitamente motivate da previsioni di spesa, tenendo conto dei saldi disponibili sui conti fiduciari e della necessità di evitare saldi eccessivi su tali conti.

Articolo 209

Strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione

1. Gli strumenti finanziari possono essere attuati direttamente a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), con le seguenti modalità:
 - a) un veicolo di investimento dedicato al quale la Commissione partecipa insieme ad altri investitori pubblici o privati al fine di incrementare l'effetto leva del contributo dell'Unione;
 - b) prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi diversi dagli investimenti in veicoli di investimento dedicati, forniti direttamente ai destinatari finali o tramite intermediari finanziari.

2. I veicoli di investimento dedicati di cui al[...] **paragrafo 1**, lettera a), sono istituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Nell'ambito dell'azione esterna essi possono anche essere istituiti conformemente alla legislazione di un paese terzo. I gestori di tali veicoli sono tenuti, per legge o per contratto, ad agire con la diligenza di un gestore professionale e in buona fede.
3. I gestori dei veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 2 e gli intermediari finanziari o i destinatari finali degli strumenti finanziari sono selezionati tenendo conto della natura dello strumento finanziario che sarà attuato, dell'esperienza e della capacità operativa e finanziaria delle entità interessate nonché della sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La scelta è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti d'interessi.

Articolo 210

Trattamento dei contributi in regime di [...] gestione concorrente

1. È tenuta una contabilità separata per i contributi agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione provenienti da fondi in regime di [...] **gestione** concorrente.
2. I contributi dei fondi attuati in regime di **gestione** concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui provengono i contributi.
3. Ai contributi dei fondi in regime di [...] **gestione** concorrente agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale. Nonostante quanto precede le autorità di gestione possono basarsi su una valutazione ex ante preesistente, svolta a norma dell'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), per decidere di contribuire a uno strumento finanziario esistente.

SEZIONE 2 GARANZIE DI BILANCIO

Articolo 211

Norme in materia di garanzie di bilancio

1. L'atto di base definisce:
 - a) l'importo della garanzia di bilancio che non può mai essere superato, fatto salvo l'articolo 201, paragrafo 2;
 - b) le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

2. I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti.

I contributi di paesi terzi alle garanzie di bilancio ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 2, possono essere forniti in contanti.

[...] **La garanzia dell'Unione è accresciuta dai contributi di cui al primo e secondo comma.** I pagamenti relativi alle attivazioni delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o paesi terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Articolo 212

Attuazione delle garanzie di bilancio

1. Le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e a richiesta per le tipologie di operazioni coperte.

2. Le garanzie di bilancio sono attuate a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o, in casi eccezionali, a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a).
3. La garanzia di bilancio [...] copr[...]e soltanto le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 202, paragrafo 1, lettere da a) a d).
4. Le controparti contribuiscono con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
5. La Commissione sottoscrive con la controparte un accordo di garanzia. La concessione della garanzia di bilancio è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia.
6. Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione:
 - a) la valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio nonché gli inadempimenti attesi;
 - b) l'obbligazione finanziaria in essere dell'Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione e misurata conformemente alle norme contabili dell'Unione di cui all'articolo 79 o ai principi riconosciuti a livello internazionale per il settore pubblico;
 - c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

SEZIONE 3
ASSISTENZA FINANZIARIA

Articolo 213

Norme e attuazione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione a Stati membri o paesi terzi assume la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l'efficacia del sostegno. A tal fine, il pertinente atto di base conferisce alla Commissione il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.
2. L'assunzione e l'erogazione di prestiti non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza né la espongono a rischi di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
3. L'assistenza finanziaria è erogata in euro, tranne in casi debitamente giustificati.
4. L'assistenza finanziaria è attuata direttamente dalla Commissione.
5. La Commissione sottoscrive con il paese beneficiario un accordo contenente disposizioni che:
 - a) assicurano che il paese beneficiario verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi a titolo di assistenza finanziaria dell'Unione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;
 - b) assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

- c) autorizzano espressamente la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti a esercitare i loro diritti conformemente all'articolo 124;
 - d) assicurano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione, il paese beneficiario è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - e) assicurano che tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione a un'assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario.
6. Ove possibile, la Commissione versa il prestito a rate purché siano rispettate le condizioni cui è subordinata l'assistenza finanziaria. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza finanziaria.
7. I fondi raccolti ma non ancora erogati non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla prestazione di assistenza finanziaria al paese beneficiario. A norma dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure per la custodia dei fondi.

TITOLO XI

CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

Articolo 214

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento, per partiti politici europei si intendono le entità registrate come tali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

2. Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo 215

Principi

1. I contributi sono utilizzati solo per il rimborso della percentuale - di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 - dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti, come specificato all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 21 di tale regolamento.
2. I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all'atto dell'aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti d'interessi.
3. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
4. I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
5. I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati a norma dell'articolo 36, paragraf[...]**i da 1 a 4**, del presente regolamento e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

6. I partiti politici europei che ricevono un contributo non ricevono, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio. In particolare, sono vietate le donazioni attinte ai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo. La stessa spesa non può, in nessuna circostanza, essere finanziata due volte dal bilancio.
7. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica europea ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente al massimo al 25% delle entrate totali di quell'esercizio, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

Articolo 216

Aspetti di bilancio

I contributi sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti destinati a organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono imputati direttamente al bilancio del Parlamento europeo.

Articolo 217

Bando per la presentazione delle domande di contributi

1. I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno almeno sul sito web del Parlamento europeo.
2. A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all'anno.
3. Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nei termini e nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando per la presentazione delle domande di contributi.
4. Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nonché i criteri di esclusione.

5. Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina, almeno, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo.
6. Il bando per la presentazione delle domande di contributi richiede un bilancio di previsione.

Articolo 218

Procedura di attribuzione

1. Le domande di contributi sono presentate per iscritto entro il termine stabilito, e, se del caso, in formato elettronico protetto.
2. I contributi non sono concessi ai richiedenti che, al momento della procedura di attribuzione, si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, e all'articolo 137 né a quelli che sono registrati come esclusi nella banca dati di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 138.
3. I richiedenti sono tenuti ad attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. L'ordinatore responsabile può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione delle domande di contributo. L'ordinatore responsabile precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire i conflitti d'interessi.
5. Le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione sono selezionate in base ai criteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
6. La decisione dell'ordinatore responsabile in merito alle domande precisa almeno:
 - a) l'oggetto e l'importo globale dei contributi;
 - b) il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati per ognuno di essi;
 - c) i nomi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto.

7. L'ordinatore responsabile informa per iscritto i richiedenti del seguito riservato alle rispettive domande. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore responsabile comunica i motivi del rigetto o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui al paragrafo 1 e all'articolo 217, paragrafo 4. Se la domanda è respinta, l'ordinatore responsabile informa il richiedente dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giurisdizionale a sua disposizione previsti dall'articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento.
8. I contributi formano oggetto di un accordo scritto.

Articolo 219

Forma dei contributi

1. I contributi possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute;
 - b) rimborso sulla base di costi unitari;
 - c) somme forfettarie;
 - d) finanziamenti a tasso fisso;
 - e) [...]
 - i) [...]
 - ii) [...]
 - f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a [...] **d**).

2. Possono essere rimborsate solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di presentazione della domanda.
3. L'accordo di cui all'articolo 218, paragrafo 8, contiene disposizioni che consentono di verificare l'osservanza delle condizioni per l'attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso, costi unitari o finanziamenti non collegati ai costi.
4. I contributi sono versati nella loro totalità, sotto forma di un unico prefinanziamento, a meno che l'ordinatore responsabile decida altrimenti in casi debitamente giustificati.

Articolo 220

Garanzie

L'ordinatore responsabile può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere che il partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce dell'analisi dei rischi, tale partito risulta esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a) e d), del presente regolamento o quando una decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ("Autorità"), è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.

L'articolo 148 si applica *mutatis mutandis* alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al primo comma del presente articolo per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.

Articolo 221

Uso dei contributi

1. I contributi sono spesi a norma dell'articolo 215.
2. Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l'esercizio cui si riferisce tale contributo (anno n) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno n+1. La parte rimanente del contributo non spesa entro tale data è recuperata conformemente al titolo IV, capo 6.
3. I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Gli importi che rimangono dai contributi del precedente esercizio non possono essere utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.
4. I partiti politici europei utilizzano la parte del contributo che non è stata usata entro l'esercizio cui si riferisce tale contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.
5. L'interesse maturato sui pagamenti di prefinanziamento è considerato parte del contributo.

Articolo 222

Relazione sull'uso dei contributi

1. A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il partito politico europeo presenta all'ordinatore responsabile, per approvazione, la relazione annuale sull'utilizzo del contributo e il bilancio annuale.

2. L'ordinatore responsabile redige la relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, del presente regolamento sulla base della relazione annuale e del bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Per redigere la relazione possono essere utilizzati altri documenti giustificativi.

Articolo 223

Importo del contributo

1. L'importo del contributo diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale di cui all'articolo 222, paragrafo 1, da parte dell'ordinatore responsabile. L'approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale non pregiudica verifiche successive da parte dell'Autorità.
2. L'importo non speso del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi.
3. Quando il partito politico europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all'uso dei contributi, i contributi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare osservazioni.
4. Prima di effettuare un pagamento l'ordinatore responsabile verifica che il partito politico europeo continui a essere iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e che non sia stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento tra la data della domanda e la fine dell'esercizio cui si riferisce il contributo.

5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento, l'ordinatore responsabile può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo di cui all'articolo 218, paragrafo 8, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o di altra violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 224

Controlli e sanzioni

1. L'accordo di cui all'articolo [...]218, paragrafo 8, prevede espressamente che il Parlamento europeo eserciti i suoi poteri di controllo dei documenti e dei locali e che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti esercitino i rispettivi poteri e competenze, di cui all'articolo 124, su tutti i partiti politici europei che hanno ricevuto fondi dell'Unione, nonché sui loro contraenti e subappaltatori.
2. L'ordinatore responsabile può irrogare sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive secondo quanto previsto agli articoli 132 e 133 del presente regolamento e all'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono altresì essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano reso false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore responsabile oppure non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 225

Tenuta di registri

1. I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi al contributo per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo.

2. La documentazione inerente alle revisioni contabili, ai ricorsi, ai contenziosi e alle transazioni derivanti dall'utilizzo del contributo o alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode se comunicata al destinatario è conservata fino alla conclusione di tali revisioni, ricorsi, contenziosi, transazioni o indagini.

Articolo 226

Selezione degli organismi o esperti esterni di revisione contabile

Gli organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura di appalto pubblica. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due contratti consecutivi si ritiene che sussista un conflitto d'interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento della revisione contabile.

TITOLO XII

ALTRI STRUMENTI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 227

Fondi fiduciari per azioni esterne

1. Per le azioni di emergenza e di post-emergenza **necessarie per reagire a una crisi ai sensi dell'articolo 2, o per azioni** tematiche la Commissione può [...] **istituire** [...] **fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne** in base a un accordo concluso con altri donatori. [...]

La Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla sua intenzione di istituire un fondo fiduciario dell'Unione per azioni esterne destinato ad azioni di emergenza e di post-emergenza.

L'istituzione di un fondo fiduciario dell'Unione per azioni esterne destinato ad azioni tematiche è soggetto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai fini del secondo e terzo comma, l[...]la Commissione **mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio il progetto di decisione relativa all'istituzione del fondo fiduciario dell'Unione. Tale progetto di decisione** comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione [...] **della sua istituzione** conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori. **Il progetto di decisione contiene altresì un progetto di accordo costitutivo da concludere con gli altri donatori.**

2. La Commissione presenta i progetti di decisione relativi al[...] **finanziamento** di un fondo fiduciario dell'Unione al comitato competente ove previsto nell'atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione. **Il comitato competente non è invitato a pronunciarsi sugli aspetti che sono già stati presentati al Parlamento europeo e al Consiglio per consultazione o approvazione a norma del paragrafo 1, secondo, [...] terzo e quarto comma rispettivamente.**
3. I fondi fiduciari dell'Unione rispettano le condizioni seguenti:
 - a) esiste un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: i fondi fiduciari sono [...] **istituiti** ed eseguiti a livello dell'Unione solo se i loro obiettivi, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione che non a livello nazionale **e se l'intervento con gli strumenti di finanziamento esistenti non sarebbe sufficiente a conseguire gli obiettivi dell'Unione;**
 - b) i fondi fiduciari dell'Unione determinano per l'Unione visibilità politica e vantaggi gestionali evidenti nonché un migliore controllo da parte dell'Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell'Unione e degli altri donatori. Non [...] **sono istituiti** se [...] **duplicano** altri canali esistenti di finanziamento o altri strumenti simili senza fornire alcuna addizionalità.

4. Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza dei donatori e d[...] **i ciascuno Stato membro non contribuente [...]**, e decide in merito all'impiego dei fondi. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'[...] **accordo** costitutivo del fondo fiduciario [...]. Tali norme comprendono l'obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull'utilizzo dei fondi.

5. I fondi fiduciari dell'Unione sono [...] **istituiti** per una durata limitata stabilita dall'[...] **accordo** costitutivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione **sogetta alla procedura di cui al paragrafo 1** su richiesta del comitato del fondo fiduciario **dell'Unione** interessato **e previa presentazione da parte della Commissione di una relazione che giustifichi la proroga e che confermi in particolare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.**

Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono chiedere alla Commissione, laddove opportuno, di interrompere gli stanziamenti per tale fondo fiduciario o di rivedere l'[...] **accordo** costitutivo al fine di liquidarlo. In tal caso, i fondi rimanenti sono restituiti proporzionalmente al bilancio a titolo di entrate generali e agli Stati membri contribuenti e agli altri donatori.

Articolo 228

Esecuzione dei fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne

1. I fondi fiduciari dell'Unione **per azioni esterne** sono eseguiti secondo i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun [...] **accordo** costitutivo.

2. Le azioni finanziate dai fondi fiduciari dell'Unione possono essere attuate direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), e in regime di [...] **gestione** indiretta con le entità a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii), iii), v) e vi).

3. I fondi sono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione previsti al titolo IV, capo 4. Il contabile del fondo fiduciario dell'Unione è il contabile della Commissione. È incaricato di definire procedure contabili e il piano contabile comuni a tutti i fondi fiduciari dell'Unione. Il revisore interno della Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea esercitano nei confronti del fondo fiduciario le stesse competenze attribuite loro nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione.
4. I contributi dell'Unione e dei donatori non sono integrati nel bilancio bensì versati in un apposito conto bancario. Il contabile procede all'apertura e alla chiusura dell'apposito conto bancario del fondo fiduciario. Tutte le operazioni effettuate durante l'esercizio sull'**apposito** conto bancario sono debitamente registrate nei conti relativi al fondo fiduciario.

I contributi dell'Unione sono trasferiti su[...]l'**apposito** conto **bancario** sulla base delle richieste di pagamento debitamente giustificate da previsioni di esborso, tenendo conto del saldo disponibile sul conto e della conseguente necessità di pagamenti aggiuntivi. Le previsioni di esborso devono essere fornite su base annuale o, se del caso, semestrale.

I contributi versati da altri donatori sono presi in considerazione quando sono incassati sull'apposito conto bancario del fondo fiduciario e per l'importo in euro risultante dalla conversione all'atto dell'accredito sull'apposito conto bancario. Gli interessi maturati sull'apposito conto bancario del fondo fiduciario sono investiti nel fondo fiduciario stesso, salvo se altrimenti disposto nell'[...]**accordo** costitutivo del fondo fiduciario.

5. La Commissione è autorizzata a utilizzare al massimo il 5% degli importi raccolti nel fondo fiduciario per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi di cui al paragrafo 4 hanno iniziato a essere utilizzati. **Nonostante la prima frase, le spese di gestione derivanti dal contributo dell'Unione al fondo fiduciario sono detratte da tale contributo solo nella misura in cui tali costi non siano già stati coperti da altre linee di bilancio, così da evitare la doppia imputazione delle spese.** Per la durata del fondo fiduciario tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [...] **20**, paragrafo 2, lettera [...] **a), punto ii).**

Due volte l'anno l'ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria degli interventi effettuati da ogni fondo fiduciario.

Inoltre la Commissione pubblica una relazione sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, nonché sul relativo finanziamento, attuazione e performance, per mezzo di un documento di lavoro accluso ogni anno al progetto di bilancio in conformità dell'articolo 39, paragrafo 6.

I fondi fiduciari sono sottoposti annualmente a una revisione contabile esterna indipendente.

Articolo 229

Ricorso al sostegno di bilancio

1. Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può fornire sostegno di bilancio a un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) la gestione delle finanze pubbliche del paese terzo risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace;
 - b) il paese terzo ha predisposto politiche settoriali o nazionali sufficientemente credibili e pertinenti;
 - c) il paese terzo ha predisposto politiche macroeconomiche orientate alla stabilità;
 - d) il paese terzo ha predisposto un accesso sufficiente e tempestivo a informazioni di bilancio complete e solide.

2. Il pagamento del contributo dell'Unione si basa sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, alcuni pagamenti possono essere subordinati al raggiungimento, misurato da indicatori di performance obiettivi, dei target intermedi che esprimono i risultati e i progressi in materia di riforme realizzati nel corso del tempo nei rispettivi settori.

3. I corrispondenti accordi di finanziamento conclusi con il paese terzo prevedono:
- a) l'obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2;
 - b) opportune disposizioni a norma delle quali il paese terzo deve impegnarsi a rimborsare immediatamente in tutto o in parte i finanziamenti erogati per la relativa operazione, qualora sia accertato che il pagamento dei fondi pertinenti dell'Unione è viziato da gravi irregolarità imputabili al paese terzo.

Per procedere al rimborso di cui **alla lettera b) del primo comma** può essere applicato l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma.

4. La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile nei paesi terzi, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Articolo 230

Esperti esterni retribuiti

1. Per valori inferiori alle soglie stabilite all'articolo 169, paragrafo 1, possono essere selezionati in base alla procedura di cui al paragrafo 3 esperti esterni retribuiti, incaricati di assistere le istituzioni **dell'Unione** nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte nonché di fornire pareri e consulenza in casi specifici.
2. Questi esperti sono retribuiti sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri di selezione che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d'interessi.

3. Un invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito Internet dell'istituzione **dell'Unione** interessata.

L'invito a manifestare interesse comprende una descrizione dei compiti, la durata e le condizioni di retribuzione fissate.

In esito all'invito a manifestare interesse è redatto un elenco di esperti. Tale elenco rimane valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla pubblicazione o per la durata del programma pluriennale attinente ai compiti.

4. Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.
5. Gli esperti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti secondo le procedure definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel momento in cui adottano ciascun programma quadro di ricerca o conformemente alle corrispondenti regole di partecipazione. Ai fini del titolo V, capo 2, sezione 2, tali esperti sono considerati destinatari ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 231

Esperti non retribuiti

Le istituzioni **dell'Unione** possono rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, versare loro qualsiasi altra indennità.

Articolo 232

Quote di adesione e altre sottoscrizioni

L'Unione può versare quote a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro o osservatore.

Articolo 233
Altri strumenti

Possono essere utilizzati altri strumenti per il pagamento:

- a) delle spese per i membri [...] e il personale delle istituzioni **dell'Unione**, compresi i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo, e dei contributi alle scuole europee;
- b) [...]
- c) degli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria.

TITOLO XII
CONTI ANNUALI E ALTRA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

CAPO 1
Conti annuali

SEZIONE 1
QUADRO CONTABILE

Articolo 234
Struttura contabile

I conti annuali **dell'Unione europea** sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono **quanto segue**:

- a) gli stati finanziari **consolidati**, che presentano, [...] in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 79, **il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari delle istituzioni dell'Unione e degli organismi di cui all'articolo 69 e degli altri organismi che soddisfano i criteri di consolidamento contabile**;
- b) [...] **le relazioni aggregate sull'esecuzione del bilancio** che presentano le informazioni contenute nell[...]e **relazioni sull'esecuzione del bilancio** delle istituzioni **dell'Unione**.
- c) [...]

Articolo 234 bis

Documenti giustificativi

Ogni scrittura nei conti si basa su adeguati documenti giustificativi in conformità dell'articolo 74.

Articolo 235

Stati finanziari

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e, in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 79, comprendono:
 - a) il bilancio finanziario, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
 - b) il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente;

- c) la situazione dei flussi di cassa, che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
 - d) la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.
2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all'articolo 79 e **dalla pratica contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'Unione. Le note contengono almeno le seguenti informazioni:**
- a) **i principi, le norme e i metodi contabili;**
 - b) **le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.**
3. Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro **fedele** [...] dei conti. [...]

SEZIONE 2
RELAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL [...] BILANCIO

Articolo 236

Relazioni sull'esecuzione del [...] bilancio

1. Le relazioni sull'esecuzione del [...] bilancio sono presentate in milioni di euro e sono raffrontabili anno per anno. Esse comprendono:

- a) le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;
- b) il risultato di bilancio, calcolato sulla base del[...]**la decisione 2014/335/UE, Euratom;**
- c) le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

1 bis. La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è la stessa del bilancio.

2. Le relazioni sull'esecuzione del bilancio contengono:

- a) **informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l'esecuzione del bilancio in entrate e i diritti accertati;**
- b) **informazioni che illustrano l'evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;**
- c) **informazioni che illustrano gli impegni ancora da pagare, riportati dall'esercizio precedente o impegnati nel corso dell'esercizio.**

2 bis. Per quanto riguarda le informazioni sulle entrate, è allegato anche uno stato che illustra, per ciascuno Stato membro, la ripartizione degli importi ancora da recuperare alla fine dell'esercizio corrispondenti a risorse proprie coperte da un ordine di riscossione.

SEZIONE 3

CALENDARIO DEI CONTI ANNUALI

Articolo 237

Conti provvisori

1. I contabili delle altre istituzioni **dell'Unione** e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso.
2. I contabili delle altre istituzioni **dell'Unione** e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile della Commissione.
3. Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette per via elettronica alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

Articolo 238

*Approvazione dei conti **consolidati** definitivi*

1. La Corte dei conti formula, entro il 1° giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni **dell'Unione** diverse dalla Commissione e di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 234 e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

2. I contabili delle altre istituzioni **dell'Unione** e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano al contabile della Commissione, entro il 15 giugno, le informazioni contabili richieste, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile della Commissione, **al fine di redigere i conti consolidati definitivi**.

Le istituzioni **dell'Unione** diverse dalla Commissione e ogni organismo di cui all'articolo 234 comunicano i rispettivi conti definitivi al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio.

3. I contabili di ogni istituzione **dell'Unione** e organismo di cui all'articolo 234 trasmettono altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, nella quale questi dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari.

4. Il contabile della Commissione redige i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle istituzioni **dell'Unione** diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all'articolo 234. I conti consolidati definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale questi dichiara che i conti consolidati definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili **applicabili** descritti nelle note agli stati finanziari.

5. La Commissione approva i conti consolidati definitivi e i propri conti definitivi e li trasmette, per via elettronica, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 luglio.

Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.

6. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom.

CAPO 2

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

Articolo 239

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

1. Entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende:
- a) i conti annuali consolidati di cui all'articolo 238;
 - b) la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che presenta [...] una sintesi **chiara e concisa** delle relazioni annuali di attività per l'esercizio precedente [...] **basata sulle** relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato a norma dell'articolo articolo 73, paragrafo 9, **comprese le azioni preventive e correttive concernenti il bilancio dell'Unione;**
 - i) [...]
 - b bis) una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei prossimi cinque anni. Le previsioni si basano sui quadri finanziari pluriennali applicabili e sulla decisione 2014/335/UE, Euratom relativa alle risorse proprie;**

[...]b ter) **una relazione di [...]** valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 318 TFUE;

c) [...]

d) [...]

e) la relazione sulle revisioni contabili interne di cui all'articolo 116, paragrafo [...]**8**;

f) la relazione sul seguito dato al discharge, di cui all'articolo 253, paragrafo 3.

2. L'insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità di cui al paragrafo 1 **presenta ciascuna relazione separatamente e in maniera chiaramente identificabile** ed è messo a disposizione della Corte dei conti **entro il 31 luglio**.

CAPO 3

Rendicontazione di bilancio e altra rendicontazione finanziaria

Articolo 240

Relazione mensile sull'esecuzione del bilancio

Il contabile della Commissione, oltre agli stati e alle relazioni annuali di cui agli articoli 235 e 236, trasmette una volta al mese al Parlamento europeo e al Consiglio dati, **aggregati almeno a livello di capitolo, e separatamente ripartiti per capitolo, articolo e voce**, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti disponibili.

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono messi a disposizione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ogni mese tramite il sito Internet della Commissione.

Articolo 241

Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria

1. Ogni istituzione **dell'Unione** e organismo di cui all'articolo 234 prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Articolo 242

Relazione annuale sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria

1. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria[...] e alle passività potenziali [...] a norma dell'articolo 39, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni sono contemporaneamente messe a disposizione della Corte dei conti.
2. **La BEI, in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura a norma dell'articolo 204, paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, congiuntamente al documento di lavoro presentato dalla Commissione conformemente all'articolo 39, paragrafi 4 e 5, una relazione che indica in particolare:**
 - a) **per ogni strumento finanziario, le risorse accantonate nel fondo comune di copertura;**

b) per ogni garanzia di bilancio:

- i) informazioni sulla gestione finanziaria, la performance e il rischio delle risorse nel fondo comune di copertura alla fine del precedente esercizio;**
- ii) il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura e, se del caso, i successivi storni effettuati in conformità dell'articolo 206, paragrafo 3;**
- iii) i flussi finanziari nel fondo comune di copertura nel corso dell'esercizio precedente, nonché le transazioni significative e ogni informazione pertinente sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari;**

3. Inoltre la BEI, in qualità di gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura, fornisce entro 20 giorni lavorativi tutte le informazioni richieste in materia dal Parlamento europeo e al Consiglio in relazione al documento di lavoro presentato dalla Commissione conformemente all'articolo 39, paragrafi 4 e 5.

Articolo 243

Relazione sulle questioni contabili

Entro il 15 settembre di ogni anno il contabile **della Commissione** trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni concernenti gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati, i progressi compiuti su aspetti contabili, compresi quelli evocati dalla Corte dei conti, e le informazioni relative ai recuperi.

Articolo 244

Relazione sui fondi fiduciari

Conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione e sulle loro prestazioni, nonché sui relativi conti.

Il comitato del fondo fiduciario approva la relazione annuale del fondo fiduciario redatta dall'ordinatore. Approva altresì i conti definitivi preparati dal contabile. Il comitato presenta i conti definitivi redatti dal contabile al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della procedura di discarico della Commissione.

Articolo 245

Pubblicazione di informazioni sui destinatari

La Commissione pubblica le informazioni sui destinatari a norma dell'articolo 36.

TITOLO XIV

REVISIONE CONTABILE ESTERNA E DISCARICO

CAPO 1

Revisione contabile esterna

Articolo 246

Revisione contabile esterna della Corte dei conti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutte le norme da essi emanate a norma degli articoli 12, 15, 20, 27, 28, 30 e 41.

Articolo 247

Norme e procedure di revisione contabile

1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità di tutte le entrate e spese è effettuato tenendo in considerazione i trattati, il bilancio, il presente regolamento, gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e tutti gli altri atti adottati in esecuzione dei trattati. Tale esame [...] **può** tenere conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.
2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni la Corte dei conti ha facoltà di prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 249, di tutti i documenti e di tutte le informazioni concernenti la gestione finanziaria dei servizi o organismi per quanto riguarda le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di sentire qualsiasi funzionario responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le procedure di revisione contabile adeguate a detti servizi o organismi. La revisione contabile negli Stati membri si effettua di concerto con le istituzioni nazionali di revisione contabile o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di revisione contabile degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di revisione contabile effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione **dell'Unione**.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione **dell'Unione** autorizza gli istituti finanziari che detengono averi dell'Unione a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni **dell'Unione** e alle autorità alle quali si applica il presente regolamento i nominativi dei membri del suo personale autorizzati a effettuare controlli presso di esse.

Articolo 248

Verifiche relative a titoli e fondi

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 249

Diritto di accesso della Corte dei conti

1. La Commissione, le altre istituzioni **dell'Unione**, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti; **su richiesta di quest'ultima**, tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la revisione contabile, in base a documenti o a revisioni sul posto, [...] **dei conti annuali e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio** e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati creati o conservati elettronicamente. **Il diritto di accesso della Corte include l'accesso al sistema informatico utilizzato per la gestione delle entrate o delle spese oggetto della sua revisione contabile, se pertinente per quest'ultima.**

Gli organismi di revisione contabile interni e gli altri servizi di revisione contabile delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

2. I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a:
 - a) aprire le loro casse, esibire fondi, titoli e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione dei fondi di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
 - b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione della revisione contabile di cui all'articolo 247.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione, detenuti dai servizi delle istituzioni **dell'Unione** e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, dagli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.
4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni **dell'Unione**, dei fondi dell'Unione ricevuti a titolo di contributi.
5. I finanziamenti dell'Unione versati a destinatari esterni alle istituzioni **dell'Unione** sono subordinati all'accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subappaltatori, di una revisione contabile eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dei finanziamenti accordati.
6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e sull'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti ai documenti giustificativi. **Ogniquale volta tecnicamente possibile, è accordato alla Corte dei conti l'accesso elettronico dai propri locali ai dati e ai documenti necessari per la revisione contabile, in conformità delle pertinenti norme di sicurezza.**

Articolo 250

Relazione annuale della Corte dei conti

1. La Corte dei conti trasmette entro il [...] **30** giugno alla Commissione e alle istituzioni **dell'Unione** interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni **dell'Unione** inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le istituzioni **dell'Unione** diverse dalla Commissione inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.
2. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.
3. La relazione annuale contiene una sezione per ciascuna istituzione **dell'Unione** e **per il fondo comune di copertura**. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte delle istituzioni **dell'Unione** alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa.

4. La Corte dei conti invia alle autorità preposte al discharge e alle altre istituzioni **dell'Unione**, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale corredata delle risposte delle istituzioni **dell'Unione** e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione **dell'Unione** o all'organismo interessato le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione **dell'Unione** o l'organismo interessato comunica alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l'istituzione **dell'Unione** o l'organismo interessato necessiti di informazioni di riscontro da parte degli Stati membri per mettere a punto la sua risposta.

Le risposte dell'istituzione **dell'Unione** o dell'organismo interessato riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni **dell'Unione** o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da ciascuna istituzione **dell'Unione** o organismo interessato, **nonché il calendario per l'elaborazione della relazione speciale**, siano pubblicati [...] **unitamente** a[...] **lla** relazione speciale.

2. I pareri di cui all'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione **dell'Unione** che ha chiesto il parere o cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni **dell'Unione** interessate.

CAPO 2

Discarico

Articolo 252

Calendario della procedura di discarico

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 15 maggio dell'anno n +2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvi la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 253

Procedura di discarico

1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Unione, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'Unione descritti nel bilancio finanziario.

2. In vista del discharge il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte delle istituzioni **dell'Unione** sottoposte a revisione contabile, nonché le sue relazioni speciali pertinenti riguardo all'esercizio interessato e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discharge per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE.

Articolo 254

Misure di follow-up

1. A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom, la Commissione, le altre istituzioni **dell'Unione** e gli organismi di cui agli articoli 69 e 70 del presente regolamento adottano ogni misura adeguata per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discharge del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discharge adottata dal Consiglio.
2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni **dell'Unione** e gli organismi di cui al paragrafo 1 riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni **dell'Unione** sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

Articolo 255

Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

Al SEAE si applicano le procedure di cui all'articolo 319 TFUE e agli articoli 252, 253 e 254 del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni **dell'Unione** coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.

TITOLO XV

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 256

Disposizioni generali

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.
2. Gli stanziamenti amministrativi di cui al presente titolo sono quelli definiti dall'articolo 45, paragrafo 3.

Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a diversi titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti.

3. Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità delle pratiche locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.
4. [...]

5. Possono essere versati anticipi al personale e ai membri delle istituzioni **dell'Unione** conformemente allo statuto e alle disposizioni specifiche concernenti i membri delle istituzioni **dell'Unione**.

Articolo 257

Pagamenti anticipati

Le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, che in virtù di disposizioni legali o contrattuali sono effettuate in anticipo [...], possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre a un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso non si applica il limite di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 258

Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari

1. Ogni istituzione **dell'Unione** trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° giugno di ogni anno, un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni:
 - a) per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti. La spesa comprende i costi di sistemazione degli edifici. Non comprende invece le spese;
 - b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati;

- c) le condizioni e i costi definitivi nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente.
2. Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione **dell'Unione** informa quanto prima, **e in ogni caso prima che abbia luogo qualsiasi indagine del mercato locale nel caso di appalti immobiliari, o prima della pubblicazione dei bandi di gara nel caso di lavori di costruzione**, il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria e del programma provvisorio [...].
3. Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione **dell'Unione** presenta il progetto immobiliare, segnatamente una stima dettagliata dei costi e il finanziamento previsto, [...] nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e chiede l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell'istituzione **dell'Unione**, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.

Salvo nei casi di forza maggiore **di cui al paragrafo 4**, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni.

Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adotti una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due settimane.

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l'istituzione **dell'Unione** interessata ritira la proposta e può presentarne una nuova.

4. In casi di forza maggiore, **per i quali sono fornite debite motivazioni**, le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro due settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di due settimane, a meno che il Parlamento europeo e/o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.
5. Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio:
 - a) l'acquisto di terreni;
 - b) l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini questi elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo, che implica un importo superiore a 3 000 000 EUR;
 - c) qualsiasi nuovo appalto immobiliare (inclusi l'usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di appalti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli) non coperto dalla lettera b) con un costo annuale di almeno 750 000 EUR;
 - d) la proroga o il rinnovo di appalti immobiliari esistenti (inclusi l'usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine) a condizioni identiche o più favorevoli con un costo annuale di almeno 3 000 000 EUR.

Il presente paragrafo si applica anche ai progetti immobiliari di natura interistituzionale nonché alle delegazioni dell'Unione.

Le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui alle lettere b), c) e d) comprendono i costi di sistemazione dell'edificio. Per i contratti di locazione e di usufrutto, tali soglie tengono conto dei costi di sistemazione dell'edificio ma non delle altre spese.

6. Fatto salvo l'articolo 16, un progetto di acquisto immobiliare può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione l'interesse finanziario dell'Unione.

Se l'istituzione **dell'Unione** propone di finanziare l'acquisto mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell'istituzione **dell'Unione** interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano, previa richiesta di approvazione preventiva, entro un periodo di quattro settimane, prorogabile una volta di due settimane, dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. L'acquisto tramite un prestito è da considerarsi respinto se il Parlamento europeo e il Consiglio non lo approvano esplicitamente entro tale termine.

Articolo 259

Procedura di informazione tempestiva e procedura di approvazione preventiva

1. La procedura di informazione tempestiva prevista all'articolo 258, paragrafo 2, e la procedura di approvazione preventiva prevista all'articolo 258, paragrafi 3 e 4, non si applicano all'acquisizione di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico.

2. La procedura di informazione tempestiva **di cui all'articolo 258, paragrafo 2, e la procedura** di approvazione preventiva di cui all'articolo 258, paragrafi [...] **3 e 4**, non si applicano agli edifici residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere all'istituzione **dell'Unione** responsabile di trasmettere le informazioni relative agli edifici residenziali.
3. In circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni tempestive di cui all'articolo 258, paragrafo 2, relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare a norma dell'articolo 258, paragrafo 3. In tali casi le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva sono espletate quanto prima.
4. La procedura di approvazione preventiva prevista all'articolo 258, paragrafi 3 e 4, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 260

Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.

Articolo 261

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 155, 69 e 70 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo che termina il 31 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi due anni prima del 31 dicembre 2020. La delega di potere è tacitamente prorogata per i periodi corrispondenti ai successivi quadri finanziari pluriennali, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità del corrispondente quadro finanziario pluriennale.
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
6. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 262

[...]

Articolo 263

Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013 (EaSI)

Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è così modificato:

1. all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l'intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:

- a) almeno il [...] **45%** all'asse "Progress";
- b) almeno il 18% all'asse "EURES";
- c) almeno il 18% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale";

2. l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'asse "Progress" sostiene le azioni [...] delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c):

- a) occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile;
- b) protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà;
- c) condizioni di lavoro.";

¹ Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

b) il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Una quota rilevante della dotazione complessiva per l'asse "Progress" è destinata alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.";

3. l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse "EURES" sostiene le azioni [...] delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c):

- a) trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro;
- b) sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità;
- c) partenariati transfrontalieri.";

4. l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 25
Sezioni tematiche e finanziamento*

L'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" sostiene le azioni [...] delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b):

- a) microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese;
- b) imprenditoria sociale.";

5. l'articolo 33 è soppresso.

*Articolo 264
Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013*

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

1. all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;"

2. all'articolo 5, punto 9, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati;"

3. nella tabella dell'allegato I, il testo che inizia con "Infrastrutture sociali" fino alla fine della tabella è sostituito dal seguente:

"Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione	persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta
Sanità	persone	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Edilizia abitativa	alloggi	Abitazioni ripristinate
	alloggi	Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza)
Migranti e rifugiati	persone	Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi)

Indicatori specifici per lo sviluppo urbano

	persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	metri quadrati	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
	metri quadrati	Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane

"

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1. l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;"

b) il punto 31 è sostituito dal seguente:

"31) "strategia macroregionale": un quadro integrato **che deve essere concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo**, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;"

2. all'articolo 4, paragrafo 7, il riferimento "articolo 59 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62 del regolamento finanziario";

3. all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 31, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 59 del regolamento finanziario.";

4. all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo nei settori della migrazione e dell'asilo.";

5. all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente.";

6. [...]

"Articolo 30 bis

[...]

7. all'articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.";

8. all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I gruppi di azione locale svolgono i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
- c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, **se pertinente**, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e svolgere attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dalle lettere da a) a g) che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.";

9. all'articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.";

10. l'articolo 37 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e [...] **dell'entità del trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis** inteso ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;"

b) il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può tener conto della valutazione ex ante svolta a norma dell'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.";

11. l'articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) gli strumenti finanziari che [...] **abbinano** tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici **conformemente all'articolo 39 bis.**";

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

- le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

- iii) a una banca o a un'istituzione [...] di proprietà dello Stato costituita come entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale e soddisfa tutte le condizioni seguenti:
- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla banca o sull'istituzione in questione¹;
 - opera con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, [...] **che comprende** lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;
 - svolge le sue attività di sviluppo **economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE** in regioni e settori [...] o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o non sufficiente;
 - [...] **assicura la sostenibilità finanziaria a lungo termine ma non è incentrata in primo luogo sulla massimizzazione dei profitti;**

¹ IT mantiene la sua riserva sull'interpretazione di questa disposizione che dovrebbe essere ulteriormente chiarita nel considerando 182.

– [...] **garantisce che tale affidamento diretto di compiti non fornisca alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali in linea con il diritto applicabile ed**

– è soggetta alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto [...] **applicabile;**

c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o";

– è aggiunta la seguente lettera d):

"d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).";

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano [...] pratiche non conformi ai [...] **principi dell'UE** di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'[...]**Unione. In tale contesto, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari tengono nella massima considerazione le politiche dell'Unione.** Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'attuazione de[...]**gli strumenti finanziari**[...], rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'attuazione de[...]**gli strumenti** finanziari[...]. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione de[...]**gli strumenti** finanziari[...] nell'ambito dei suddetti accordi.";

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

- "5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo [...] 202, **paragrafo 1, e all'articolo 31, paragrafo 1**[...], del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.
6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.";

c bis) al paragrafo 7, il primo comma è così modificato:

"7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) [...], b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi allo strumento finanziario sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato [...] IV ai livelli seguenti:"

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.";

12. l'articolo 39 è così modificato:

a) la frase introduttiva del primo comma del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità indicato all'articolo 65, paragrafo 2, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento attuati indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 201, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:";

b) al paragrafo 4:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione, o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello **dell'Unione**, nazionale o regionale [...].

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;"

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);" ;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100% degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento si basano sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.";

13. è inserito il seguente articolo 39 bis:

"Articolo 39 bis

*Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che [...] **abbinano** tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici*

1. [...] **Le autorità di gestione** possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25% del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25%, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni **di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo** [...], ma non supera il 50%. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.
3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa la dovuta diligenza, eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.
4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEIS, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2. **I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.**

5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:
- a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione;
 - b) affidare compiti di esecuzione [...] **conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, lettere b) e c). L'organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione** apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configura un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma o far parte di una piattaforma d'investimento ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento FEIS, purché la piattaforma d'investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo [...] 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano [...] pratiche non conformi ai [...] **principi dell'UE di buona governance fiscale** stabiliti dalla normativa dell'[...]Unione. **In tale contesto, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari tengono nella massima considerazione le politiche dell'Unione.** Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'attuazione de[...]**gli strumenti finanziari**[...], rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'attuazione de[...]**gli strumenti finanziari**[...]. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione de[...]**gli strumenti finanziari**[...] nell'ambito dei suddetti accordi.

6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c). La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [GU inserire data: 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento omnibus].

7. Gli organismi di cui al paragrafo [...] **5** del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo [...] 202, paragrafo 1, e **all'articolo 31, paragrafo 1** [...], del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.
8. Quando, **a fini di attuazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)**, le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati da fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente [...] il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un'istituzione [...] di proprietà dello Stato costituita come entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale e soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.
9. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 8 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.
10. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:
 - a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;
 - b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

11. Per i contributi a norma del paragrafo 1 a piattaforme d'investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 202, paragrafo [...] 1, lettera c), del regolamento finanziario.
12. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, i fondi SIE possono concorrere alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'U[...]E a titolo del FEIS.
13. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).
14. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.
15. La Commissione procede entro la fine del 2019 a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

14. l'articolo 40 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, tenendo conto dei rischi individuati, [...]le autorità designate **valutano se** effettua[...]re verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, **del presente regolamento e dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013**, a livello degli altri organismi che attuano [...] strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro [...].

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate relazioni di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai revisori esterni di tali organismi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al [...] **terzo** comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

2. Fatti salvi l'articolo 127 **del presente regolamento** e l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano verifiche a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tenendo conto dei rischi individuati, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi **valutano se** effettua[...]re verifiche delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano [...] strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

La Commissione può effettuare verifiche a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove concluda che questo è necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.

2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del [GU inserire data di entrata in vigore del regolamento omnibus], si applicano le norme applicabili al momento della firma dell'accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.";

b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, il contributo soppresso a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o a norma dell'articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

- a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;
- b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari [...].

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi **o a livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi**, il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.";

15. all'articolo 41, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38 paragrafo 4, lettere a), [...] b) e c) sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:";

15 bis. all'articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera [...] d), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).";

15 ter. all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 201[...]8, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.";

16. all'articolo 42, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), [...] b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.";

17. è inserito il seguente articolo 43 bis:

"Articolo 43 bis

Trattamento differenziato degli investitori

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori [...] **operanti secondo il principio dell'economia di mercato** e della BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati.

[...]1 bis. **Le valutazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e all'articolo 39 bis, paragrafo 3, comprendono se del caso una valutazione della [...] necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 [...] del presente articolo e/o una descrizione del meccanismo che sarà utilizzato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato.**

[...]2. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori [...] **operanti secondo il principio dell'economia di mercato** e la BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

[...]3. Il trattamento differenziato degli investitori [...] **operanti secondo il principio dell'economia di mercato** lascia impregiudicate le norme UE sugli aiuti di Stato.";

18. all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
- c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.";

19. all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, le lettere c), g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

"c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);"

"g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;"

"h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e delle partecipazioni;"

20. all'articolo 56, il paragrafo 5 è soppresso;

21. all'articolo 57, il paragrafo 3 è soppresso;

22. all'articolo 58, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il riferimento "articolo 60 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 149 del regolamento finanziario";

b) alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"A seconda della finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.";

23. l'articolo 59 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

- i) alla BEI;
- ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- iii) a una banca o a un'istituzione finanziaria di proprietà dello Stato definita all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii).";

24. l'articolo 61 è così modificato:

a) **al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:**

"Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.";

[...]b) al paragrafo 3, dopo la lettera a) è inserita una nuova lettera a bis):

"applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile [...] **verifica** che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi.";

[...]c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno [...] potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).";

[...]d) la lettera h) del paragrafo 7 è sostituita dalla seguente:

"alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.";

e) **il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:**

"Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni [...] soggette alle norme in materia di aiuti di Stato.";

a) [...]

b) [...]

c) [...].

[...]

25. l'articolo 65 è così modificato:

a) al paragrafo 8:

i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, ad eccezione delle operazioni per le quali è fatto riferimento al presente paragrafo nel regolamento FEAMP, o";

ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 100 000 EUR.";

b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE **e per il programma o i programmi interessati** su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.";

26. l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"somme forfettarie;"

ii) è inserita la lettera e):

"e) finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi [...] **stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 5 [...] del presente articolo.**"

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Fatto salvo il [...] paragrafo 4 [...], le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sostenute dal FESR o dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono [...] aiuti di Stato. [...] Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, lettera a).

Per operazioni sostenute dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsati conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7.";

b bis)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione.";

c) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, [...] altre informazioni oggettive [...] **o valutazioni di esperti; oppure**

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; **oppure**

iii) sull'applicazione delle consuete pratiche contabili dei singoli beneficiari;"; [...]

[...] **ii) è aggiunta la seguente lettera a bis):**

"a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione, o nel caso del FEASR dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;";

iii) è aggiunto il seguente comma:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 [...] **per integrare le disposizioni sulle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), dei [...] metodi di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo e della forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.**";

27. l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

"Articolo 68

*Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti
in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile*

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 [...] **per integrare le disposizioni su**[...]l tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.";

28. sono inseriti i seguenti articoli 68 bis e 68 ter:

"Articolo 68 bis

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale, **senza che vi sia l'obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;**
2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, la tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale. Il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un anno non deve superare le ore utilizzate per il calcolo della tariffa oraria.
3. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.
4. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione con un numero fisso di ore al mese possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro nell'ambito dell'operazione, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia [...] **ai** dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa del tempo di lavoro da riservare all'operazione.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 68 ter

Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1. Un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Per le operazioni sostenute dall'FSE, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è applicato [...] ai costi per il personale [...] calcolati in base a un tasso forfettario.";

29. l'articolo 70 è così modificato:

- a) **al paragrafo 1, sono [...] inseriti i seguenti commi:**

"[...] Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi [...].

Il [...] **secondo comma** non si applica al programma nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.";

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR e del FEAMP a livello di priorità al momento del consenso del comitato di sorveglianza di cui alla lettera c);";

c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Per i fondi e il FEAMP, qualora le operazioni attuate fuori dall'area del programma in conformità del paragrafo 2 apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi [...].";

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o attività di comunicazione e promozionali, e per le operazioni che rientrano nell'obiettivo tematico di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.

Per le operazioni che rientrano nell'obiettivo tematico di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione devono inoltre essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b).";

30. all'articolo 71, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.";

31. all'articolo 75, paragrafo 1, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafi 5, **5 bis e 5 ter** del regolamento finanziario";

31 bis. all'articolo 75, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

- a) il progetto di relazione di audit risultante da un audit o controllo sul posto entro tre mesi dalla data conclusiva del relativo audit o controllo sul posto. Il termine suddetto non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta;**
- b) la relazione di audit definitiva entro tre mesi dalla data di ricezione di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o controllo sul posto.**

Le relazioni di cui alle lettere a) e b) sono messe a disposizione entro i suddetti termini in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Il quarto comma non è applicabile al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.";

32. l'articolo 76 è così modificato:
- a) al secondo comma, il riferimento "articolo 84, **paragrafo 2**, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 108, **paragrafo 1**, del regolamento finanziario";
 - b) al quarto comma, il riferimento "articolo 16 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 15 del regolamento finanziario";
33. all'articolo 79, paragrafo 2, il riferimento "articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 80, paragrafo 2, del regolamento finanziario";
34. all'articolo 83, paragrafo 1, lettera c), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafi 5, **5 bis e 5 ter** del regolamento finanziario";
35. all'articolo 84, il riferimento "articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 6, del regolamento finanziario";
36. all'articolo 98, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "Il FESR e l'FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.";

37. l'articolo 102 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Un'analisi indipendente della qualità è presentata entro nove mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti. Se l'analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro [...] **tre mesi** dal[...] **suo completamento** o se la valutazione pertinente è negativa, le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.";

38. all'articolo 104, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5% del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dall'obiettivo Cooperazione territoriale europea.";

39. all'articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

40. all'articolo 106, il primo comma è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;"

b) il punto 2 è soppresso;

c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente ai target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario, ove pertinente.";

- d) i punti 6 e 7 sono soppressi;
- e) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

- a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;
- b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;
- c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;"
- e) al punto 9, la lettera b) è soppressa;

41. all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.";

42. all'articolo 108, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Ove pertinente, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).";

43. all'articolo 109, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari.";

44. all'articolo 110, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, [...] **tranne se queste sono approvate da gruppi di azione locale in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera c)**;"

45. l'articolo 114 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.";

b) il paragrafo 4 è soppresso;

46. all'articolo 115, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.";

47. l'articolo 119 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica **in uno Stato membro** è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi **nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione** al momento dell'adozione dei programmi operativi [...].";

b) al paragrafo 2, la prima frase è soppressa;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.";

48. all'articolo 122, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario **per un'operazione** non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile.";

49. all'articolo 123, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.";

50. all'articolo 125, il paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c), [...] d) **ed e)**, che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;"

- b) alla lettera e), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettere a) e b), e **paragrafi 5 bis e 5 ter** del regolamento finanziario";
51. all'articolo 126, primo comma, lettera b), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettera a), e **paragrafo 5 bis** del regolamento finanziario";
52. l'articolo 127 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5 **ter**, [...] del regolamento finanziario";
 - b) al paragrafo 5, lettera a), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5 **ter**, [...] del regolamento finanziario";
53. [...]
54. all'articolo 137, paragrafo 1, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettera a), e **paragrafo 5 bis** del regolamento finanziario";
55. all'articolo 138, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, del regolamento finanziario";
56. [...]

57. all'articolo 140, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

"Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati secondo la procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.";

58. all'articolo 145, paragrafo 7, lettera a), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafi 5, **5 bis e 5 ter** del regolamento finanziario";

59. all'articolo 147, paragrafo 1, il riferimento "articolo [...] **78** del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo [...] **96** del regolamento finanziario";

59 bis. all'articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera [...]400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, [...]300 000 EUR per l'FSE o [...]200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti."

60. all'articolo 152 è aggiunto un nuovo paragrafo [...] 7:

"[...]L'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un massimo di [...] **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYYY. [...]

Se l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) ritiene che l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma fino alla chiusura del programma. L'autorità (o il comitato) notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR."

61. l'allegato IV è così modificato:

a) la frase introduttiva della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

"Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:";

- b) il punto i) della sezione 1 è sostituito dal seguente:

"le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;"

- c) la lettera c) della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

"c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;"

62. l'allegato XII è così modificato:

- a) nella sottosezione 2.2 è aggiunto il seguente punto:

"6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui viene fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).";

- b) nella sottosezione 3.1, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui viene fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L'autorità di gestione può chiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell'operazione.".

Articolo 266

Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è così modificato:

1. all'articolo 13, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

"Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi [...].";

2. l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) il paragrafo [...] **3** è soppresso;

c) **il paragrafo 4 è soppresso;**

¹ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

3. all'allegato I, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1) Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per "partecipanti"¹ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*,
- i disoccupati di lunga durata*,
- le persone inattive*,
- le persone inattive che non studiano né seguono corsi di formazione*,
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,
- le persone di età inferiore a 25 anni*,
- le persone di età superiore a 54 anni*,
- le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive e che non studiano né seguono corsi di formazione*,

¹ Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati su singoli partecipanti in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da * sono dati personali ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da ** sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*,
- i titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*,
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*,
- i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**,
- i partecipanti con disabilità**,
- le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*,
- le persone provenienti da zone rurali*¹,
- [...]
- [...]
- [...]

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50 [...] del regolamento (UE) n. 1303/2013. [...] I dati dei [...] **due** indicatori di cui sopra sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento."

¹ I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative locali 2), a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Articolo 267

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

a) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori;"

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) "foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2;"

c) è aggiunta la seguente lettera s):

"s) "data di insediamento": la data in cui il [...] **richiedente esegue o completa** una o più azioni **in relazione all'insediamento di cui alla lettera n).**";

2. all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di operazione di cui all'articolo 39 bis e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;"

2 bis. all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche costi d'investimento pertinenti. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario."

2 ter. all'articolo 15, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interessi."

3. all'articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, queste attività possono essere svolte solo nel mercato interno.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il presente comma non si applica qualora lo Stato membro abbia deciso di non applicare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 a partire dal 2018 in conformità del paragrafo 8 di tale articolo.";

4. all'articolo 17:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;"

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento quale definita nel programma di sviluppo rurale o per il completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4.";

5. l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata [...] **al più tardi** 24 mesi [...] **dopo** la data di insediamento.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

[...] Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativo agli agricoltori in attività, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. **Qualora lo Stato membro abbia deciso di non applicare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 a partire dal 2018 in conformità del paragrafo 8 di tale articolo, la frase precedente non si applica.**

Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima [...] per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.";

b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o abbinando sovvenzioni e strumenti finanziari.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.";

6. all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.";

6 bis. all'articolo 28:

a) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"6. Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono decidere di calcolare e detrarre tale importo come detrazione media fissa che si applica a tutti i beneficiari per ciascuna misura o tipo di intervento.";

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.";

6 ter. all'articolo 29:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La condizione relativa all'essere un agricoltore in attività non si applica qualora lo Stato membro abbia deciso di non applicare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 a partire dal 2018 in conformità del paragrafo 8 di tale articolo.";

b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"4. Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono decidere di calcolare e detrarre tale importo come detrazione media fissa che si applica a tutti i beneficiari per ciascuna misura o tipo di intervento.";

6 quater. all'articolo 30, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nel calcolare [...] i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono decidere di calcolare e detrarre tale importo come detrazione media fissa che si applica a tutti i beneficiari per ciascuna misura o tipo di intervento.";

6 quinquies. all'articolo 31:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La condizione relativa all'essere un agricoltore in attività non si applica qualora lo Stato membro abbia deciso di non applicare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 a partire dal 2018 in conformità del paragrafo 8 di tale articolo.";

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel [...] 2019. Tali pagamenti iniziano dall'80 % al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.";

6 sexies. all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La condizione relativa all'essere un agricoltore in attività non si applica qualora lo Stato membro abbia deciso di non applicare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 a partire dal 2018 in conformità del paragrafo 8 di tale articolo.";

7. l'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito.";

ii) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.";

a bis)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il presente paragrafo non si applica qualora lo Stato membro abbia deciso di non applicare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 a partire dal 2018 in conformità del paragrafo 8 di tale articolo.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo di reddito.";

- c) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;
- 8. all'articolo 38, paragrafo 3, il terzo comma è soppresso;
- 9. l'articolo 39 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori";

- b) al paragrafo 4, lettera b), l'ultima frase è soppressa;
- 10. è inserito il seguente articolo 39 bis:

"Articolo 39 bis

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico

- "1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore **a una soglia minima del 20%** del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. **Possono essere utilizzati indici per calcolare il reddito annuo dell'agricoltore.** Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.
- 2. Ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.";

11. l'articolo 45 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30% dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.";

11 bis. all'articolo 46, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce direttamente un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

a) lo stato del corpo idrico da cui è estratta l'acqua non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché

b) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.";

12. l'articolo 49 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga a quanto precede, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 bis, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.";

c) **il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. [...] I beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica, sociale e ambientale.";

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.";

13. all'articolo 59, il paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) al 100% per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro.";

b) alla lettera g), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga;"

c) è aggiunta la seguente lettera h):

"h) al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.";

14. l'articolo 60 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti demografici bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.";

- b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti demografici bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, e che sono state sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.";

- c) **il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

"4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c), [...] d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013.";

15. all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento [...] e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.";

16. all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;"

17. **nell'ALLEGATO II, all'articolo 17, paragrafo 3, Investimenti in immobilizzazioni materiali, il primo trattino relativo all'aliquota massima del 40 % è sostituito dal seguente:**

"del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per:

- **i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento [...] per un periodo massimo di cinque anni dalla data di insediamento quale definita nel programma di sviluppo rurale o per il completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4;**"

Articolo 268
Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1. l'articolo 26 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

4. Fino al 1° dicembre dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), **e all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma**, del regolamento finanziario ai beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti.

Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui nell'esercizio precedente si applicava la disciplina finanziaria.";

2. all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4.";

3. all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 40, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 51 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 52 e 54, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;"

4. all'articolo 54, paragrafo [...] **3, lettera a), il punto ii)** è sostituito dal seguente:

"2. [...]"

"ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.";

5. all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità [...]. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.";

6. all'articolo 64, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"[...] L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.";

7. all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che:

- a) le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, a condizione che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;**
- b) gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno."**

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

0. all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere f) e h) sono sostituite dalle seguenti:

"f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; può includere, ove gli Stati membri decidano in tal senso, tutte le superfici tenute a riposo e coperte da erba o da altre piante erbacee da foraggio che, all'epoca della prima messa a riposo, risultavano essere superfici agricole ma non prato permanente;";

"h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre fonti di mangime animale non da foraggio, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso;

i) terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, e/o

ii) terreno che può essere utilizzato per il pascolo e in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono assenti nelle superfici di pascolo.

A tale riguardo, l'avvicendamento delle colture può comprendere, ove gli Stati membri decidano in tal senso:

i) la semina di erba o di altre piante erbacee da foraggio su una superficie, previa rimozione di una precedente copertura a erba o ad altre piante erbacee da foraggio, se la nuova copertura avviene mediante una specie diversa o un diverso miscuglio di specie rispetto alla copertura precedente, oppure

ii) la semina di erba o di altre piante erbacee da foraggio su una superficie, direttamente o previa rimozione di una precedente copertura a erba o ad altre piante erbacee da foraggio;"

1. all'articolo 6, paragrafo [...] 2, è aggiunto il seguente comma:

"Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto comma.";

2. all'articolo 9:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Oltre ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:

a) **le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o**

b) **la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola; e/o**

c) che non sono iscritte, per le loro attività agricole, in un'anagrafe tributaria o previdenziale nazionale."

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:

"7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal 2018. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.";

2 bis. all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere le decisioni relative a una riduzione dei pagamenti a norma del presente articolo su base annua, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale.

[...] Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni [...] fino al 2019 entro il 1° agosto dell'anno che precede l'applicazione di tali decisioni; l'ultima data possibile per tale comunicazione è il 1° agosto 2018.";

2 ter. all'articolo 14:

- a) **al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:**

"Gli Stati membri che completano la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel 2019 possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.";

- b) **al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:**

"Gli Stati membri che completano la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel 2019 possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.";

3. all'articolo 36, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 3% del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2017 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018.

Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione.";

3 bis. all'articolo 45, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"Qualora gli Stati membri decidano in tal senso, l'obbligo di cui al primo comma non si applica:

- a) nei confronti degli agricoltori che hanno convertito a lungo termine una produzione basata principalmente sulla produzione di erba a un altro tipo di produzione dopo il 1° gennaio 2015;**
- b) alle superfici agricole vendute o date in affitto a lungo termine dal 1° gennaio 2015 a un agricoltore la cui produzione non è basata sulla produzione di erba.";**

4. [...]

5. [...]

6. all'articolo 52 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70. **Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento per quanto riguarda** misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo mantengano il livello di produzione nonostante squilibri strutturali del mercato in un settore [...] **consentendo agli Stati membri di decidere che** il sostegno può continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.";

7. all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. **Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto [...] di ogni anno la decisione adottata a norma de[...]l presente capo e di decidere, con effetto a decorrere dal[...]l'anno successivo:**

- a) **di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;**
- b) **di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;**
- c) **di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.**

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni."

Articolo 270

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1. l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;"

b) al paragrafo 3:

i) **la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

"d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributo finanziario per ricostituire fondi di mutualizzazione a seguito delle compensazioni versate ai soci produttori che subiscono un drastico calo di reddito a seguito di condizioni di mercato avverse;"

ii) è inserita la seguente lettera i):

"i) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;"

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o
- b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi a[...]gli impegni agro-climatico-ambientali [...] o in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.";

2. all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:

- a) ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
 - i) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
 - ii) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, **gli istituti di cui all'articolo 22** e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;
- b) azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori **riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 [...] provenienti da regioni** degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1, **o di singoli produttori.**";

3. l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35
Aiuto finanziario nazionale

1. **Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è [...] notevolmente inferiore alla media dell'UE, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.**

[...]

2. [...]

Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'UE se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Detto livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi o dalle associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.

3. Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.”;

3 bis. all'articolo 37, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

”ii) le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) [...], c) e i);

3 ter. all'articolo 38, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

”i) le misure di promozione, comunicazione [...], formazione e orientamento in caso di prevenzione e gestione delle crisi;”;

3 quater. l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. **Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.**

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

- a) **il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;**
- b) **il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;**
- c) **la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;**
- d) **il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;**
- e) **ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.**

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:
- a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);
 - b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;
 - c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;
 - d) superfici caratterizzate da vincoli naturali o da altri vincoli specifici;
 - e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;
 - f) superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e a livello regionale;
 - g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;
 - h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.
3. Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può decidere di aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

4. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1[...], 2 e 3 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.";

4. l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

"Articolo 188

Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari

1. La Commissione rende pubblici, attraverso idonea pubblicazione su internet, i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari per le domande notificate tenendo conto dei contingenti tariffari disponibili e delle domande notificate.
2. Ove pertinente, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un riferimento alla necessità di respingere le domande pendenti, sospendere la presentazione delle domande o assegnare i quantitativi non utilizzati.
3. Gli Stati membri rilasciano titoli di importazione e **titoli di esportazione** per i quantitativi richiesti entro i contingenti tariffari di importazione e **i contingenti tariffari di esportazione**, fatti salvi i rispettivi coefficienti di attribuzione e previa pubblicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1.";

5. nell'allegato VII, parte II, punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:

- il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2,
- il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento, eccetto i processi di concentrazione parziale elencati nell'allegato VIII, parte I, sezione B, punto 1, purché il disciplinare di produzione nel fascicolo tecnico della designazione di origine protetta in questione preveda tale possibilità;".

Articolo 271

Modifiche del regolamento (UE) n. 1309/2013 (FEG)

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è così modificato:

1. all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberanti ai sensi dell'articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 **o nel 2015** registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% per la fascia di età 15-24 anni e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012 **o nel 2015**, **nelle** regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 **o nel 2015** registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20%. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, nelle regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 **o nel 2015** registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% per la fascia di età 15-24 anni e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012 **o nel 2015**, **nelle** regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 **o nel 2015** registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20%.";

¹ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

2. all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario.";

3. all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora abbia concluso che sono soddisfatte le condizioni per fornire un contributo finanziario a valere sul FEG, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento finanziario."

Articolo 272

Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1. è inserito il seguente capo:

"Capo V bis

Finanziamento combinato

Articolo 16 bis

Meccanismi di finanziamento combinato dell'MCE

1. Nell'ambito del presente regolamento possono essere istituiti, in conformità dell'articolo 153 del regolamento finanziario, meccanismi di finanziamento combinato per uno o più settori dell'MCE. **Sono ammissibili tutte le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune.**

2. I meccanismi di finanziamento combinato dell'MCE sono attuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.
3. Il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di finanziamento combinato dell'MCE non supera il 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, nel settore dei trasporti il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di finanziamento combinato dell'MCE non supera i 500 000 000 EUR.

3 bis. L'importo di 11 305 500 000 EUR trasferito dal Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non è usato per impegnare risorse di bilancio in meccanismi di finanziamento combinato dell'MCE.

4. Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni nell'ambito dei meccanismi di finanziamento combinato dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di finanziamento combinato sostenute mediante un meccanismo di finanziamento combinato dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici, **della disponibilità di risorse di bilancio dell'Unione** e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione.
5. L'Unione, qualsiasi Stato membro e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di finanziamento combinato dell'MCE, purché la Commissione approvi le eventuali specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di finanziamento combinato e/o la strategia di investimento del meccanismo che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

6. Le operazioni di finanziamento combinato che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento combinato dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:
 - a) presentano un valore aggiunto europeo;
 - b) rispondono agli obiettivi della strategia Europa 2020.

6 bis. I meccanismi di finanziamento combinato sono messi a disposizione conformemente ai programmi pluriennali e annuali adottati a norma dell'articolo 17 secondo la procedura d'esame.

7. Le operazioni di finanziamento combinato in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento combinato dell'MCE - Trasporti se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune.";

2. all'articolo 17, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80% e il 95% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).";

3. all'articolo 22, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"La suddetta certificazione della spesa non è obbligatoria per le sovvenzioni attribuite in base al regolamento (UE) n. 283/2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.".

Articolo 273

Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014 (FEAD)

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1. all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all'allegato I.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.";

1 bis. all'articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. [...] Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più programmi operativi cofinanziati dal Fondo e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per il Fondo non riceva il sostegno di [...] un altro strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento del Fondo può essere calcolato per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.";

2. all'articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.";

3. l'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) le spese sostenute dalle organizzazioni partner per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché per le attività di sensibilizzazione direttamente correlate;"

"e) le spese per le misure di accompagnamento svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell'ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a) o del 5% del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.";

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, una riduzione delle spese ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione delle spese ammissibili degli altri organismi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettere c) ed e).";

3 bis. all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell'adozione del programma operativo, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.";

4. all'articolo 30, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario **per un'operazione** non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo a un'operazione in un esercizio contabile.";

5. all'articolo 32, il paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti **e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile**, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), che **l'importo della spesa** dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) **nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;**";

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis) verifica che, nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d), siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.";

6. all'articolo 42, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

- a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a);
- b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto della sospensione e dei motivi della stessa.";

7. all'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati secondo la procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.".

Articolo 274
Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014

Il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è così modificato:

1. all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera e) è così modificata:

"e) "servizi generici": servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave e servizi che aumentano la capacità di un'infrastruttura di servizi digitali dando accesso a centri di calcolo e strutture di archiviazione e gestione dati ad alte prestazioni.";

2. all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:

a) appalti,

b) sovvenzioni e/o

c) strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 5.".

¹ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Articolo 275
Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014

Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1. all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. In caso di approvazione di azioni pluriennali, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue. Laddove gli impegni di bilancio siano così ripartiti, la Commissione impegna le frazioni annue tenendo conto dello stato di avanzamento delle azioni, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.";

2. all'articolo 13, il paragrafo 5 è soppresso;

3. all'articolo 22, il paragrafo 5 è soppresso;

4. all'articolo 27, il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 276
Modifiche della decisione n. 541/2014/UE

All'articolo 4 della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. I programmi di finanziamento istituiti dai regolamenti (UE) n. 377/2014 e (UE) n. 1285/2013 e dalla decisione 2013/743/UE possono contribuire al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di questi programmi e in conformità dei loro scopi e obiettivi. I contributi sono spesi in conformità del regolamento (UE) n. 377/2014."

¹ Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 277

Disposizioni transitorie

Gli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni che eseguono il bilancio dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possono continuare ad assumere la forma di decisioni di sovvenzione. Le disposizioni del titolo VIII applicabili alle convenzioni di sovvenzione si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni di sovvenzione. La Commissione riesaminerà il ricorso alle decisioni di sovvenzione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2020 tenendo conto, in particolare, dei progressi compiuti a livello di firma elettronica e gestione elettronica delle sovvenzioni.

All'entrata in vigore del presente regolamento, le decisioni della Commissione che autorizzano l'uso di somme forfettarie, costi unitari o tassi forfettari adottate a norma dell'articolo 124 del regolamento (UE) n. 966/2012 sono modificate dall'ordinatore responsabile a norma dell'articolo 175 del presente regolamento.

Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 continuano ad applicarsi agli impegni giuridici assunti fino al 31 dicembre 2017. Continuano altresì ad applicarsi agli accordi conclusi con organizzazioni internazionali di cui all'articolo 152 e con organizzazioni degli Stati membri di cui all'articolo 151 bis del presente regolamento, come pure agli accordi o alle decisioni relativi a partenariati finanziari quadro vigenti adottati a norma dell'articolo 178 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 fino a quando tali accordi non saranno [...] riesaminati per [...] rispecchiare i termini del presente regolamento.

[...]

L'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 continua ad applicarsi alla restituzione di spese operative indebitamente pagate nell'ambito di programmi adottati prima dell'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020.

Articolo 278

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato ogniqualvolta risulta necessario e comunque al più tardi due anni prima della scadenza di ciascun quadro finanziario pluriennale.

Il riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni del titolo VIII della parte prima e i termini fissati all'articolo 251.

Articolo 279

Abrogazione

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 [...] è abrogato con effetto dal 1° gennaio 20XX.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

Fatto salvo il terzo comma dell'articolo 277, la Commissione abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 280

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 20XX.

In deroga al secondo comma del presente articolo:

- a) **l'articolo 264, punto 1**, l'articolo 265, punto 11, lettere b) e c), l'articolo 265, punto 12, lettera a), lettera b), punto i), e lettere c) e d), l'articolo 265, punto 14, lettera b), l'articolo 265, punti 17, 18, 20 e 21, l'articolo 265, punto 24, lettere [...] **d) ed e)**, l'articolo 265, punto 25, lettera a), punto i), l'articolo 265, punti 46, 48 e 49, l'articolo **265, punto 50**, lettera a), l'articolo 265, punto 62, l'articolo 266, punto 3, e l'articolo 273, punto 3, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014; **l'articolo 267, punto 14, lettera b)**, si applica a decorrere dal **1° gennaio 2016** e **l'articolo 270, punto 3**, si applica a decorrere dal **1° gennaio 2019**;
- b) [...] **l'articolo 2, punto 4**, gli articoli da 201 a **204** e **l'articolo 207, paragrafo 1**, si applicano alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria [...] **solo** a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020;
- c) **l'articolo 242, paragrafo 1**, si applica alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e alle passività potenziali solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020;
- d) **l'articolo 39, paragrafo 4, lettera l)**, [...] e **l'articolo 250, paragrafo 3**, si applicano solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020 per quanto riguarda gli obblighi connessi al fondo comune di copertura;
- e) **l'articolo 2, punto 7)**, **l'articolo 20, paragrafo 3, lettera i)**, **l'articolo 61, paragrafo 1 bis**, **l'articolo 149, paragrafi 1 e 2**, **l'articolo 150, paragrafi 1, 2 e 3**, e **l'articolo 153** si applicano alle garanzie di bilancio solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020;

- f) [...] l'articolo 2, punti 9, **15, 20, 29 bis, 33, 33 bis e 38** e l'articolo **28, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 39, paragrafo 5, l'articolo 108, paragrafo 2 bis, lettera h), l'articolo 113, paragrafo 2, lettera c), gli articoli 205 e 206, l'articolo 207, paragrafo 2**, gli articoli 211, 212 e 213, **nonché l'articolo 242, paragrafi 2 e 3**, si applicano **solo a decorrere** dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui all'articolo 206, paragrafo 1 bis, secondo comma, entro il 1° luglio 2020;

- g) **le informazioni sul numero di equivalenti a tempo pieno di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), punto iii), sono fornite per la prima volta congiuntamente al progetto di bilancio da presentare nel 2021.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile [...] **in ciascuno degli** Stati membri.

ALLEGATO 1

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1299/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

CAPO 1

Disposizioni comuni

Sezione 1

Contratti quadro e pubblicità

1. Contratti quadro e contratti specifici

1.1. La durata di un contratto quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall'oggetto del contratto quadro.

I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati secondo le condizioni stabilite nel contratto quadro.

In sede di aggiudicazione dei contratti specifici le parti non possono apportare modifiche sostanziali al contratto quadro.

- 1.2. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico i contratti specifici sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel contratto quadro.

In circostanze debitamente giustificate le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

- 1.3. Quando un contratto quadro è concluso con più operatori economici ("contratto quadro multiplo") esso può assumere la forma di contratti distinti firmati con ciascun contraente e contenenti le medesime condizioni.

I contratti specifici basati su contratti quadro conclusi con più operatori economici sono eseguiti secondo una delle modalità seguenti:

- a) secondo i termini del contratto quadro: senza riaprire il confronto competitivo, se il contratto quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale dei contraenti effettuerà tale prestazione;
- b) se il contratto quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi: riaprendo il confronto competitivo tra i contraenti, in conformità del punto 1.4 e secondo una delle basi seguenti:
 - i) le medesime condizioni, se necessario precisandole,
 - ii) se del caso, altre condizioni indicate nei documenti di gara per il contratto quadro;

- c) in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti conformemente alla lettera b), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per il contratto quadro.

I documenti di gara di cui al secondo comma, lettera c), precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

- 1.4. Un contratto quadro multiplo con la riapertura del confronto competitivo è concluso con almeno tre operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di offerte ammissibili di cui al punto 29.3 [...].

In sede di aggiudicazione di un contratto specifico tramite la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti, l'amministrazione aggiudicatrice li consulta per iscritto e fissa un termine sufficiente per presentare l'offerta specifica. Le offerte specifiche sono presentate per iscritto. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara per il contratto quadro.

- 1.5. Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedono un nuovo confronto competitivo comprendono una clausola che prescrive un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all'andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l'amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti adeguati per risolverlo.

- [...]1.6. I contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.

2.[...] Pubblicità delle procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o degli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

2.[...]1. Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE.

2.[...]2. L'amministrazione aggiudicatrice può rendere nota l'intenzione di programmare appalti per l'esercizio finanziario pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso copre un periodo pari o inferiore a dodici mesi dalla data del suo invio all'Ufficio delle pubblicazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare l'avviso di preinformazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o sul suo profilo di committente. In quest'ultimo caso, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* viene annunciata la pubblicazione sul profilo di committente.

2.[...]3. L'amministrazione aggiudicatrice invia all'Ufficio delle pubblicazioni un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura entro trenta giorni dalla firma del contratto o del contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 169, paragrafo 1.

Tuttavia, gli avvisi relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice invia l'avviso entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

2.[...]4. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di aggiudicazione:

- a) prima di firmare un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 169, paragrafo 1, e aggiudicato conformemente alla procedura di cui al punto 11.1, lettera b);

- b) dopo aver firmato un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 169, paragrafo 1, anche aggiudicato conformemente alle procedure di cui al punto 11.1, lettera a) e lettere da c) a f).

2.[...]5. Nei casi di cui all'articolo 166, paragrafo 3, lettere a) e b), l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di modifica del contratto nel corso della sua durata quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, oppure è pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 172, paragrafo 1, per le procedure nel campo delle azioni esterne. **Non sono pubblicati avvisi di aggiudicazione per i contratti specifici basati su un contratto quadro.**

2.[...]6. In caso di procedura interistituzionale, l'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura è incaricata delle misure di pubblicità applicabili.

3. Pubblicità delle procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE

- 3.1. Le procedure relative ad appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie previste all'articolo 169, paragrafo 1, formano oggetto di adeguata pubblicità. Tale pubblicità comporta un'adeguata pubblicità ex ante su Internet o un bando di gara oppure, per gli appalti aggiudicati in conformità della procedura stabilita al punto 13, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di un avviso di invito a manifestare interesse. Questo obbligo non si applica alla procedura stabilita al punto 11 e alla procedura negoziata per appalti di valore molto modesto di cui al punto 14.4.
- 3.2. Per gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11, lettere g) e i), l'amministrazione aggiudicatrice invia al Parlamento europeo e al Consiglio l'elenco dei contratti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. Se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, essa allega l'elenco alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.

3.3. Le informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto comprendono il nome del contraente, l'importo giuridicamente impegnato e l'oggetto e, nel caso di contratti diretti e contratti specifici, sono conformi all'articolo 36, paragrafo 3.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica l'elenco dei contratti sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo, per:

- a) gli appalti al di sotto delle soglie previste all'articolo 169, paragrafo 1;
- b) gli appalti aggiudicati in conformità del punto 11, lettera h) e lettere da j) a m);
- c) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo 166, paragrafo 3, lettera c);
- d) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo 166, paragrafo 3, lettere a) e b), qualora il valore della modifica sia inferiore alle soglie previste all'articolo 169, paragrafo 1;
- e) i contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro.

Ai fini del secondo comma, lettera e), le informazioni pubblicate possono essere aggregate per contraente per lo stesso oggetto.

3.4. In caso di contratti quadro interistituzionali, ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile della pubblicità dei propri contratti specifici e delle relative modifiche, alle condizioni di cui al punto 3.3.

4. Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

4.1. L'amministrazione aggiudicatrice redige e trasmette i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 per via elettronica all'Ufficio delle pubblicazioni.

4.2. L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i bandi e gli avvisi di cui ai punti 2 e 3 entro:

- a) sette giorni dalla spedizione se l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il sistema elettronico per la compilazione dei modelli di formulari di cui al punto 2.1 dell'allegato e limita il testo libero a 500 parole;
- b) dodici giorni dalla spedizione in tutti gli altri casi.

4.3. L'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di fornire la prova della data di spedizione.

5. Altre forme di pubblicità

Oltre alle forme di pubblicità di cui ai punti 2 e 3, le procedure di appalto possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando o avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al quale non possono essere anteriori e che è il solo facente fede.

Dette forme di pubblicità non possono introdurre discriminazioni tra i candidati od offerenti, né contenere informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI APPALTO

6. Numero minimo di candidati e modalità di negoziazione

6.1. Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui al punto 13.1, lettere a) e b), e al punto 14.2, il numero minimo di candidati è cinque.

- 6.2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l'innovazione, nell'indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, lettera g), e nella procedura negoziata per i contratti di valore modesto a norma del punto 14.3, il numero minimo di candidati è tre.
- 6.3. Il disposto dei punti 6.1 e 6.2 non si applica nei casi seguenti:
- a) procedure negoziate per i contratti di valore molto modesto a norma del punto 14.4;
 - b) procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma del punto 11, ad eccezione dei concorsi di progettazione a norma del punto 11.1, lettera d), e dell'indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, lettera g).
- 6.4. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo previsto ai punti 6.1 e 6.2, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere altri operatori economici che inizialmente non avevano chiesto di partecipare o non erano stati invitati.
- 6.5. Nel corso della negoziazione l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti.
- 6.6. La negoziazione può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara. L'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara se intende avvalersi di tale facoltà.
- 6.7. Per le procedure stabilite al punto 11.1, lettere d) e g), e ai punti 14.2 e 14.3, l'amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui al punto 3.1 o dell'indagine del mercato locale o di un concorso di progettazione.

7. Partenariato per l'innovazione

- 7.1. Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto dei lavori, delle forniture o dei servizi che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partner.

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la realizzazione dei lavori, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere.

In base a questi obiettivi intermedi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

- 7.2. Prima di avviare un partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice svolge consultazioni del mercato conformemente al punto 15 per accertarsi che l'opera, la fornitura o il servizio non esiste sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato.

Sono applicate le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 158, paragrafo 4, e al punto 6.5.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice identifica l'esigenza di lavori, forniture o servizi innovativi che non può essere soddisfatta acquistando lavori, forniture o servizi già disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 161, paragrafo 4.

- 7.3. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

Nel quadro del partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner senza l'accordo dello stesso.

L'amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi non è sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

8. Concorso di progettazione

- 8.1. Al concorso di progettazione si applicano le norme in materia di pubblicità stabilite al punto 2; esso può comprendere l'assegnazione di premi.

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di candidati, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori.

Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un'effettiva concorrenza.

- 8.2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai candidati al concorso di progettazione. Se ai candidati a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente.

La commissione giudicatrice è autonoma nei suoi pareri. Essa si esprime su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.

- 8.3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e classificazione.

L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.

- 8.4. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi una decisione di attribuzione nella quale precisa il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.

9. Sistema dinamico di acquisizione

- 9.1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di lavori, forniture o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. In tal caso devono essere definiti criteri di selezione per ciascuna categoria.

- 9.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.
- 9.3. L'amministrazione aggiudicatrice accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema. Essa completa la valutazione di tali domande entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in casi giustificati. L'amministrazione aggiudicatrice può tuttavia prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice comunica al più presto al candidato se è stato ammesso o no al sistema dinamico di acquisizione.

- 9.4. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati ammessi al sistema nella categoria in questione a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.
- 9.5. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare i quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

L'amministrazione aggiudicatrice non può ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

10. Dialogo competitivo

10.1. L'amministrazione aggiudicatrice specifica le proprie esigenze e i propri requisiti, i criteri di aggiudicazione e un calendario indicativo nel bando di gara o in un documento descrittivo.

Essa aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

10.2. L'amministrazione aggiudicatrice avvia con i candidati che soddisfano i criteri di selezione un dialogo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Nella fase del dialogo essa può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto ma non le proprie esigenze e i propri requisiti e i criteri di aggiudicazione come stabilito al punto 10.1.

Nel corso del dialogo l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti e non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un offerente, salvo che questi acconsenta a rinunciare alla riservatezza.

Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione annunciati, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo.

10.3. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue esigenze.

Dopo aver informato gli offerenti rimanenti della conclusione del dialogo, l'amministrazione aggiudicatrice invita ciascuno di loro a presentare la sua offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, tali offerte finali possono essere chiarite, precisate e perfezionate purché ciò non comporti modifiche sostanziali dell'offerta o dei documenti di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice può condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni contenuti nell'offerta, a condizione che da ciò non consegua la modifica di aspetti sostanziali dell'offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

10.4. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere pagamenti ai candidati selezionati che partecipano al dialogo.

11. Ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

11.1. Quando ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 158, paragrafo 4, e al punto 6.5.

L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata ovvero alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda appropriata di partecipazione a norma del punto 11.2 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti soltanto da un unico operatore economico alle condizioni di cui al punto 11.3 e per una delle seguenti ragioni:
 - i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - ii) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

- iii) deve essere garantita la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, è impossibile rispettare i termini stabiliti ai punti 24, 26 e 41 e se i motivi che giustificano tale estrema urgenza non sono imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alla negoziazione;
- e) per nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi affidati all'operatore economico al quale la medesima amministrazione aggiudicatrice aveva aggiudicato l'appalto iniziale, purché tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base che era stato oggetto di un primo appalto aggiudicato previa pubblicazione di bando, alle condizioni di cui al punto 11.4;
- f) per gli appalti di forniture:
 - i) nel caso di consegne complementari destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, la durata di tali contratti non può superare i tre anni;

- ii) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; tuttavia, tali appalti non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la sostenibilità commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - iii) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - iv) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali;
- g) per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale;
- h) per gli appalti concernenti uno dei seguenti servizi:
- i) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio¹ in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari;
 - ii) consulenza legale fornita in preparazione dei procedimenti di cui sopra, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
 - iii) servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - iv) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

¹ Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

- i) per gli appalti dichiarati segreti o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, secondo le disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione, a condizione che gli interessi essenziali in questione non possano essere tutelati da altre misure; tali misure possono consistere ad esempio in condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice rende disponibili nella procedura di appalto;
- j) per i servizi finanziari relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- k) per i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- l) per l'acquisto di reti pubbliche di comunicazione e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²;
- m) per i servizi prestati da un'organizzazione internazionale ove il suo statuto o atto costitutivo non le consenta di partecipare a procedure competitive.

¹ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

² Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

- 11.2. Un'offerta è considerata inappropriata se non è connessa con l'oggetto dell'appalto; una domanda di partecipazione è considerata inappropriata se l'operatore economico si trova in una situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione.
- 11.3. Le eccezioni di cui al punto 11.1, lettera b), punti ii) e iii), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri all'atto della definizione dell'appalto.
- 11.4. Nei casi di cui al punto 11.1, lettera e), il progetto di base indica l'entità degli eventuali nuovi servizi o lavori e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo per il progetto di base e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei servizi o dei lavori è preso in considerazione per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o all'articolo 172, paragrafo 1, nel campo delle azioni esterne. Quando le istituzioni aggiudicano appalti per proprio conto, il ricorso a questa procedura è limitato all'esecuzione dell'appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla firma del contratto.

12. Ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo

- 12.1. Quando ricorre alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo, l'amministrazione aggiudicatrice applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 158, paragrafo 4, e al punto 6.5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a tali procedure, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:
- a) qualora siano state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili secondo la definizione dei punti 12.2 e 12.3 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati; è possibile rinunciare alla pubblicazione di un bando di gara alle condizioni di cui al punto 12.4;

- b) per lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
- i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adattare una soluzione immediatamente disponibile;
 - ii) i lavori, le forniture o i servizi implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'appalto o dei rischi connessi all'oggetto dell'appalto stesso;
 - iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, come previsto al punto 17.3;
- c) per i contratti di concessione;
- d) per gli appalti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE;
- e) per i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5 tranne i casi in cui i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività o la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice;

- f) per gli appalti di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici, quali definiti nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi.

12.2. Un'offerta è considerata irregolare in qualsivoglia dei casi seguenti:

- a) se non rispetta i requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
- b) se non rispetta i requisiti per la presentazione stabiliti all'articolo 162, paragrafo 3;
- c) se l'offerente è respinto ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b) o c);
- d) se l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l'offerta anormalmente bassa.

12.3. Un'offerta è considerata inaccettabile in qualsivoglia dei casi seguenti:

- a) se il prezzo dell'offerta supera l'importo massimo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
- b) se l'offerta non soddisfa i livelli minimi di qualità per i criteri di aggiudicazione.

12.4. Nei casi di cui al punto 12.1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a pubblicare il bando di gara se include nella procedura competitiva con negoziazione tutti gli offerenti rispondenti ai criteri di esclusione e di selezione, tranne quelli che hanno presentato un'offerta giudicata anormalmente bassa.

¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

13. Procedura a seguito di invito a manifestare interesse

13.1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o all'articolo 172, paragrafo 1, e fatti salvi i punti 11 e 12, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a un invito a manifestare interesse per:

- a) preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte;
- b) stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte.

13.2. L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al punto 3.1.

L'elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi.

Ogni operatore economico interessato può manifestare interesse in qualsiasi momento del periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.

13.3. Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a:

- a) presentare un'offerta nel caso di cui al punto 13.1, lettera a);
- b) presentare, nel caso dell'elenco di cui al punto 13.1, lettera b):
 - i) offerte comprendenti i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione;
 - ii) i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e, in una seconda fase, se tali criteri sono soddisfatti, le offerte.

14. Contratti di valore medio, modesto e molto modesto

- 14.1. I contratti di valore medio, modesto e molto modesto possono essere aggiudicati con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 158, paragrafo 4, e al punto 6.5. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale.
- 14.2. Un contratto di valore superiore a 60 000 EUR e inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, è considerato di valore medio. A tali procedure si applicano i punti 3.1, 6.1 e 6.4.
- 14.3. Un contratto di valore non superiore a 60 000 EUR è considerato di valore modesto. A tali procedure si applicano i punti 3.1, 6.2 e 6.4.
- 14.4. Un contratto di valore non superiore a 15 000 EUR è considerato di valore molto modesto. A tali procedure si applica il punto 6.3.
- 14.5. I pagamenti relativi a spese d'importo non superiore a 1 000 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

15. Consultazione preliminare di mercato

- 15.1. Ai fini della consultazione preliminare di mercato l'amministrazione aggiudicatrice può sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
- 15.2. Qualora un operatore economico abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate conformemente all'articolo 137 per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore economico in questione.

16. Documenti di gara

16.1. I documenti di gara comportano quanto segue:

- a) se del caso, il bando di gara o altre misure di pubblicità a norma dei punti da 2 a 5;
- b) l'invito a presentare offerte;
- c) il capitolato d'oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo; devono comprendere le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;
- d) il progetto di contratto basato sul modello di contratto.

Il primo comma, lettera d), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato.

16.2. L'invito a presentare offerte precisa quanto segue:

- a) le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all'apertura, la data e l'ora limite di ricevimento e l'indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l'indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica;
- b) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabiliti nei documenti di gara e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione dell'appalto, qualora ne divenga l'aggiudicatario;

- c) il periodo di validità delle offerte, durante il quale l'offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta;
- d) il divieto di qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, alle condizioni previste dall'articolo 163 e in precise condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto;
- e) i mezzi di prova per verificare il rispetto del termine per la ricezione delle offerte;
- f) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione della comunicazione per via elettronica dell'esito della procedura.

16.3. Il capitolato d'oneri precisa quanto segue:

- a) i criteri di esclusione e di selezione;
- b) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa oppure, se la ponderazione non è possibile per motivi oggettivi, il loro ordine decrescente d'importanza, che si applica anche alle varianti se autorizzate dal bando di gara;
- c) le specifiche tecniche di cui al punto 17;
- d) se le varianti sono autorizzate, i requisiti minimi che devono rispettare;
- e) l'eventuale applicabilità del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea o, all'occorrenza, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;

f) le modalità di prova in materia di accesso agli appalti;

f bis) l'obbligo di indicare lo Stato nel quale gli offerenti sono stabiliti e di presentare le prove a sostegno normalmente accettabili secondo la legislazione di tale Stato;

g) nel caso del sistema dinamico di acquisizione o dei cataloghi elettronici, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché le modalità e specifiche tecniche di connessione.

16.4. Il progetto di contratto precisa quanto segue:

a) le penali previste in caso d'inosservanza delle clausole del contratto;

b) le diciture che devono figurare sulle fatture e sui pertinenti documenti giustificativi a norma dell'articolo 109;

c) che quando le istituzioni aggiudicano appalti per proprio conto, al contratto si applica il diritto dell'Unione, se necessario integrato dal diritto nazionale oppure, se necessario per gli appalti immobiliari, esclusivamente il diritto nazionale;

d) il giudice competente in caso di controversie;

e) che il contraente deve rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;

f) se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;

- g) che il prezzo proposto nell'offerta è fermo e non rivedibile oppure le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del primo comma, lettera g), se il contratto prevede la revisione dei prezzi, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare:

- i) dell'oggetto dell'appalto e della congiuntura economica nella quale si svolge;
- ii) della natura e della durata dell'appalto e dei compiti;
- iii) dei propri interessi finanziari.

Per i contratti firmati a norma del punto 11.1, lettera m), è possibile rinunciare ad applicare il primo comma, lettere c) e d).

17. Specifiche tecniche

17.1. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alle procedure di appalto e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.

Le specifiche tecniche comprendono le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi, compresi i requisiti minimi, in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.2. Le caratteristiche di cui al punto 17.1 possono includere, ove opportuno:

- a) i livelli di qualità;
- b) la prestazione ambientale e la prestazione climatica;

- c) per gli acquisti destinati a essere utilizzati da persone fisiche, i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o la progettazione per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati;
- d) i livelli e le procedure di valutazione della conformità;
- e) la prestazione o l'impiego della fornitura;
- f) la sicurezza o le dimensioni, compresi, per le forniture, la denominazione commerciale e le istruzioni per l'uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, i processi e i metodi di produzione;
- g) per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione, come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in condizione di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o elementi costitutivi.

17.3. Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:

- a) mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»;
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto;
- c) con la combinazione dei due metodi di cui alle lettere a) e b).

17.4. Quando si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al punto 17.3, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche allorché l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

17.5. Quando si avvale della facoltà, prevista al punto 17.3, lettera b), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta conforme ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa prescritti.

L'offerente è tenuto a provare, con qualunque mezzo appropriato, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.6. L'amministrazione aggiudicatrice che intende acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo può imporre un'etichettatura specifica o requisiti specifici di un'etichettatura purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto dell'appalto e siano idonei a definire le caratteristiche dell'acquisto;
- b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate;

- d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai documenti di gara, un rapporto di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o di un organismo di valutazione della conformità equivalente.

17.7. L'amministrazione aggiudicatrice accetta qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, diverso da quelli di cui al punto 17.6, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico non aveva accesso ai certificati o a rapporti di prova, o non aveva la possibilità di ottenerli o di ottenere un'etichettatura specifica entro i termini richiesti, per motivi non imputabili all'operatore economico stesso e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi da prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

17.8. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi prestati da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni prodotti od operatori economici.

Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile descrivere in modo sufficientemente preciso e intelligibile l'oggetto dell'appalto. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

¹ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

18. Criteri di esclusione e di selezione

18.1. Ai fini dell'articolo 133, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, una dichiarazione sull'onore, firmata e datata.

L'operatore economico può riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura precedente purché confermi che le informazioni ivi contenute sono tuttora valide.

18.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione tenuto conto del punto 18.6.

Per gli appalti divisi in lotti l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Inoltre, può fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti vengano aggiudicati allo stesso contraente.

18.3. Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che un operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, ad eccezione delle organizzazioni internazionali;
- b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale.

18.4. Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il DGUE o, in mancanza di questo, una dichiarazione sull'onore attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione. Per i contratti di valore molto modesto, è possibile rinunciare a richiedere il DGUE o la dichiarazione sull'onore.

L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti giustificativi o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice esige dai candidati o dall'aggiudicatario la presentazione di documenti giustificativi aggiornati, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un'altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.

18.5. In funzione della sua valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nei seguenti casi:

- a) procedure per appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, di valore non superiore a quello di cui all'articolo 169, paragrafo 1;
- b) procedure per appalti aggiudicati nel campo delle azioni esterne, di valore non superiore alle soglie di cui all'articolo 172, paragrafo 1;
- c) procedure di cui al punto 11.1, lettere b) ed e), lettera f), punti i) e iv), e lettere h) e m).

Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti, salvo in casi debitamente motivati.

18.6. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l'impegno di tali soggetti in questo senso.

Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente informazioni sulle parti dell'appalto che intende subappaltare e sull'identità dei subappaltatori.

Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori che partecipano all'esecuzione dell'appalto, compresa l'eventuale variazione dei subappaltatori.

18.7. L'amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento e i futuri subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell'appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione.

18.8. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di forniture, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

18.9. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell'appalto.

19. Capacità economica e finanziaria

19.1. Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che:

- a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;
- c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.

19.2. Nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, il fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

19.3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) stati finanziari o loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'operatore economico e, se del caso, il fatturato nel settore oggetto dell'appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

20. Capacità tecnica e professionale

20.1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfino i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai punti da 20.2 a 20.5.

20.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere uno o più dei seguenti documenti:

- a) per i lavori, le forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione o i servizi, i titoli di studio e professionali, le competenze, l'esperienza e la perizia delle persone responsabili dell'esecuzione;
- b) l'elenco di quanto segue:
 - i) principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei clienti;
 - ii) lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, con certificati attestanti la corretta esecuzione dei lavori più importanti;
- c) attestazione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura o del materiale a disposizione dell'operatore economico per eseguire l'appalto di servizi o di lavori;
- d) descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione dell'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca disponibili;
- e) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici a disposizione dell'operatore economico, che ne facciano o no parte integrante, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;

- f) per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni o fotografie autentiche o certificati rilasciati da istituti o agenzie ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti chiaramente individuati con riferimento a norme o specifiche tecniche;
- g) per lavori o servizi, dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- h) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- i) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima.

20.3. Qualora le forniture o i servizi siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l'operatore economico è stabilito, purché tale organismo acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità.

- 20.4. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. L'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dall'operatore economico che dimostra di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, a condizione che l'operatore economico dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.
- 20.5. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento al sistema di ecogestione e audit dell'Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Qualora l'operatore economico abbia dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che l'operatore economico dimostri che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
- 20.6. Un'amministrazione aggiudicatrice può concludere che un operatore economico non possiede le capacità professionali richieste per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l'operatore economico ha conflitti d'interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione.

¹ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

21. Criteri di aggiudicazione

21.1. I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita, l'organizzazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, i servizi post-vendita, l'assistenza tecnica e le condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

21.2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forbice in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

21.3. L'amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte.

21.4. I costi del ciclo di vita comprendono, nella misura in cui sono pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi:

- a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
 - i) costi relativi all'acquisizione;
 - ii) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

- iii) costi di manutenzione;
- iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai lavori, alle forniture o ai servizi nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

21.5. Quando valuta i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che essa impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- b) è accessibile a tutte le parti interessate;
- c) gli operatori economici possono fornire i dati richiesti con ragionevole sforzo.

Se del caso, l'amministrazione aggiudicatrice applica i metodi comuni obbligatori per il calcolo dei costi del ciclo di vita stabiliti all'allegato XIII della direttiva 2014/24/UE.

22. Ricorso alle aste elettroniche

22.1. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad aste elettroniche, che presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

L'amministrazione aggiudicatrice struttura l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

22.2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica quando i documenti di gara possono essere predisposti in maniera precisa.

Essa può ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un contratto quadro, di cui al punto 1.3, lettera b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui al punto 9.

L'asta elettronica si fonda su uno dei metodi di aggiudicazione di cui all'articolo 161, paragrafo 4.

22.3. L'amministrazione aggiudicatrice che decide di ricorrere a un'asta elettronica lo indica nel bando di gara.

I documenti di gara comprendono le seguenti informazioni:

- a) il valore degli elementi che saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche relative all'oggetto dell'appalto;

- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica, compresa l'eventuale organizzazione in fasi e le modalità di conclusione, come stabilito al punto 22.7;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno presentare l'offerta, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

22.4. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformemente alle istruzioni. L'invito specifica la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.

L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

22.5. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forbici devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

22.6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può inoltre, se ciò è stato precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati nonché annunciare il numero degli offerenti nella fase specifica dell'asta. Non può, tuttavia, rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

22.7. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando è stato raggiunto il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato.

22.8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

23. Offerte anormalmente basse

23.1. Se, per un determinato appalto, il prezzo o costo proposto in un'offerta appare anormalmente basso, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi del prezzo o costo e dà all'offerente la possibilità di presentare osservazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione osservazioni riguardanti quanto segue:

- a) l'economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- c) l'originalità dell'offerta presentata;
- d) il rispetto da parte dell'offerente degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- e) il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato in conformità delle norme applicabili.

23.2. L'amministrazione aggiudicatrice può respingere l'offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello dei prezzi o costi proposti.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa perché non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

23.3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

24. Termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione

24.1. I termini sono superiori ai termini minimi stabiliti dal presente articolo quando le offerte possono essere preparate soltanto a seguito di un sopralluogo o dopo consultazione in loco dei documenti che corroborano i documenti di gara.

I termini sono prorogati di cinque giorni nei casi seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice non offre l'accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara;
- b) il bando di gara è pubblicato a norma del punto 4.2, lettera b).

24.2. Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara.

24.3. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione, nei sistemi dinamici di acquisizione e nei partenariati per l'innovazione il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara.

24.4. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte.

24.5. Nel sistema dinamico di acquisizione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte.

24.6. Nelle procedure successive a un invito a manifestare interesse di cui al punto 13.1, il termine minimo è:

- a) per la ricezione delle offerte, di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio dell'invito a presentare offerte, nel caso della procedura di cui al punto 13.1, lettera a), e al punto 13.3, lettera b), punto i);
- b) di 10 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e di 10 giorni per la ricezione delle offerte, nel caso della procedura in due fasi di cui al punto 13.3, lettera b), punto ii).

24.7. Nelle procedure aperte o ristrette l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica.

25. Accesso ai documenti di gara e termine per la comunicazione di informazioni supplementari

25.1. L'amministrazione aggiudicatrice offre accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara oppure, per le procedure senza bando di gara o quelle a norma del punto 13, a decorrere dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.

In casi giustificati l'amministrazione aggiudicatrice può trasmettere i documenti di gara con altri mezzi da essa specificati, se l'accesso diretto per via elettronica non è possibile per ragioni tecniche o se i documenti di gara contengono informazioni riservate. In tali casi si applica il punto 24.1, secondo comma, salvo in caso d'urgenza conformemente al punto 26.1.

L'amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti di gara. Essa rende note tali condizioni, nonché le modalità di accesso ai documenti di gara in questione.

25.2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni supplementari connesse ai documenti di gara contemporaneamente e per iscritto a tutti gli operatori economici interessati non appena possibile.

L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte.

25.3. L'amministrazione aggiudicatrice proroga il termine per la ricezione delle offerte qualora:

- a) non abbia fornito informazioni supplementari al più tardi sei giorni prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte, anche se l'operatore economico le ha richieste tempestivamente;
- b) apporti modifiche significative ai documenti di gara.

26. Termini in casi urgenti

26.1. Qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti ai punti 24.2 e 24.3, per le procedure aperte o ristrette, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare i seguenti termini:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nelle procedure aperte, un termine minimo di 15 giorni dalla data d'invio del bando di gara;
- b) per la ricezione delle offerte per le procedure ristrette, un termine minimo di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.

26.2. Nei casi urgenti il termine di cui al punto 25.2, primo comma, e al punto 25.3, lettera a), è di quattro giorni.

27. Cataloghi elettronici

27.1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

27.2. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice:

- a) lo indica nel bando di gara;
- b) indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità di connessione e specifiche tecniche per il catalogo.

27.3. Quando un contratto quadro multiplo è concluso dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice invita i contraenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto specifico in questione;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti che intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi al contratto quadro.

27.4. Quando utilizza il metodo di cui al punto 27.3, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti la data e l'ora in cui intende procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione e dà ai contraenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice prevede un adeguato lasso di tempo tra la comunicazione e l'effettiva raccolta delle informazioni.

Prima dell'aggiudicazione del contratto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice presenta le informazioni raccolte al contraente interessato, in modo da offrirgli la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori rilevanti.

28. Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione

28.1. Nelle procedure aperte, rappresentanti autorizzati degli offerenti possono assistere alla seduta di apertura.

28.2. Nel caso di appalti di valore pari o superiore alle soglie indicate all'articolo 169, paragrafo 1, l'ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte. In funzione di un'analisi dei rischi l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro e nei casi previsti al punto 11.1, ad eccezione delle lettere d) e g) del medesimo punto.

La commissione di apertura comprende un numero minimo di due persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 59.

Presso le rappresentanze o le unità locali di cui all'articolo 145 o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.

- 28.3. Nelle procedure di appalto interistituzionali, la commissione incaricata dell'apertura delle offerte è nominata dall'ordinatore responsabile dell'istituzione responsabile della procedura.
- 28.4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica e garantisce l'integrità dell'offerta originale, compresa l'offerta finanziaria, e dei mezzi di prova della data e dell'ora di ricezione conformemente all'articolo 144, paragrafi 2 e 4, con ogni metodo adeguato.
- 28.5. Nelle procedure aperte, in cui l'appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso o del costo più basso conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, i prezzi proposti nelle offerte conformi sono letti ad alta voce.
- 28.6. Il verbale d'apertura delle offerte ricevute è firmato dalla persona o dalle persone incaricate dell'apertura o dai membri della commissione di apertura. Esso riporta le offerte conformi ai requisiti dell'articolo 144 e quelle non conformi, motivandone il rigetto a norma dell'articolo 162, paragrafo 4. Il verbale può essere firmato mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario.

29. Valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione

- 29.1. L'ordinatore responsabile può decidere che il comitato di valutazione valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l'assenza di conflitti d'interessi.
- 29.2. Nelle procedure di appalto interistituzionali, il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile dell'istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura di appalto.

29.3. Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e le offerte che sono appropriate ai sensi del punto 11.2 e che non sono irregolari o inaccettabili ai sensi dei punti 12.2 e 12.3.

30. Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione

30.1. La valutazione sfocia in una relazione di valutazione, che contiene la proposta di aggiudicazione dell'appalto. La relazione di valutazione è datata e firmata dalla persona o dalle persone che hanno effettuato la valutazione o dai membri del comitato di valutazione. La relazione può essere firmata mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario.

Se al comitato di valutazione non è stato conferito il compito di verificare le offerte rispetto ai criteri di esclusione e di selezione, la relazione di valutazione è sottoscritta anche dalle persone cui l'ordinatore responsabile ha conferito tale incarico.

30.2. La relazione di valutazione riporta le seguenti informazioni:

- a) la denominazione e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, ovvero l'oggetto e il valore massimo del contratto quadro;
- b) i nominativi dei candidati od offerenti respinti e i motivi del rigetto in riferimento a una situazione di cui all'articolo 137 o ai criteri di selezione;
- c) gli estremi delle offerte respinte e i motivi del rigetto in riferimento a una delle seguenti situazioni:
 - i) inosservanza dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 161, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) mancato soddisfacimento dei livelli minimi di qualità a norma del punto 21;

- iii) offerte giudicate anormalmente basse di cui al punto 23;
- d) i nominativi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi per cui sono stati prescelti;
- e) i nominativi degli offerenti da classificare con i punteggi ottenuti e le relative motivazioni;
- f) i nominativi dei candidati proposti o dell'aggiudicatario e i motivi di tale scelta;
- g) se nota, la parte dell'appalto o del contratto quadro che il contraente proposto intende subappaltare a terzi.

30.3. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi la propria decisione, che riporta uno dei seguenti elementi:

- a) l'approvazione della relazione di valutazione, contenente tutte le informazioni elencate al punto 30.2, integrate dalle seguenti:
 - i) il nominativo dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta con riferimento ai criteri di selezione e di aggiudicazione preventivamente annunciati, compresi, se del caso, i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione espressa nella relazione di valutazione;
 - ii) in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo, le circostanze di cui ai punti 11, 12 e 39 che giustificano il ricorso a tali procedure;
- b) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.

30.4. L'ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo in uno dei seguenti casi:

- a) procedure al di sotto delle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, se è pervenuta una sola offerta;
- b) riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro se non è stato nominato il comitato di valutazione;
- c) casi di cui al punto 11.1, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), se non è stato nominato il comitato di valutazione.

30.5. In caso di procedura di appalto interistituzionale, la decisione di cui al punto 30.3 compete all'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura.

31. Informazione dei candidati e offerenti

31.1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a tutti i candidati od offerenti, simultaneamente e individualmente, per via elettronica, le decisioni prese riguardo all'esito della procedura non appena possibile dopo ciascuna delle seguenti fasi:

- a) la fase di apertura nei casi di cui all'articolo 162, paragrafo 3;
- b) la decisione in base ai criteri di esclusione e di selezione nel caso delle procedure di appalto organizzate in due fasi distinte;
- c) la decisione di aggiudicazione.

In ciascun caso l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto della domanda di partecipazione o dell'offerta e indica i mezzi di ricorso disponibili.

Nell'informare l'aggiudicatario l'amministrazione aggiudicatrice precisa che la decisione comunicata non costituisce un impegno da parte sua.

31.2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all'articolo 164, paragrafo 3, non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta. Quando l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica appalti per proprio conto, essa utilizza mezzi elettronici. Anche l'offerente può inviare la richiesta per via elettronica.

31.3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice comunica per via elettronica, le informazioni si considerano ricevute dai candidati od offerenti se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare di averle inviate all'indirizzo elettronico indicato nell'offerta o nella domanda di partecipazione.

In tal caso le informazioni si considerano pervenute al candidato od offerente alla data di invio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto

32. Centrale di committenza

32.1. Una centrale di committenza può agire in veste di:

- a) grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo forniture e servizi alle altre amministrazioni aggiudicatrici;
- b) intermediario, aggiudicando contratti quadro o gestendo sistemi dinamici di acquisizione ad uso delle altre amministrazioni aggiudicatrici, come annunciato nel bando o avviso iniziale.

32.2. La centrale di committenza svolge tutte le procedure di appalto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

33. Lotti

33.1. Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed economico, gli appalti sono aggiudicati per lotti distinti nell'ambito della stessa procedura.

33.2. Quando l'oggetto di un appalto è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti.

Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, a ciascun lotto si applica il disposto dell'articolo 157, paragrafo 1, e degli articoli 158 e 159.

33.3. Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.

34. Modalità di stima del valore dell'appalto

34.1. L'amministrazione aggiudicatrice stima il valore di un appalto in base all'importo totale pagabile compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi.

Tale stima è effettuata al più tardi nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di appalto.

34.2. Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell'intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Per i partenariati per l'innovazione si prende in considerazione il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare alla fine del partenariato.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

34.3. Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue:

- a) per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altri tipi di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

34.4. Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, il noleggio, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) nel caso di appalti di durata determinata:
 - i) pari o inferiore a quarantotto mesi per i servizi o a dodici mesi per le forniture, il valore totale per l'intera durata;
 - ii) superiore a dodici mesi per le forniture, il valore totale, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o, per i servizi, di durata superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

34.5. Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è uno dei seguenti:

- a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo da aggiudicare nel corso dell'esercizio.

34.6. Per gli appalti di lavori viene preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice.

34.7. Nel caso dei contratti di concessione il valore è costituito dal fatturato totale stimato del concessionario generato per tutta la durata del contratto.

Il valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori o dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- c) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;

- d) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dall'amministrazione aggiudicatrice, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- e) i pagamenti ai candidati od offerenti.

35. Periodo di status quo prima della firma del contratto

35.1. Il periodo di status quo decorre da una delle date seguenti:

- a) dal giorno successivo all'invio simultaneo per via elettronica delle comunicazioni agli offerenti aggiudicatari e non aggiudicatari;
- b) oppure, quando il contratto d'appalto o il contratto quadro è aggiudicato ai sensi del punto 11.1, lettera b), dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui al punto 2.4 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

All'occorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dai candidati od offerenti respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta durante il periodo stabilito all'articolo 169, paragrafo 3. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

Se un contratto d'appalto o contratto quadro non può essere firmato con l'offerente prescelto, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente.

35.2. Il periodo di cui al punto 35.1 non si applica nei seguenti casi:

- a) procedure nelle quali è stata presentata una sola offerta;
- b) contratti specifici basati su un contratto quadro;
- c) sistemi dinamici di acquisizione;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui al punto 11, eccetto la procedura di cui al punto 11.1, lettera b).

CAPO 3

Appalti nel campo delle azioni esterne

36. Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni

Il punto 2 ad eccezione del punto 2.5, i punti 3, 4 e 6, il punto 12.1, lettera a) e lettere da c) a f), il punto 12.4, il punto 13.3, i punti 14 e 15, i punti da 17.3 a 17.7, i punti 20.4, 23.3, 24, i punti 25.2 e 25.3, i punti 26, 28 e 29 ad eccezione del punto 29.3 non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2.

L'attuazione delle disposizioni in materia di appalti del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, così come i controlli adeguati che l'ordinatore responsabile deve svolgere quando l'amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione.

37. Pubblicità

37.1. Se del caso, l'avviso di preinformazione per le gare d'appalto secondo la procedura ristretta o la procedura aperta di cui, rispettivamente, al punto 38.1, lettere a) e b) è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni per via elettronica quanto prima possibile.

37.2. L'avviso di aggiudicazione dell'appalto è inviato quando viene firmato il contratto, eccetto quando l'appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione o del paese beneficiario, oppure quando la pubblicazione dell'avviso è considerata inopportuna.

38. Soglie e procedure

38.1. Le procedure di appalto nel campo delle azioni esterne sono le seguenti:

- a) la procedura ristretta di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera b);
- b) la procedura aperta di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera a);
- c) la procedura aperta locale;
- d) la procedura semplificata.

38.2. Il ricorso alle procedure di appalto in funzione delle soglie è determinato nel modo seguente:

- a) la procedura aperta o ristretta può essere utilizzata per:
 - i) appalti di servizi e di forniture e contratti di concessione di servizi di valore pari o superiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di lavori di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR;
- b) la procedura aperta locale può essere utilizzata per:
 - i) appalti di forniture di valore pari o superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR;
- c) la procedura semplificata può essere utilizzata per:
 - i) appalti di servizi, contratti di concessione di servizi, appalti di lavori e contratti di concessione di lavori di valore inferiore a 300 000 EUR;
 - ii) appalti di forniture di valore inferiore a 100 000 EUR;
- d) gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta;
- e) i pagamenti relativi a spese d'importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.

38.3. Nella procedura ristretta di cui al punto 38.1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.

L'elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito Internet della Commissione.

Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un'offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte.

38.4. Nell'ambito della procedura aperta locale di cui al punto 38.1, lettera c), il bando di gara è pubblicato almeno nella gazzetta ufficiale dello Stato destinatario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d'appalto locali.

38.5. Nell'ambito della procedura semplificata di cui al punto 38.1, lettera d), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta, senza pubblicazione del bando.

Nell'ambito della procedura semplificata gli offerenti possono essere scelti dall'elenco di potenziali offerenti di cui al punto 13.1, lettera b), pubblicizzato tramite un invito a manifestare interesse.

Se, dopo aver consultato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti.

38.6. Per i servizi legali non rientranti nel punto 11.1, lettera h), le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata competitiva, a prescindere dal valore stimato dell'appalto.

39. Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi, forniture e lavori

39.1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata in base a un'unica offerta nei seguenti casi:

- a) quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro e hanno per oggetto azioni a carattere istituzionale o sono mirate all'assistenza a popolazioni nel settore sociale;
- b) quando una gara d'appalto è stata infruttuosa, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario, nel qual caso, dopo l'annullamento della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con l'offerente o gli offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d'appalto, sempre che i documenti di gara non siano stati modificati in modo sostanziale;
- c) quando dev'essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di uno esistente.

39.2. Ai fini del punto 11.1, lettera c), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell'ambito delle situazioni di crisi di cui all'articolo 172, paragrafo 2. L'ordinatore delegato, se necessario di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.

39.3. Le azioni a carattere istituzionale di cui al punto 39.1, lettera a), comprendono i servizi direttamente connessi alle funzioni statutarie degli organismi pubblici.

40. Capitolato d'oneri

In deroga al punto 16.3, per tutte le procedure che comportano una domanda di partecipazione, il capitolato d'oneri può essere suddiviso secondo le due fasi della procedura e la prima fase può contenere soltanto le informazioni di cui al punto 16.3, lettere a) ed f).

41. Termini delle procedure

41.1. Per gli appalti di servizi l'intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in casi urgenti possono essere autorizzati altri termini.

41.2. Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte.

41.3. Nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara. L'intervallo minimo tra il giorno successivo alla data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

41.4. Nelle procedure aperte i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara:

- a) novanta giorni per gli appalti di lavori;
- b) sessanta giorni per gli appalti di forniture.

Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

41.5. Nelle procedure aperte locali i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara:

- a) sessanta giorni per gli appalti di lavori;
- b) trenta giorni per gli appalti di forniture.

Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini.

41.6. Per le procedure semplificate di cui al punto 38.1, lettera d), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare un'offerta.
